Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 159 del 14 luglio 1951

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 14 luglio 1951 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per esami e titoli a cattedre negli istituti statali di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e nelle scuole secondarie di avviamento professionale, e relativi esami di abilitazione all'insegnamento.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento dell'istruzione media classica, scientifica e magistrale;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica e 22 aprile 1932, n. 490, sul riordinamento delle scuole secondarie di avviamento professionale;

Vista la legge 1° luglio 1940, n. 899, sulla istituzione della scuola media;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188, sulla istituzione del ruolo dei professori di storia dell'arte nei licei classici;

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 86, concernente disposizioni particolari per le scuole dipendenti dalla autorità ecclesiastica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sugli esami di Stato per l'esercizio delle professioni;

Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, che approva il regolamento sullo stato dei presidi e dei professori e del personale assistente di segreteria e subalterno degli istituti statali di istruzione media;

Visti i regi decreti 9 dicembre 1926, n. 2480, 27 gennaio 1933, n. 153, e 5 luglio 1934, n. 1185, che approvano i regolamenti riguardanti i concorsi-esami di Stato negli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, e nelle scuole secondarie di avviamento professionale;

Visti i regi decreti 27 ottobre 1932, n. 1489, 20 luglio 1934, n. 1186, 22 dicembre 1941, n. 1518, e i decreti Ministeriali 8 maggio 1933, 12 febbraio 1934 e 16 febbraio 1935, che approvano i programmi stabiliti per i concorsi-esami di Stato nei predetti istituti e scuole;

Visto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, relativo all'approvazione delle nuove tabelle delle classi dei concorsi-esami di Stato per l'insegnamento negli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 2 settembre 1946, n. 483, concernente l'aumento della tassa per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, in data 21 aprile 1947, n. 373, contenente norme per il conferimento di cattedre negli istituti e scuole di istruzione elementare e media a candidati reduci e non reduci e ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1034, relativo alla valutazione del servizio elementare e medio per i concorsi a cattedre;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, sull'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, concernenti l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413, concernente provvidenze a favore degli ex combattenti nei concorsi a cattedre nelle scuole medie;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto 6 novembre 1924, n. 1832, contenente disposizioni relative al conferimento di cattedre negli istituti medi di istruzione a favore di mutilati, invalidi, ex combattenti e vedove di guerra;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, col quale vengono concessi benefici agli ex combattenti nelle assunzioni a posti di ruolo nelle pubbliche Amministrazioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, che concede benefici agli orfani di guerra nelle assunzioni ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi ed orfani di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro i quali hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi e ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43 le disposizioni vigenti a favore degli invalidi e dei congiunti dei caduti nella guerra 1915-18 nei concorsi a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che estende ai combattenti o militarizzati e categorie assimilate della guerra 1940-43 le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto 26 maggio 1942, n. 738, che estende agli orfani di guerra i benefici previsti dai vigenti regolamenti per i concorsi a cattedre negli istituti di istruzione media, a favore degli ex combattenti e categorie assimilate;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, sull'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra,

ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate della guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, che, ai fini delle assunzioni ai pubblici impieghi, estende ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra i benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, che detta le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi e ai congiunti dei caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici spettanti ai mutilati e invalidi di guerra e ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa alla riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la prescritta autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicata con lettera n. 5947/12106 del 13 aprile 1951 e con telegramma n. 16971 del 26 aprile 1951;

Decreta:

§ 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a cattedre nelle scuole e negli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale, nonchè i seguenti esami di abilitazione all'insegnamento:

Tabelle 1	Classi dei concorsi * Esami di abilitazione ** Concorsi ed esami di abilitazione 2	Istituti, scuole e cattedre cui i concorsi danno accesso 3	Prove richieste 4	Cattedre messe a concorso 5
1	** Italiano, latino, storia e geografia	Istituti medi inferiori: italiano, latino, storia e geografia	Scritta, orale	754
2	** Matematica	Istituti medi inferiori: matematica	Scritta, orale	213
3	** Disegno	Istituti medi inferiori: disegno	Grafica, orale	62
1 cl.	** Italiano, latino, greco, storia e geografia	Ginnasio: lingua italiana, latina, greca, storia e geografia	Scritta, orale	220
2 cl.	** Lettere classiche	Liceo: lettere greche e latine	Scritta, orale	63
3 cl.	** Lettere italiane e storia	Istituto magistrale: lingua e lettere italiane e storia	Scritta, orale	15
4	** Lettere italiane, latine e storia	*a*) Liceo: lettere italiane e latine *b*) Liceo scientifico: lettere italiane e latine *c*) Istituto magistrale: lingua e lettere latine e storia	Due prove scritte (una in lingua italiana e l'altra in lingua latina), prova orale	138
5	** Filosofia e storia	*a*) Liceo classico: filosofia, storia ed economia politica *b*) Liceo scientifico: storia, filosofia ed economia politica *c*) Istituto magistrale: filosofia e pedagogia	Scritta, orale	16
7-a	** Lingua e letteratura francese negli istituti medi di secondo grado	Liceo scientifico: lingua e letteratura francese	Due prove scritte, prova orale	5
7-b	** Lingua e letteratura inglese negli istituti medi di secondo grado	Liceo scientifico: lingua e letteratura inglese	Due prove scritte, prova orale	10

Tabelle 1	Classi dei concorsi * Esami di abilitazione ** Concorsi ed esami di abilitazione 2	Istituti, scuole e cattedre cui i concorsi danno accesso 3	Prove richieste 4	Cattedre messe a concorso 5
7-c	** Lingua e letteratura tedesca negli istituti medi di secondo grado	Liceo scientifico: lingua e letteratura tedesca	Due prove scritte, prova orale	4
7-d	** Lingua e letteratura spagnuola negli istituti medi di secondo grado	Liceo scientifico: lingua e letteratura spagnuola	Due prove scritte, prova orale	1
9	** Matematica e fisica	*a*) Liceo: matematica e fisica *b*) Liceo scientifico: matematica e fisica *c*) Istituto magistrale: matematica e fisica	Scritta, orale	45
10	** Scienze naturali, chimica e geografia	*a*) Liceo: scienze naturali, chimica e geografia *b*) Liceo scientifico: scienze naturali, chimica e geografia *c*) Istituto magistrale: scienze naturali, geografia ed igiene	Orale	8
11	** Disegno	*a*) Liceo scientifico: disegno *b*) Istituto magistrale: disegno	Grafica, orale	23
12	* Musica e canto	Istituto magistrale: musica e canto	Scritta, orale	—
13	* Maestra giardiniera	Istituto magistrale: maestra giardiniera	Scritta, orale	—
14	** Storia dell'arte	Licei classici: storia dell'arte	Orale	21
A-I	** Italiano, storia e geografia	Scuola tecnica e professionale femminile: cultura generale (italiano, storia e geografia)	Scritta, orale	36
A-II	** Lettere italiane e storia	Istituti tecnici: lettere italiane e storia	Scritta, orale	25
A-III	* Lettere italiane	Istituti tecnici nautici e commerciali: lettere italiane	Scritta, orale	—
A-IV-*f*	* Lingua e letteratura francese per cattedre di ruolo *B*	Scuola tecnica commerciale: lingua francese	Due prove scritte, prova orale	—
A-IV-*i*	** Lingua e letteratura inglese per cattedre di ruolo *B*	Scuola tecnica commerciale: lingua inglese	Due prove scritte, prova orale	15
A-IV-*t*	** Lingua e letteratura tedesca per cattedre di ruolo *B*	Scuola tecnica commerciale: lingua tedesca	Due prove scritte, prova orale	1
A-IV-*s*	** Lingua e letteratura spagnuola per cattedre di ruolo *B*	Scuola tecnica commerciale: lingua spagnuola	Due prove scritte, prova orale	1
A-V-*f*	** Lingua e letteratura francese per cattedre di ruolo *A*	Istituto tecnico industriale, commerciale e nautico: lingua francese	Due prove scritte, prova orale	4
A-V-*i*	** Lingua e letteratura inglese per cattedre di ruolo *A*	Istituto tecnico industriale, commerciale e nautico: lingua inglese	Due prove scritte, prova orale	24
A-V-*t*	** Lingua e letteratura tedesca per cattedre di ruolo *A*	Istituto tecnico industriale, commerciale e nautico: lingua tedesca	Due prove scritte, prova orale	5
A-V-*s*	** Lingua e letteratura spagnuola per cattedre di ruolo *A*	Istituto tecnico industriale, commerciale e nautico: lingua spagnuola	Due prove scritte, prova orale	1
A-VI	* Matematica	Istituto tecnico industriale e commerciale: matematica Istituto tecnico nautico: matematica e *disegno geometrico*	Scritta, orale	—

Tabelle 1	Classi dei concorsi * Esami di abilitazione ** Concorsi ed esami di abilitazione 2	Istituti, scuole e cattedre cui i concorsi danno accesso 3	Prove richieste 4	Cattedre messe a concorso 5
A-VII	** Matematica e fisica	Istituto tecnico industriale, commerciale e per geometri: matematica e fisica	Scritta, pratica, orale	40
A-VIII	** Chimica e merceologia	Istituto tecnico commerciale: chimica e merceologia. Chimica, merceologia generale, mineralogia, tecnica ed esercitazioni	Scritta, pratica, orale	31
		Istituto tecnico industriale e per geometri: chimica		—
A-IX	* Scienze e merceologia	Scuola tecnica commerciale: scienze naturali, fisica e merceologia Scuola professionale femminile: scienze naturali e merceologia	Pratica, orale	
A-X	* Disegno	Istituto tecnico per geometri: disegno e disegno architettonico ed ornamentale	Grafica, orale	—
A-XI	** Costruzioni e disegno di costruzioni	Istituto tecnico industriale e per geometri: costruzioni edili, stradali e idrauliche, disegno di costruzioni. Costruzioni e disegno di costruzioni	Scritta, grafica, orale	38
B-I	** Scienze fisiche e naturali e industrie agrarie	Scuola tecnica agraria: elementi di fisica, scienze naturali, patologia vegetale, elementi di chimica, industrie agrarie, caseificio	Scritta, pratica, orale	3
B-II	* Agraria, computisteria rurale, legislazione rurale, a mensura	Scuola tecnica agraria: agraria ed economia rurale, computisteria rurale, legislazione rurale, agrimensura e disegno relativo	Scritta, pratica, orale	—
B-VI	* Agraria e zootecnia	Scuola tecnica agraria: agraria, economia rurale e zootecnico-casearia, zootecnia, computisteria rurale e zootecnico-casearia	Scritta, pratica, orale	—
C-I	** Scienze naturali, geografia e patologia vegetale	Istituto tecnico agrario: scienze naturali, geografia e patologia vegetale, patologia viticolo-enologica, zimotecnia. Scienze naturali, geografia, patologia vegetale, patologia ed entomologia orticole. Scienze naturali, patologia vegetale, patologia dell'olivo. Scienze naturali, patologia vegetale, botanica e patologia del tabacco	Scritta, pratica, orale	1
C-II	** Chimica e industrie agrarie	Istituto tecnico agrario: chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie. Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie, chimica viticolo-enologica. Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie, chimica e tecnologia olearia. Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie, industrie lattiera e casearia	Scritta, due prove pratiche, orale	3
C-IV	* Agricoltura	Istituto tecnico agrario: agricoltura. Agricoltura, economia ed estimo rurale. Agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria. Agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria, contabilità zootecnico-casearia. Agricoltura, culture irrigue	Due prove scritte, pratica, orale	—
C-V	** Economia ed estimo rurale	Istituto tecnico agrario: economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario, econo-	Due prove scritte, pratica, orale	1

Tabelle 1	Classi dei concorsi * Esami di abilitazione ** Concorsi ed esami di abilitazione 2	Istituti, scuole e cattedre cui i concorsi danno accesso 3	Prove richieste 4	Cattedre messe a concorso 5
		mia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario, economia montana Economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario, produzione, economia e commercio del tabacco, estimo, legislazione, contabilità in rapporto al tabacco		
C-XIII	* Zootecnia	Istituto tecnico agrario: zootecnia, anatomia, fisiologia ed igiene degli animali domestici, ezoognosia, legislazione zootecnica e casearia	Scritta, pratica, orale	—
C-XIV	** Topografia, costruzioni rurali, meccanica agraria	Istituto tecnico agrario: elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria. Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, costruzioni enologiche, meccanica agraria, meccanica viticolo-enologica. Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, costruzioni orticole. Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, complementi di costruzioni e nozioni sulle bonifiche. Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, meccanica e costruzioni zootecniche e casearie	Scritta, grafica, orale	7
D-I	* Matematica, fisica e chimica	Scuola tecnica ad indirizzo industriale: matematica, elementi di fisica e chimica	Scritta, pratica, orale	—
D-II	** Elettrotecnica	Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici, con specializzazione per elettricisti: elementi di elettrotecnica, elettrotecnica ed impianti elettrici, apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni. Disegno di schemi. Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche	Scritta, pratica, orale	10
D-III	** Elettrotecnica e radiotecnica	Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici, con specializzazione per radioelettricisti: elementi di elettrotecnica. Elettrotecnica, esercitazioni e misure elettriche. Radiotecnica, esercitazioni e misure radioelettriche, disegno professionale. Scuola tecnica ad indirizzo industriale per radioapparecchiatori: elettrotecnica, esercitazioni e misure elettriche. Radiotecnica, esercitazioni e misure radioelettriche. Disegno professionale	Scritta, pratica, orale	3
D-IV	** Meccanica e disegno professionale	Scuola tecnica a indirizzo industriale per meccanici, tessili, minatori: meccanica e macchine. Disegno professionale	Scritto-grafica, orale	28
D-VIII	* Tecnologia e disegno professionale	Scuola tecnica a indirizzo industriale per meccanici e falegnami ebanisti: tecnologia. Laboratorio tecnologico. Tecnologia. Laboratorio tecnologico. Disegno professionale.	Scritta, grafica, orale	—

Tabelle 1	Classi dei concorsi * Esami di abilitazione ** Concorsi ed esami di abilitazione 2	Istituti, scuole e cattedre cui i concorsi danno accesso 3	Prove richieste 4	Cattedre messe a concorso 5
D-X	* Tecnologia, elementi di costruzioni, disegno professonale	Scuola tecnica a indirizzo industriale per edili: tecnologia, elementi di costruzioni Tecnologia. Elementi di costruzioni. Disegno professionale. Disegno professionale.	Grafica, orale	—
D-XII	** Tessitura e disegno tessile	Scuola tecnica a indirizzo industriale per tessili: tecnologia, tessitura e disegno tessile	Scritta, pratica, orale	1
D-XIII	* Topografia e disegno relativo	Scuola tecnica a indirizzo industriale per minatori: topografia e disegno relativo	Scritto - grafica, orale	—
D-XIV	* Tecnologia ed arte mineraria	Scuola tecnica a indirizzo industriale per minatori: tecnologia e arte mineraria. Disegno professionale, meccanica e macchine	Scritto - grafica, orale	—
E-I	* Fisica	Istituto tecnico industriale: fisica	Scritta, pratica, orale	—
E-II	* Fisica ed elettrotecnica	Istituto tecnico industriale: fisica. Elettrotecnica	Scritta, pratica, orale	—
E-III	** Elettrotecnica e laboratorio	Istituto tecnico industriale: elettrotecnica, laboratorio di elettrotecnica	Scritta, pratica, orale	6
E-IV	* Radiotecnica e laboratorio	Istituto tecnico industriale per radiotecnici: radiotecnica generale. Strumenti, misure elettriche e radioelettriche. Laboratorio di misure elettriche e radioelettriche Radiotecnica generale. Costruzioni radioelettriche. Tecnologie relative. Laboratorio di misure elettriche e radioelettriche	Scritta, pratica, orale	—

Tabelle 1	Classi dei concorsi * Esami di abilitazione ** Concorsi ed esami di abilitazione 2	Istituti scuole e cattedre, cui i concorsi danno accesso 3	Prove richieste 4	Cattedre messe a concorso 5
E-V	** Meccanica, macchine e disegno relativo	Istituto tecnico industriale: meccanica, meccanica e disegno. Macchine. Laboratorio di macchine e disegno. Macchine, laboratorio di macchine Meccanica, macchine e disegno Meccanica, macchine termiche e disegno Meccanica. Macchine. Laboratorio di macchine	Scritta, grafica, orale	12
E-VI	** Disegno tecnico	Istituto tecnico industriale per meccanici elettricisti: disegno	Scritta, grafica, orale	19
E-VII	** Aerotecnica	Istituto tecnico industriale: aerotecnica - costruzioni aeronautiche - disegno di costruzioni aeronautiche	Scritta, grafica, orale	6
E-VIII	* Chimica e laboratorio	Istituto tecnico industriale: Chimica. Chimica e laboratorio di chimica. Chimica. Chimica analitica. Chimica. Analisi chimica generale. Elettrochimica. Chimica generale ed inorganica. Analisi chimica generale. Laboratorio chimico. Esercitazioni di analisi chimica. Analisi chimica generale e laboratorio chimico	Scritta, pratica, orale	—
E-IX	* Chimica industriale e tintoria e laboratorio	Istituto tecnico industriale: chimica. Chimica tintoria. Chimica industriale e tintoria - Analisi tecniche - impianti chimici e disegno relativo	Scritta, pratica, orale	—
E-XII	* Chimica organica e tecnologia della concia e della tintura delle pelli	Istituto tecnico industriale: chimica organica, analisi tecniche e relative esercitazioni - Tecnologia della concia e della tintura delle pelli	Scritta, pratica, orale	—

Tabelle 1	Classi dei concorsi * Esami di abilitazione ** Concorsi ed esami di abilitazione 2	Istituti, scuole e cattedre cui i concorsi danno accesso 3	Prove richieste 4	Cattedre messe a concorso 5
E-XIII	** Tecnologia meccanica e laboratorio	Istituto tecnico industriale: tecnologia meccanica. Laboratorio tecnologico	Scritta, pratica, orale	22
E-XIV	* Topografia e costruzioni	Istituto tecnico industriale per minerari: topografia ed esercitazioni. Costruzioni. Disegno	Scritta, grafica, orale	—
E-XV	** Tecnologia delle costruzioni. Impianto del cantiere. Estimo	Istituto tecnico industriale per edili: impianto ed organizzazione del cantiere e tecnologia delle costruzioni. Laboratorio tecnologico edile. Resistenza dei mate[illegible] Estimo	Scritto - grafica, orale	2
E-XVI	* Disegno di proiezioni e forme architettoniche	Istituto tecnico industriale per edili: disegno di proiezioni e forme architettoniche	Due prove grafiche, orale	—
E-XVII	* Disegno ornamentale tessile	Istituto tecnico industriale per tessili e tintori: disegno ornamentale tessile	Grafica, orale	—
E-XVIII	* Composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti	Istituto tecnico industriale per tessili e tintori: composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti	Scritta, grafica, orale	—
E-XIX	* Tecnologia della filatura e della tessitura	Istituto tecnico industriale per tessili e tintori: filatura Tecnologia del telaio meccanico e delle macchine di preparazione	Scritta, pratica, orale	—
F-I	* Computisteria e pratica commerciale	Scuola tecnica commerciale: matematica, computisteria e calcolo mercantile, ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale	Scritta, orale	—
G-I	** Scienze naturali e geografia generale ed economica	Istituto tecnico commerciale: scienze naturali, geografia generale ed economica, chimica e merceologia.	Scritta, pratica, orale	2
G-II	** Geografia generale ed economica	Istituto tecnico commerciale: geografia generale ed economica	Scritta, pratica, orale	1
G-IV	** Ragioneria e tecnica commerciale	Istituto tecnico commerciale: computisteria, ragioneria e tecnica commerciale, dogane e trasporti. Computisteria, ragioneria ed esercitazioni Tecnologia commerciale, dogane e trasporti, ragioneria e tecnica amministrativa delle aziende industriali in genere e tessili laniere in particolare	Scritta, orale	16
G-V	** Materie giuridiche ed economiche	Istituto tecnico commerciale: istituzioni di diritto, economia politica, scienza finanziaria e statistica - Istituzioni di diritto. Economia politica. Elementi di scienza finanziaria, statistica. Legislazione sociale. Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di legislazione finanziaria, statistica	Due prove scritte, orale	32
H-I	** Agronomia ed estimo	Istituto tecnico per geometri: elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale, contabilità dei lavori	Due prove scritte, orale	23
H-II	** Topografia	Istituto tecnico per geometri: topografia e disegno topografico	Scritta, grafica, orale	30
J-I	* Storia e geografia	Istituto tecnico nautico: storia, geografia e geografia commerciale	Scritta, orale	—

Tab. 1	Classi dei concorsi * Esami di abilitazione ** Concorsi ed esami di abilitazione 2	Istituti, scuole e cattedre cui i concorsi danno accesso 3	Prove richieste 4	Cattedre messe a concorso 5
J-II	** Fisica, elementi di chimica di macchine	Istituto tecnico nautico: fisica, elementi di chimica, misure elettriche, elementi di macchine	Scritta, pratica, orale	3
J-III	** Astronomia e navigazione	Istituto tecnico nautico:astronomia, navigazione, oceanografia e meteorologia	Scritta, orale	2
J-IV	* Attrezzatura e manovra	Istituto tecnico nautico: attrezzatura e manovra, elementi di costruzioni navali	Scritta, orale	—
J-V	** Macchine marine e disegno	Istituto tecnico nautico: macchine e disegno di macchine, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva	Scritta, grafica, orale	16
J-VI	** Teoria e costruzione della nave	Istituto tecnico nautico: teoria della nave, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva, disegno di costruzione navale, elementi di costruzione navale	Scritta, grafica, orale	1
L-I	** Matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali, merceologia	Scuola professionale femminile: matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali e merceologia. Matematica, nozioni di contabilità	Scritta, pratica, orale	2
L-II	** Disegno	Scuola professionale femminile: disegno, nozioni di storia dell'arte	Due prove grafiche, orale	4
L-III	** Economia domestica, esercitazioni, igiene	Scuola professionale femminile: economia domestica, esercitazioni, igiene	Scritta, due prove pratiche, orale	6
M-I	* Italiano, storia e geografia	Scuola di magistero professionale per la donna: italiano, storia e geografia	Scritta, orale	—
M-II	* Scienze naturali, merceologia, agraria	Scuola di magistero professionale per la donna: scienze naturali, merceologia, agraria	Pratica, orale	—

Tabelle 1	Classi dei concorsi * Esami di abilitazione ** Concorsi ed esami di abilitazione 2	Istituti, scuole e cattedre cui i concorsi danno accesso 3	Prove richieste 4	Cattedre messe a concorso 5
M-III	** Disegno, storia dell'arte	Scuola di magistero professionale per la donna: disegno, storia dell'arte	Scritta, due prove grafiche, orale	1
M-IV	* Economia domestica, igiene	Scuola di magistero professionale per la donna: economia domestica e igiene	Scritta, due prove pratiche, orale	—
1 Avv.	** Italiano, storia e geografia	Scuole secondarie di avviamento professionale: lingua italiana, storia e geografia	Scritta, orale	450
2 Avv.	** Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia ed igiene	Scuole secondarie di avviamento professionale: matematica, elementi di scienze fisiche e naturali ed igiene con obbligo di completamento di orario per gli elementi di merceologia.	Scritta, orale	331
3 Avv.	** Contabilità, economia domestica, elementi di merceologia e disegno professionale	Scuole secondarie di avviamento professionale: contabilità, economia domestica ed elementi di merceologia, disegno professionale	Scritta, grafica, orale	2
4 Avv.	* Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo agrario	Scuole secondarie di avviamento professionale: materie tecniche del tipo agrario	Scritta, grafica, orale	—
5 Avv.	* Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo industriale	Scuole secondarie di avviamento professionale: materie tecniche del tipo industriale artigiano, con obbligo di completamento di orario per il disegno professionale	Scritta, grafica, orale	—
6 Avv.	* Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo commerciale	Scuole secondarie di avviamento professionale: materie tecniche del tipo commerciale con obbligo di completamento di orario per gli elementi di merceologia	Scritta, orale	—

§ 2.

I concorsi di cui alle tabelle 3 cl., 5, 10, 7-a, 7-b, 7-c, 7-d, 14, A II, A IV *i*, A IV *t*, A IV *s*, A V *f*, A V *t*, A V *s*, D XII, E XV, G I, G II, G IV, J VI, L I, M III, 3 avv., saranno espletati secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373.

Pertanto, il 25% dei posti che saranno conferiti con i predetti concorsi è riservato a coloro che avranno comprovato, con attestato da rilasciarsi dalla competente autorità scolastica, di aver prestato lodevole servizio, dopo il conseguimento della laurea o di altro titolo richiesto per l'ammissione ai concorsi medesimi, per almeno tre anni scolastici nell'ultimo decennio, in qualità di supplenti o incaricati negli istituti e scuole di istruzione media.

§ 3.

I concorsi-esami di Stato di cui al presente bando hanno non solo lo scopo di conferire le cattedre messe a concorso, ma anche quello di conferire l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio ai candidati sforniti del titolo che abbia pieno valore di abilitazione.

Pertanto, i candidati che saranno dichiarati vincitori saranno assunti nelle cattedre di insegnamento indicate per ciascuno dei concorsi; tutti i candidati che avranno conseguito una votazione non inferiore ai 6/10 nelle prove scritte o grafiche o pratiche e nelle prove orali, e siano sprovvisti di titolo di studio avente pieno valore di abilitazione, saranno abilitati all'esercizio professionale dell'insegnamento medio delle classi di concorso cui avranno partecipato.

Le tabelle annesse al presente bando indicano: nella terza colonna, per ognuno dei concorsi, i titoli di ammissione che hanno pieno valore di abilitazione all'insegnamento (titoli di categoria *a*); nella quarta colonna, per ognuno dei concorsi, i titoli di ammissione che non hanno pieno valore di abilitazione (titoli di categoria *b*); nella quinta colonna i diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti dichiarati abilitati, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*); nella sesta colonna gli insegnamenti e gli istituti per i quali i diplomi di abilitazione sono validi.

I candidati provvisti di uno dei titoli di categoria *b*), e cioè di titoli di ammissione che non hanno pieno valore di abilitazione, possono partecipare ai concorsi al doppio scopo di conseguire l'abilitazione professionale e la nomina in ruolo in una delle cattedre indicate, per ognuno dei concorsi, nell'elenco di cui al paragrafo 1, ma possono limitare la loro partecipazione al solo scopo di conseguire l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio; a tali candidati non è consentito presentarsi ai concorsi soltanto ai fini del conseguimento della cattedra.

I concorsi di cui alle tabelle L I, L II e L III sono, ai fini dell'assunzione in ruolo riservati esclusivamente alle donne, alle quali sono anche riservati gli esami di abilitazione all'insegnamento di maestra giardiniera (tab. 13) e di economia domestica e igiene nelle scuole di magistero professionale per la donna (tab. M IV).

Agli esami di abilitazione sono ammessi anche i cittadini stranieri.

I candidati che partecipano ai concorsi al doppio scopo del conseguimento dell'abilitazione e della cattedra e quelli che partecipano al solo fine del conseguimento dell'abilitazione sono tenuti al pagamento della tassa di L. 1000.

La tassa suddetta si paga all'Erario, a mezzo di versamento fatto direttamente (e non a mezzo vaglia), ad un procuratore del Registro, che ne rilascia apposita ricevuta su mod. 72-*A*, da allegarsi alla domanda di ammissione al concorso-esame di Stato.

I candidati sprovvisti di titolo di categoria *a*) i quali abbiano sostenuto, con esito negativo, esami di abilitazione per l'insegnamento di una data disciplina o di un dato gruppo di discipline, possono ripeterli nell'anno immediatamente successivo; se neppure la seconda volta conseguano l'abilitazione, possono ripeterli soltanto dopo trascorsi due anni dall'ultimo esame; successivamente gli esami possono essere ripetuti sempre che siano trascorsi due anni dall'ultimo esame. Agli effetti di tale limitazione, si terrà conto della non conseguita abilitazione in esami sostenuti in classi di concorsi corrispondenti, a norma dell'annessa tab. *V*.

Ai concorsi a posti direttivi nelle scuole secondarie di avviamento, coloro che da meno di cinque anni abbiano conseguito il titolo di studio richiesto per l'ammissione, sono ammessi al solo fine del conseguimento dell'abilitazione.

§ 4.

Ai predetti concorsi-esami di Stato sono anche ammessi a partecipare, limitatamente al conseguimento dell'abilitazione e della idoneità per l'insegnamento nelle scuole medie dipendenti dalle autorità ecclesiastiche:

a) coloro che, in possesso di un titolo di studio avente pieno valore di abilitazione, ovvero di diploma di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento conseguito con votazione inferiore ai sette decimi, intendano rispettivamente sostenere o ripetere gli esami stessi agli effetti dell'art. 30 della legge 19 gennaio 1942, n. 86;

b) i laureati in sacra teologia, di cui all'art. 40 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, e i laureati in altre discipline ecclesiastiche, relativamente ai concorsi-esami di Stato per cui sono richieste le lauree in lettere o in filosofia;

c) i laureati in diritto canonico o in *utroque jure*, relativamente al concorso-esame di Stato per l'insegnamento delle materie giuridiche ed economiche;

d) gli ecclesiastici e i religiosi, non provvisti di laurea, che, alla data della legge 19 gennaio 1942, n. 86, abbiano insegnato lodevolmente da almeno cinque anni nelle scuole riconosciute, dipendenti dalle autorità ecclesiastiche, purchè abbiano regolarmente compiuto il *curriculum* di studi prescritto per il sacerdozio dal codice di diritto canonico, relativamente alla disciplina o al gruppo di discipline da essi insegnato.

I candidati potranno chiedere di partecipare ai suddetti concorsi-esami di Stato al duplice scopo del conseguimento dell'abilitazione o della idoneità, di cui al presente paragrafo.

Agli effetti della predetta legge sono conferiti:

a) a coloro di cui alla lettera *a*), un certificato di abilitazione o di idoneità da valere agli effetti dell'articolo 30 della legge stessa;

b) a coloro di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), un diploma di abilitazione o un certificato di idoneità limitato all'insegnamento medio nelle scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche.

§ 5.

Limiti di età.

Il limite minimo di età è di 21 anni compiuti alla data del bando per l'ammissione ai concorsi ed agli esami di abilitazione per l'insegnamento negli istituti d'istruzione tecnica; è di 18 anni compiuti alla data del bando per l'ammissione ai concorsi e agli esami di abilitazione per l'insegnamento negli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale e nelle scuole secondarie di avviamento professionale.

Il limite massimo per l'ammissione ai concorsi è di 45 anni compiuti alla data del bando. Tale limite è elevato per i perseguitati politici e razziali che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 21 aprile 1947, n. 373, di un numero di anni pari a quello degli anni decorsi dalla data del bando del primo concorso al quale ciascun aspirante non potè partecipare, purchè non abbia superato i 65 anni.

Sono ammessi, anche se eccedano il predetto limite massimo di età, i concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori di ruolo o vincitori di concorsi a cattedre d'istituti statali di istruzione media, in attesa della nomina in ruolo;

b) professori e presidi di ruolo di una scuola media pareggiata divenuta statale che non abbiano potuto essere assunti a servizio dello Stato;

c) professori di ruolo di una scuola media pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia rilevabile a loro carico nei fatti che determinarono il provvedimento di revoca) o che sia stata soppressa;

d) ex professori di ruolo di pedagogia e morale di soppressi corsi magistrali, giusta l'art. 4 del regio decreto 22 aprile 1923, n. 1140;

e) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite anzidetto;

f) coloro che abbiano prestato servizio di supplente o di incaricato in istituti statali di istruzione media o, comunque, servizio di straordinario, avventizio o simile nelle Amministrazioni dello Stato, quando la durata del servizio stesso, riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite predetto;

g) coloro che, alla data del bando, rivestano la qualità di impiegati statali civili di ruolo;

h) gli ufficiali di marina che abbiano titolo per l'ammissione a concorsi a cattedre di istituti tecnici nautici, ai sensi degli articoli 1 e 16 del regio decreto 20 luglio 1928, n. 1954.

I candidati che partecipano ai soli esami di abilitazione sono ammessi anche se abbiano superato il limite massimo di età.

§ 6.

Domande di ammissione ai concorsi-esami di Stato.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo la L. 32 e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Ufficio concorsi scuole medie), entro novanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale.*

La data della presentazione delle domande e dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

In ciascuna delle domande di ammissione ai concorsi-esami di Stato il candidato dovrà indicare, con chiarezza e precisione, cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita, titolo di studio in base al quale chiede l'ammissione, anno del conseguimento e Università o istituto che lo ha rilasciato, tabella e classe del concorso a cui egli intende partecipare, secondo le colonne 1 e 2 del prospetto, di cui al paragrafo 1.

Qualora si tratti di concorso la cui prova scritta o grafica abbia luogo in più sedi, a norma del paragrafo 12, il candidato dovrà indicare dove desidera sostenere la prova stessa.

Egli, inoltre, dovrà specificare se intende partecipare al concorso-esame di Stato al duplice scopo del conseguimento dell'abilitazione e della cattedra, o della sola abilitazione o, se precedentemente abilitato, della sola cattedra.

Dalle domande dovrà anche risultare l'indirizzo preciso del candidato, al quale è fatto obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione Ufficio concorsi scuole medie qualunque cambiamento del suo recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario, in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico recapito.

Il candidato dovrà, poi, indicare in calce a ciascuna domanda a quali altri concorsi eventualmente abbia chiesto di essere ammesso.

A ciascuna domanda, infine, dovrà essere unita la scheda di cui alla lettera *p*) del seguente paragrafo 7.

§ 7.

Documenti di rito.

A corredo delle domande debbono essere prodotti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta bollata da L. 40, e non certificato. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) certificato di cittadinanza italiana su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Agli effetti del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

c) certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, lega-

lizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui produzione è, in ogni caso, obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

d) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica, anche se rilasciato a Roma;

e) certificato di buona condotta morale su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno due anni, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro il biennio, con la prescritta legalizzazione;

f) stato di famiglia su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Questo documento deve essere presentato solo dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole;

g) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici, tali da impedire l'adempimento dei doveri di insegnante, rilasciato, su carta bollata da L. 24, dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato.

La firma del medico provinciale deve essere legalizzata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, legalizzata dal prefetto.

Tale documento, per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, deve essere rilasciato dal competente ufficio del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza altrui e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo all'adempimento dei doveri di insegnante.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

h) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), regolarmente aggiornata, con marche da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro. La predetta copia deve essere annotata delle eventuali benemerenze di guerra (non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo).

Gli aspiranti che, pur avendo partecipato alle operazioni di leva, non abbiano prestato servizio militare, debbono produrre il certificato di esito di leva in bollo da L. 24, da cui risulti se siano riformati o rivedibili o se, eventualmente, abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi. Il certificato di esito di leva deve contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente ed essere legalizzato dal prefetto.

Gli appartenenti a classi non ancora chiamate a visita militare debbono presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 24.

I militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la loro posizione, salvo a produrre, all'atto del congedamento, il regolare documento richiesto;

i) originale o copia autentica legalizzata del titolo di studio, in base al quale si domanda l'ammissione secondo le tabelle (colonne 3 e 4) annesse al presente bando.

I titoli di studio conseguiti entro il 31 dicembre 1925, agli effetti dell'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono essere muniti dell'indicazione (o di relativa dichiarazione in carta legale da L. 24) che essi hanno valore di abilitazione o di sola qualifica accademica.

I maestri elementari ammessi per designazione del Consiglio scolastico provinciale, a norma dell'art. 13 della legge 22 aprile 1932, n. 490, debbono presentare in luogo del predetto documento:

1) il certificato finale di studio in base al quale conseguirono la nomina in ruolo;

2) il certificato di servizio con l'annotazione del provveditore, da cui risultino gli estremi della deliberazione con la quale il titolare è stato designato dal Consiglio scolastico provinciale.

Sono esonerati dal produrre il documento prescritto dalla presente lettera *i*) coloro il cui titolo di studio sia giacente presso questo Ministero a corredo delle domande di partecipazione ai concorsi-esami di Stato indetti con i decreti Ministeriali 4 luglio 1947, 28 luglio 1948 e 10 settembre 1949, o a quelli a posti di ruolo speciale transitorio, indetti con i decreti Ministeriali 5 luglio 1949, 9 luglio 1949, 24 giugno 1950. Essi, però, debbono dichiararlo esplicitamente su foglio a parte in carta libera;

l) certificato su carta bollata da L. 24 attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento della laurea o del diploma. Se il certificato è rilasciato da un direttore di segreteria di università o istituto superiore, la firma deve essere autenticata dal rettore della università o dal direttore dell'istituto superiore;

m) ricevuta mod. 72-*A* rilasciata da un procuratore del Registro (e non vaglia postale) comprovante il pagamento della tassa di esame di L. 1000, quando il candidato partecipi al concorso-esame di Stato in base ad uno dei titoli di categoria *b*).

Tale tassa è dovuta anche da coloro che partecipino ai corrispondenti concorsi riservati ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

n) fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio, applicata su carta bollata da L. 32. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

o) nel caso di concorrente già abilitato *per la cattedra messa a concorso,* certificato relativo alla conseguita abilitazione all'insegnamento medio, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione;

p) scheda conforme al modello stabilito dal Ministero della pubblica istruzione e messa in distribuzione presso i Provveditori agli studi.

Nell'interesse dello stesso aspirante, tale scheda deve essere compilata in modo chiaro ed esatto e con precisi riferimenti ai documenti presentati.

§ 8.

Norme riguardanti i documenti di rito.

I certificati di cui al precedente paragrafo debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi sono rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), debbono essere di data non anteriore di più di tre mesi a quella del presente bando.

I religiosi che partecipino ai concorsi a cattedre debbono unire agli altri documenti la prescritta autorizzione della competente autorità diocesana.

La mancanza anche di uno solo dei documenti di cui al precedente paragrafo 7 importa l'esclusione dai concorsi. Quando qualcuno dei predetti documenti sia formalmente imperfetto, il Ministero assegnerà al candidato un termine non superiore a quindici giorni per la regolarizzazione.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni statali, con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro permanenza in servizio, con diritto a pensione a carico dello Stato, alla data di pubblicazione del presente bando, mediante la presentazione della copia del loro stato di servizio in carta bollata da L. 40, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I candidati non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *g*), *h*) del precedente paragrafo, un certificato (in carta bollata da L. 24) rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Coloro che, a norma del presente bando, chiedono di partecipare ai concorsi al solo effetto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento, debbono unire alla domanda solo i seguenti documenti:

a) l'estratto dell'atto di nascita debitamente legalizzato dalle competenti autorità;

b) il titolo di studio in base al quale domandano l'ammissione (in originale o in copia autentica legalizzata);

c) la ricevuta della tassa di esame mod. 72-A, giusta le norme di cui alla lettera *m*) del precedente paragrafo 7

d) la scheda di cui alla lettera *p*) dello stesso paragrafo 7

I medesimi documenti debbono produrre coloro che, ai sensi della citata legge 19 gennaio 1942, n. 86, chiedono di partecipare agli esami di abilitazione o di abilitazione e di idoneità per l'insegnamento negli istituti dipendenti dalle autorità ecclesiastiche. Gli istanti che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera *d*) del precedente paragrafo 4, ai predetti documenti debbono aggiungere un certificato rilasciato dalle competenti autorità ecclesiastiche, dal quale risulti che, alla data della legge 19 gennaio 1942, n. 86, abbiano insegnato lodevolmente per almeno cinque anni nelle scuole dipendenti dalle autorità stesse e che abbiano compiuto regolarmente il *curriculum* di studi prescritti per il sacerdozio.

§ 9.

Titoli.

I candidati che partecipino ai concorsi a cattedre e quelli che aspirino al conseguimento delle idoneità, di cui alla citata legge 19 gennaio 1942, n. 86, possono aggiungere ai documenti prescritti tutti quei titoli, pubblicazioni e lavori che ritengano opportuni nel proprio interesse.

Saranno presi in considerazione soltanto i titoli risultanti da regolari documenti rilasciati dalle competenti autorità ai sensi delle vigenti disposizioni ed espressamente prodotti dai candidati ai fini della valutazione medesima.

I titoli sono valutati prima delle prove orali e pratiche, limitatamente ai concorrenti che siano stati ammessi a dette prove.

Il servizio di insegnante è valutabile fra i titoli se prestato, dopo il conseguimento della laurea o del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, in istituti statali, pareggiati, o legalmente riconosciuti, tanto come professore di ruolo, quanto come supplente o incaricato, purchè il servizio stesso abbia avuto almeno la durata di sette mesi complessivi con non meno di sei ore settimanali di insegnamento, salvo che non si tratti di insegnamento in un intero corso che per se stesso comporti meno di sei ore.

Fra i titoli didattici sarà anche valutato, a norma delle disposizioni vigenti in materia, il lodevole servizio prestato per un anno almeno nei convitti nazionali in qualità di istitutore di ruolo o di istitutore assistente, dopo il conseguimento della laurea, nonchè il servizio di insegnante elementare prestato, dopo il 22° anno di età, per l'intero anno scolastico e per un massimo di anni 10.

Tutti i certificati di servizio didattico debbono indicare con precisione, per ciascun anno, la data dell'inizio e della cessazione del servizio stesso e il numero delle ore settimanali di insegnamento. Qualora il servizio di insegnante sia stato iniziato in ritardo per motivi dipendenti dallo stato di guerra, ciò dovrà essere chiaramente indicato nei relativi certificati.

I certificati attestanti il servizio prestato negli istituti parificati o legalmente riconosciuti debbono indicare gli estremi del decreto di concessione del riconoscimento legale degli istituti stessi, ovvero delle singole classi quando si tratti di riconoscimento concesso gradualmente.

I certificati di servizio prestato negli anni scolastici dal 1945-46 in poi, se rilasciati da istituti statali o pareggiati debbono contenere l'indicazione della qualifica.

Qualunque servizio scolastico per il quale non sia prescritto, ai sensi del precedente comma, l'indicazione della qualifica, recherà la dichiarazione del capo di istituto che esso sia stato prestato « senza demerito ». Tale dichiarazione può essere rilasciata quando dagli atti non risultino provvedimenti disciplinari o note di demerito a carico degli interessati; sono validi anche i certificati che siano stati rilasciati a suo tempo con la dizione di « servizio lodevole », purchè contengano

tutti gli altri dati indicati nei commi precedenti. Nei casi in cui i capi d'istituto non siano in grado di rilasciare la dichiarazione di « senza demerito », gli interessati potranno rivolgersi, qualora si tratti di servizio prestato nelle scuole secondarie, al provveditore agli studi competente, che, a tale scopo, è autorizzato a rilasciarla sulla scorta delle note di qualifica esistenti agli atti e di altri eventuali elementi in suo possesso.

I certificati di servizio, se rilasciati da istituti di istruzione media o elementare, debbono essere autenticati dal competente provveditore agli studi; se rilasciati da università o da istituti di istruzione superiore, debbono essere autenticati dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto superiore. I certificati rilasciati dai provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

I servizi non lodevoli tanto scolastici che militari o di istitutore in convitti nazionali, nonchè le pubblicazioni che la Commissione giudichi di valore negativo, sono considerati come titolo di demerito ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti dalla votazione complessiva attribuita ai titoli.

Non saranno prese in considerazione le opere manoscritte o dattilografate.

I disegni e le pitture presentate ai concorsi debbono essere firmate e munite di autenticazione di autorità scolastica o amministrativa, che li attesti eseguiti da chi li presenta. Qualora i predetti lavori siano giacenti presso questo Ministero perchè prodotti per la partecipazione ai concorsi-esami di Stato indetti con i decreti Ministerali 4 luglio 1947, 28 luglio 1948 e 10 settembre 1949 o a quelli a posti di ruolo speciale transitorio indetti con i decreti Ministeriali 5 luglio 1949, 9 luglio 1949 e 24 giugno 1950, gli interessati possono fare ad essi riferimento, elencandoli nella scheda di cui al precedente paragrafo 7 e annotandovi il motivo della omessa presentazione.

Ai fini dell'eventuale valutazione, fra i titoli, di idoneità e altre abilitazioni conseguite in precedenti concorsi a cattedre negli istituti di istruzione media, gli interessati debbono produrre il relativo certificato rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, su carta bollata da L. 24.

Ai fini dell'assegnazione del punteggio previsto per i titoli militari:

gli ex combattenti e gli ex prigionieri di guerra debbono produrre la documentazione per essi prescritta nel paragrafo 10;

i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, debbono produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

§ 10.

Norme particolari per i documenti riguardanti gli ex combattenti, i reduci dalla prigionia e dalla deportazione, i mutilati ed invalidi di guerra e per servizio, i congiunti e gli orfani dei caduti in guerra, i figli degli invalidi, i profughi, e categorie assimilate.

Ai fini dell'applicazione dei criteri di preferenza e dei particolari benefici previsti dalle vigenti disposizioni in favore degli ex combattenti, reduci dalla prigionia e dalla deportazione, mutilati ed invalidi di guerra e per servizio, congiunti ed orfani dei caduti in guerra, figli di invalidi, profughi e categorie assimilate, gli interessati debbono documentare di possedere tali requisiti nel modo appresso indicato.

Gli ex combattenti della guerra 1915-18 debbono presentare la dichiarazione di cui alla circolare 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale del 1922, in carta bollata da L. 24.

Coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, debbono presentare la dichiarazione da rilasciarsi ai sensi della circolare 487 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24.

Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti) debbono produrre, a seconda dell'Arma e Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24, di cui alla circolare 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/OM. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte alle suddette operazioni di guerra.

I partigiani combattenti debbono produrre, qualora la loro qualità non sia documentata mediante la presentazione della dichiarazione integrativa di cui al precedente comma, il documento rilasciato dalle competenti autorità (Commissioni regionali di primo grado o Commissione centrale di secondo grado) che provi il possesso del brevetto di riconoscimento della qualifica di partigiano combattente, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I reduci dalla prigionia debbono presentare una dichiarazione della competente autorità militare, in bollo da L. 24, comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che all'atto del rimpatrio sono stati giudicati favorevolmente, a norma della citata circolare 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito in data 1° agosto 1948.

I reduci dalla deportazione o dall'internamento in territorio nemico debbono presentare apposita attestazione su carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia, nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati ed invalidi di guerra e della lotta di liberazione, e i mutilati ed invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, debbono produrre il certificato mod. 69 del Ministero del tesoro (Direzione generale pensioni di guerra) o copia del decreto di concessione della pensione di guerra o certificato della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimato dalla sede centrale dell'Opera stessa) attestante la qualifica di invalido, ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive modificazioni, con precisazione dei documenti sulla base dei quali essa è stata riconosciuta.

I mutilati ed invalidi per causa di servizio debbono produrre il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dalle competenti amministrazioni centrali ovvero dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione, o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, debbono esibire un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, debbono presentare un certificato in carta bollata da lire 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

I figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, debbono produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale per le pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I congiunti dei caduti, mutilati ed invalidi per servizio, debbono documentare la relazione di parentela con i predetti e produrre l'attestazione dell'amministrazione dalla quale il caduto, il mutilato o invalido dipendeva o dipende, da cui risulti che la morte, la mutilazione o l'invalidità è dipesa da causa di servizio.

I profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, debbono produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948, in carta bollata da L. 24.

I profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, debbono presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948, in carta bollata da L. 24.

§ 11

Presentazione dei documenti e titoli, termini, esclusioni.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della inclusione nelle graduatorie, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione dei requisiti della età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Non saranno accolte domande di ammissione, anche ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione, se pervenute oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma del precedente paragrafo 6, o che non siano state corredate entro il termine stesso di tutti i documenti prescritti.

Saranno esclusi, altresì, coloro che non abbiano restituiti entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti di cui al precedente paragrafo 7.

Qualsiasi istanza o documento relativo ai concorsi-esami di Stato dovrà essere inoltrato per via postale con raccomandata. L'Amministrazione non risponde di quei documenti pervenuti con altro mezzo. Non è consentito includere le domande e i documenti nelle casse contenenti le pitture, i disegni o i lavori presentati per la partecipazione ai concorsi.

I documenti prescritti dal citato paragrafo 7 dovranno essere disposti nell'ordine indicato nel paragrafo stesso e contrassegnati con le medesime lettere minuscole con cui in esso sono distinti. Il candidato dovrà, poi, apporre un numero progressivo su tutti i documenti e titoli allegati alla domanda.

Non è ammesso il riferimento a documenti di rito o titoli presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni, salvo quanto è stabilito nella lettera *i*) del menzionato paragrafo 7 per il titolo di studio, e nel terzultimo comma del precedente paragrafo 9 per i disegni e le pitture. Gli stessi insegnanti di ruolo non possono fare riferimento a documenti e titoli allegati al fascicolo personale.

Coloro che intendono partecipare a più concorsi a cattedre o ad esami di Stato per l'insegnamento medio, indetti con i decreti Ministeriali 27 aprile 1951, debbono presentare domande separate, con l'indicazione, in ciascuna, degli altri concorsi ai quali partecipano. Una sola delle domande, però, deve essere documentata in modo completo; a ciascuna delle altre dovrà essere allegata la ricevuta della tassa di L. 1000 di cui alla lettera *m*) del paragrafo 7, nel caso in cui essa è dovuta, e la scheda, regolarmente compilata, di cui alla lettera *p*) dello stesso paragrafo: su quest'ultima sarà indicato a quale delle domande sono allegati i documenti di rito ed i titoli presentati.

Scaduto il termine indicato nel primo comma del precedente paragrafo 6, non saranno accettati nuovi documenti, titoli o pubblicazioni, o parte di questi, nè saranno consentite sostituzioni anche parziali, di qualsiasi documento o pubblicazione.

I documenti non sono restituiti, fatta eccezione del titolo originale di studio, ai candidati dichiarati vincitori che accettino la nomina.

Agli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano domanda in carta bollata da L. 32, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito dei concorsi ai quali hanno partecipato.

L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni, in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione, sulla condotta civile dell'istante ed in conseguenza di escludere dal concorso il candidato che non risultasse degno di parteciparvi.

Per ciò che riguarda la condotta militare, l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di escludere, anche se concorra l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore.

Non potrà partecipare ai concorsi chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dalle Amministrazioni dello Stato.

L'esclusione dai concorsi potrà aver luogo in qualsiasi momento quando ne siano emersi i motivi, anche durante e dopo l'espletamento delle prove.

In mancanza di comunicazione di esclusione, il candidato si intenderà senz'altro ammesso, (salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore) e dovrà intervenire alle prove scritte o grafiche

di esame che avranno luogo nei giorni che saranno indicati con successivo decreto Ministeriale, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale di questo Ministero, parte II, *senza attendere alcun speciale preavviso od invito da parte del Ministero.*

§ 12.

Sedi delle prove scritte o grafiche.

Le prove scritte o grafiche dei sotto elencati concorsi-esami di Stato per l'insegnamento medio, avranno luogo nelle sedi indicate a fianco di ciascun gruppo:

Concorsi	Sedi
1 — Italiano, latino, storia e geografia negli istituti medi inferiori. 1 cl. — Italiano, latino, greco, storia e geografia nei ginnasi superiori. 3 cl. — Lettere italiane e storia negli istituti magistrali. 4 — Lettere italiane, latine e storia nei licei e istituti magistrali. 5 — Filosofia e storia nei licei e istituti magistrali. A I — Italiano, storia, geografia nelle scuole tecniche e professionali femminili. A II — Lettere italiane e storia negli istituti tecnici. 1 Avv. — Italiano, storia e geografia nelle scuole secondarie di avviamento professionale.	Bari Bologna Cagliari Catania Firenze Genova Milano Napoli Padova Palermo Roma Torino
2 — Matematica negli istituti medi inferiori. 9 — Matematica e fisica nei licei e istituti magistrali. A VI — Matematica nell'istituto tecnico industriale, commerciale e nell'istituto tecnico nautico. A VII — Matematica e fisica nell'istituto tecnico industriale, commerciale e per geometri. 2 Avv. — Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia ed igiene nelle scuole secondarie di avviamento professionale. 3 — Disegno negli istituti medi inferiori. 11 — Disegno nei licei scientifici ed istituti magistrali. 7-*a* — Lingua e letteratura francese negli istituti medi di secondo grado. A V *f* — Lingua e letteratura francese per cattedre di ruolo *A* A IV *f* — Lingua e letteratura francese per cattedre di ruolo *B*. 7-*b* — Lingua e letteratura inglese negli istituti medi di secondo grado. A V *i* — Lingua e letteratura inglese per cattedre di ruolo *A*. A IV *i* — Lingua e letteratura inglese per cattedre di ruolo *B*. 7-*c* — Lingua e letteratura tedesca negli istituti medi di secondo grado. A V *t* — Lingua e letteratura tedesca per cattedre di ruolo *A*. A IV *t* — Lingua e letteratura tedesca per cattedre di ruolo *B*.	Cagliari Firenze Milano Napoli Palermo Roma

Le prove scritte e grafiche dei concorsi-esami di Stato non contemplati nel precedente comma, avranno luogo soltanto nella sede di Roma.

Qualora il candidato, nella sua domanda di ammissione, non abbia indicato la sede nella quale intende sostenere le prove scritte o grafiche, sarà assegnato d'Ufficio ad una delle sedi in cui le prove stesse si svolgeranno.

§ 13.

Norme per la procedura dei concorsi.

Tutti i concorsi indicati nel presente bando sono per titoli ed esami.

L'abilitazione si consegue esclusivamente per esami.

Le prove di esame possono essere scritte, grafiche, pratiche ed orali.

Le prove orali comprendono due esperimenti, da svolgersi secondo le norme stabilite dalla Commissione esaminatrice in modo uniforme per tutti i candidati e da giudicarsi complessivamente. Il primo esperimento consiste in un colloquio entro i limiti del programma. Il secondo esperimento consiste in una lezione, contenuta anch'essa nei limiti del programma, che può essere accompagnata da un saggio di correzione di lavori scritti o grafici o integrata da uno o più esperimenti od esercizi pratici.

Il numero, la specie e le modalità generali e particolari delle prove d'esame, per le singole classi di concorso, sono stabiliti dai regi decreti 27 ottobre 1932, n. 1489, 20 luglio 1934, n. 1186, 22 dicembre 1941, numero 1518 e dai decreti Ministeriali 8 maggio 1933, 12 febbraio 1934 e 16 febbraio 1935 che approvano i programmi vigenti per i concorsi e per le abilitazioni.

Le prove del concorso-esame di Stato di italiano, latino, storia e geografia negli istituti medi inferiori (concorso risultante dalla fusione avvenuta tra le classi 1 e B I, prima esistenti, e dichiarati corrispondenti, a norma della tabella *V* allegata al presente bando) vertono sui programmi approvati con regio decreto 27 ottobre 1932, n. 1489. Quelle dei concorsi-esami di Stato di matematica e disegno negli istituti medi inferiori vertono sui programmi approvati con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1186.

Quando fra i concorrenti vi siano ciechi o mutilati di guerra che si trovino nella impossibilità di eseguire qualche prova con le modalità stabilite, è data facoltà alla Commissione di adottare per essi, in relazione alla natura della minorazione, modalità diverse, sempre che la prova possa offrire sufficienti elementi di giudizio. I candidati che si trovino in tali condizioni debbono espressamente dichiararlo nella domanda di ammissione; debbono, inoltre, inviare un'istanza specifica dieci giorni prima dell'inizio delle prove e presentarsi nel giorno antecedente a ciascuna delle prove stesse all'Ufficio concorsi del Ministero o al Provveditorato agli studi della sede ove devono sostenere la prova scritta o grafica.

Con successivo decreto Ministeriale che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e sul bollettino ufficiale di questo Ministero, parte II, saranno indicati i giorni nei quali cominceranno le prove orali per i concorsi e per gli esami di abilitazione che comprendono le sole prove orali.

I candidati ammessi alle prove orali e pratiche e quelli dei concorsi e degli esami di abilitazione che comprendono solamente prove orali e pratiche o soltanto

prove orali saranno chiamati a gruppi con la indicazione dei rispettivi giorni, direttamente o mediante comunicazione sul bollettino ufficiale, parte II.

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui sono chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza o la carta d'identità, o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale, o il libretto militare (con fotografia), se sono pensionati di guerra, oppure, mancando di tali documenti, la loro fotografia munita della loro firma autenticata dall'autorità comunale di residenza o da un notaio. La firma dell'autorità comunale deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore competente.

§ 14.

Criteri di preferenza nei casi di parità di merito.

Nella formazione delle graduatorie di merito, nei casi di parità di punteggio, i candidati saranno collocati secondo l'ordine di preferenza, di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, e alla legge 15 luglio 1950, n. 539, e cioè:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare,
2) i mutilati ed invalidi di guerra;
3) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;
10) i figli degli invalidi di guerra;
11) i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
13) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
14) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;
15) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano maggiore anzianità di servizio alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione;
18) coloro che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento;
19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

In via subordinata, nelle categorie indicate nei numeri da 1) a 16) e nei numeri 18) e 19) hanno la precedenza coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità dei requisiti, essa è determinata dall'età.

§ 15.

Graduatorie.

Per ogni concorso-esame di Stato, la Commissione compila le seguenti graduatorie:

1) vincitori;
2) ex combattenti;
3) suppletiva;
4) abilitati.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende per ordine di merito (determinato dal voto complessivo assegnato a ciascun concorrente entro il limite massimo di 100 punti per le prove d'esame, i titoli e i titoti militari, tenuto conto dei criteri di preferenza di cui al precedente paragrafo 14), e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano riportato almeno 7/10 dei punti assegnati alle prove scritta o grafica ed orale, con non meno di 6/10 per ognuna di esse, e che abbiano conseguito almeno 7/10 nella votazione complessiva.

Limitatamente, però, ai concorsi indicati nel precedente paragrafo 2, per essere compresi nella graduatoria dei vincitori, basterà che i candidati abbiano raggiunto una votazione complessiva non inferiore ai 60/100, riportando non meno di 6/10 in ognuna delle prove di esame.

Ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1832, si indicherà, nelle graduatorie dei vincitori, quali siano i mutilati ed invalidi di guerra, vedove dei militari o assimilati morti in reparti combattenti e categorie assimilate.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori sarà riservato, a norma dell'art. 9 della legge 7 giugno 1950, n. 375, il numero dei posti stabilito a favore degli invalidi di guerra che non occupino già un ufficio di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato e che abbiano conseguito, nei modi prescritti, una votazione complessiva di 70/100, per tutti i concorsi, fatta eccezione per quelli indicati nel precedente paragrafo 2, per i quali la votazione complessiva minima è abbassata, a norma del già citato decreto legislativo n. 373, a 60/100. Per la determinazione di tale aliquota sarà tenuto conto degli invalidi che nella graduatoria fossero già compresi per esclusivo effetto della votazione conseguita.

Alla graduatoria dei vincitori segue, agli effetti della nomina in ruolo, la graduatoria di tutti gli altri concorrenti che, avendo riportato almeno 7/10 dei punti assegnati alle prove, con non meno di 6/10 per ognuna di esse, conseguano, nella votazione complessiva, almeno 70/100, e abbiano comprovato di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 30 del regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413, e successive modificazioni ed estensioni, e cioè siano ex combattenti, oppure reduci dalla prigionia o dalla deportazione, oppure vedove di militari o assimilati morti in reparti combattenti o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti combattenti, e candidate assimilate, oppure orfani di guerra ed assimilati, oppure profughi.

Limitatamente ai concorsi indicati nel precedente paragrafo 2, saranno applicate, per l'assunzione in ruolo dei candidati compresi nelle graduatorie combattenti, le disposizioni contenute nel citato decreto legislativo n. 373.

La Commissione giudicatrice, dopo la graduatoria dei vincitori e la seconda eventuale degli ex combattenti, formerà una graduatoria suppletiva, designando, a norma dei regi decreti 18 luglio 1932, n. 1045 e 14 mar-

zo 1938, n. 829, e in numero non superiore ad un quarto di quello dei vincitori, per ordine di merito, gli altri concorrenti che abbiano riportato almeno 7/10 dei punti assegnati alle prove, con non meno di 6/10 per ognuna di esse, ed abbiano conseguito una votazione complessiva di almeno 70/100. Per i concorsi indicati nel precedente paragrafo 2, tale limite della votazione complessiva è abbassato a 60/100, con non meno di 6/10 in ognuna delle prove d'esame. Qualora il numero dei vincitori sia inferiore a quattro, la Commissione farà luogo ad una sola designazione.

I concorrenti compresi nella graduatoria suppletiva potranno essere nominati, a norma del regio decreto 14 marzo 1938, n. 829, entro novanta giorni dalla data del decreto che approva le graduatorie, qualora, per rinuncia dei vincitori o per altra causa, si rendano disponibili alcuni dei posti messi a concorso, e qualora gli ex combattenti compresi nella graduatoria relativa possano essere sistemati in altri posti disponibili.

Nella graduatoria degli abilitati la Commissione comprende tutti e soltanto i concorrenti che siano stati ammessi in base ad uno dei titoli di categoria *b*) indicati nelle annesse tabelle e che abbiano riportato, per ognuna delle prove d'esame, un voto non inferiore a 6/10. Nella predetta graduatoria sono compresi anche i concorrenti che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori e che siano stati ammessi al concorso in base ad uno dei titoli di categoria *b*).

Nei semplici esami di abilitazione sarà formata la sola graduatoria degli abilitati, nella quale saranno compresi tutti i candidati che abbiano riportato, per ognuna delle prove d'esame, un voto non inferiore a 6/10.

§ 16.

Per ogni concorso-esame di Stato, la Commissione compilerà, inoltre, agli effetti della legge 19 gennaio 1942, n. 86, concernente disposizioni particolari per le scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche, due graduatorie: la prima degli idonei, la seconda degli abilitati.

Nella prima graduatoria saranno compresi, per ordine di merito, i candidati, i quali, avendo chiesto di partecipare ai concorsi-esami di Stato anche allo scopo del conseguimento della idoneità, abbiano riportato nei modi prescritti una votazione complessiva di almeno settanta su cento.

Nella seconda graduatoria saranno compresi, invece, per ordine di merito, i candidati che abbiano ripetuto o sostenuto i concorsi-esami di Stato conseguendo l'abilitazione richiesta. In tale graduatoria la Commissione esaminatrice non comprenderà i candidati di cui alla lettera *a*) del precedente paragrafo 4 i quali abbiano riportato, nelle prove d'esame, una votazione complessiva inferiore a sette decimi.

§ 17.

Rilascio dei diplomi e dei certificati di abilitazione all'insegnamento medio.

I candidati compresi nella graduatoria degli abilitati, per ottenere il relativo diploma di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, di cui alla quinta colonna delle tabelle annesse al presente bando, debbono farne domanda su carta legale da L. 32 al Ministero della pubblica istruzione Ufficio concorsi scuole medie, allegandovi una marca da bollo per tassa fissa da L. 32. Nella domanda dovrà essere chiaramente indicato: il nome, il cognome, la paternità, il luogo e la data di nascita, il concorso o l'esame nel quale conseguirono l'abilitazione. Coloro che sono provvisti di laurea o diploma conseguiti presso le università o presso gli istituti superiori debbono, inoltre, a norma dell'articolo 54 del regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, allegare alla domanda per il rilascio dei diplomi la ricevuta della tassa per le Opere universitarie, versata alla università o all'istituto presso il quale conseguirono il titolo di studio, con l'indicazione esatta dell'abilitazione, per la quale la domanda stessa è stata prodotta.

I candidati che hanno conseguito l'idoneità o l'abilitazione agli effetti della legge 19 gennaio 1942, n. 86, potranno ottenere il diploma o il certificato attenendosi alle istruzioni di cui sopra.

§ 18.

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o espressamente qui richiamato, tengono luogo i regolamenti approvati con i regi decreti 9 dicembre 1926, n. 2480, 5 luglio 1934, n. 1185, 27 gennaio 1933, n. 153, e successive modificazioni.

I provveditori agli studi e i presidi degli istituti di istruzione media daranno la più ampia diffusione al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 aprile 1951

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1951
Registro Pubblica Istruzione n. 19, *foglio n.* 341 — MAGNASCO

Concorsi per titoli a cattedre negli istituti statali di istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica e nelle scuole secondarie di avviamento professionale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento dell'istruzione media classica, scientifica e magistrale;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica, e 22 aprile 1932, n. 490 sul riordinamento delle scuole secondarie di avviamento professionale;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188, sulla istituzione del ruolo dei professori di storia dell'arte nei licei classici;

Visto il regio decreto 21 dicembre 1923, n. 2909, sugli esami di Stato per l'esercizio delle professioni;

Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, che approva il regolamento sullo stato dei presidi e dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno degli istituti Statali di istruzione media;

Visti i regi decreti 9 dicembre 1926, n. 2480, 27 gennaio 1933, n. 153, e 5 luglio 1934, n. 1185, che approvano i regolamenti per i concorsi a cattedre negli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, e nelle scuole secondarie di avviamento professionale,

Visto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, relativo alla approvazione delle nuove tabelle delle classi dei

concorsi esami di Stato per l'insegnamento negli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1034, relativo alla valutazione del servizio elementare e medio per i concorsi a cattedre;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 21 aprile 1947, n. 373, contenente norme per il conferimento di cattedre negli istituti e scuole di istruzione elementare e media a candidati reduci e non reduci e ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, sull'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per la ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, concernenti l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413, concernente provvidenze a favore degli ex combattenti nei concorsi a cattedre nelle scuole medie;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto 6 novembre 1924, n. 1832, contenente disposizioni relative al conferimento di cattedre negli istituti medi di istruzione a favore di mutilati, invalidi, ex combattenti e vedove di guerra;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, col quale vengono concessi benefici agli ex combattenti nelle assunzioni a posti di ruolo nelle pubbliche Amministrazioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, che concede benefici agli orfani di guerra nelle assunzioni ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra ed orfani di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro i quali hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi e ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43 le disposizioni vigenti a favore degli invalidi e dei congiunti dei caduti nella guerra 1915-18 nei concorsi a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che estende ai combattenti o militarizzati e categorie assimilate della guerra 1940-43 le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto 26 maggio 1942, n. 738, che estende agli orfani di guerra i benefici previsti dai vigenti regolamenti per i concorsi a cattedre negli istituti di istruzione media, a favore degli ex combattenti e categorie assimilate;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, sull'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti, ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, che, ai fini delle assunzioni ai pubblici impieghi, estende ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra i benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, che detta le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati e invalidi e ai congiunti dei caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici spettanti ai mutilati e invalidi di guerra e ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa alla riforma della legge del 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la prescritta autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicata con lettera n. 5947/12106 del 13 aprile 1951 e con telegramma n. 16971 del 26 aprile 1951;

Decreta:

§ 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli a cattedre negli istituti di istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica, e nelle scuole di avviamento;

Tabella 1	Classi di concorso 2	Scuole e cattedre cui i concorsi danno accesso 3	Cattedre messe a concorso 4
3 cl.	Lettere italiane e storia	Istituto magistrale: lingua e lettere italiane e storia	15
5	Filosofia e storia	*a*) Liceo: filosofia, storia ed economia politica *b*) Liceo scientifico: storia filosofia ed economia politica *c*) Istituto magistrale: filosofia e pedagogia	16
7-*a*	Lingua e letteratura francese negli istituti medi di secondo grado	Liceo scientifico: lingua e letteratura francese	5
7-*b*	Lingua e letteratura inglese negli istituti medi di secondo grado	Liceo scientifico: lingua e letteratura inglese	9
7-*c*	Lingua e letteratura tedesca negli istituti medi di secondo grado	Liceo scientifico: lingua e letteratura tedesca	4
7-*d*	Lingua e letteratura spagnola negli istituti medi di secondo grado	Liceo scientifico: lingua e letteratura spagnola	1
10	Scienze naturali, chimica e geografia	*a*) Liceo: scienze naturali, chimica e geografia *b*) Liceo scientifico: scienze naturali, chimica e geografia *c*) Istituto magistrale: scienze naturali, geografia ed igiene	8
14	Storia dell'arte	Liceo: *storia dell'arte*	21
A II	Lettere italiane e storia	Istituti tecnici: lettere italiane e storia	25
A IV-*i*	Lingua e letteratura inglese per cattedre di ruolo B	Scuola tecnica commerciale: lingua inglese	14
A IV-*t*	Lingua e letteratura tedesca per cattedre di ruolo B	Scuola tecnica commerciale: lingua tedesca	1
A IV-*s*	Lingua e letteratura spagnola per cattedre di ruolo B	Scuola tecnica commerciale: lingua spagnola	1
A V-*f*	Lingua e letteratura francese per cattedre di ruolo A	Istituto tecnico industriale commerciale e nautico: lingua francese	3
A V-*t*	Lingua e letteratura tedesca per cattedre di ruolo A	Istituto tecnico industriale commerciale e nautico: lingua tedesca	4
D XII	Tessitura e disegno tessile	Scuola tecnica a indirizzo industriale per tessili: tecnologia, tessitura e disegno tessile	1
E XV	Tecnologia delle costruzioni. Impianto del cantiere. Estimo	Istituto tecnico industriale per edili: impianto ed organizzazione del cantiere e tecnologia delle costruzioni. Laboratorio tecnologico edile. Resistenza dei materiali. Estimo	1
G I	Scienze naturali e geografia generale ed economica	Istituto tecnico commerciale: scienze naturali, geografia generale ed economica, chimica e merceologia.	2
G II	Geografia generale ed economica	Istituto tecnico commerciale: geografia generale ed economica	1
G IV	Ragioneria e tecnica commerciale	Istituto tecnico commerciale: computisteria, ragioneria e tecnica commerciale, dogane e trasporti. Computisteria, ragioneria ed esercitazioni. Tecnologia commerciale, dogane e trasporti, ragioneria e tecnica amministrativa delle aziende industriali in genere e tessili laniere in particolare	15
J VI	Teoria e costruzione della nave	Istituto tecnico nautico: teoria della nave, meccanica applicata; disegno di geometria descrittiva, disegno di costruzione navale, elementi di costruzione navale.	1
L I	Matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali, merceologia	Scuola professionale *femminile*: matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali e merceologia, Matematica, nozioni di contabilità	2
3 Avv.	Contabilità economia domestica, elementi di merceologia e disegno professionale	Scuole secondarie di avviamento professionale: contabilità, economia domestica ed elementi di *merceologia, disegno professionale*	2

§ 2.

Ai citati concorsi possono partecipare soltanto i candidati che abbiano riportato nelle prove di esame di un precedente analogo concorso o esame di abilitazione una votazione non inferiore a 6/10.

Sono parimenti ammessi coloro che siano in possesso di un titolo di studio avente pieno valore di abilitazione ai sensi delle tabelle delle classi di concorso approvate con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229.

§ 3.

Il limite massimo di età è di 21 anni compiuti alla data del bando per l'ammissione ai concorsi a cattedre negli istituti di istruzione tecnica; è di 18 anni compiuti alla data del bando per l'ammissione ai concorsi a cattedre di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, e nelle scuole secondarie di avviamento professionale;

Il limite massimo per l'ammissione ai concorsi è di 45 anni compiuti alla data del bando. Tale limite è elevato, per i perseguitati politici e razziali che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, di un numero di anni pari a quello degli anni decorsi dalla data del bando del primo concorso al quale ciascun aspirante non potè partecipare, purchè non abbia superato i 65 anni.

Sono ammessi anche se eccedano il predetto limite massimo di età, i concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori di ruolo, o vincitori di concorsi a cattedre di istituti statali di istruzione media, in attesa della nomina in ruolo;

b) professori e presidi di ruolo di una scuola media pareggiata divenuta statale che non abbiano potuto essere assunti a servizio dello Stato;

c) professori di ruolo di una scuola media pareggiata il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia rilevabile a loro carico nei fatti che determinarono il provvedimento di revoca) o che sia stata soppressa;

d) ex professori di ruolo di pedagogia e morale di soppressi corsi magistrali, giusta l'art. 4 del regio decreto 22 aprile 1923, n. 1140;

e) coloro che abbiano prestato servizio governativo con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite anzidetto;

f) coloro che abbiano prestato servizio di supplente o incaricato negli istituti statali di istruzione media, o, comunque, servizio di straordinario, avventizio, o simile nelle Amministrazioni dello Stato, quando la durata del servizio stesso, riscattabile ai fini della pensione, non sia inferiore all'eccedenza della loro età rispetto al limite predetto:

g) coloro che, alla data del bando, rivestano la qualità di impiegati civili statali di ruolo.

§ 4.

Domande di ammissione ai concorsi.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 32, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Ufficio concorsi scuole medie), entro novanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione delle domande e dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

In ciascuna delle domande di ammissione il candidato dovrà indicare, con chiarezza e precisione, cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita, titolo di studio e università o istituto che lo ha rilasciato, titolo abilitante in base al quale chiede l'ammissione al concorso e anno del conseguimento, tabella e classe del concorso a cui egli chiede di partecipare (secondo le colonne 1 e 2 del prospetto di cui al precedente paragrafo 1), con l'indicazione che trattasi di concorso per soli titoli.

Dalle domande dovrà anche risultare l'indirizzo preciso del candidato, al quale è fatto obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione Ufficio concorsi scuole medie qualunque cambiamento del suo recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico recapito.

Il candidato, poi, dovrà indicare in calce a ciascuna domanda a quali altri concorsi eventualmente abbia chiesto di essere ammesso.

A ciascuna domanda, infine, dovrà essere unita la scheda di cui alla lettera *n*) del seguente paragrafo 5.

§ 5.

Documenti di rito.

A corredo delle domande debbono essere prodotti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta bollata da L. 40, e non certificato. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) certificato di cittadinanza italiana su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Agli effetti del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

c) certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione è, in ogni caso, obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

d) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della pretura del tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica, anche se rilasciato a Roma;

e) certificato di buona condotta morale su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno due anni, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni

dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro il biennio, con la prescritta legalizzazione;

f) stato di famiglia su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Questo documento deve essere presentato solo dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole;

g) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici, tali da impedire l'adempimento dei doveri di insegnante, rilasciato, su carta bollata da L. 24, dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato.

La firma del medico provinciale deve essere legalizzata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, legalizzata dal prefetto.

Tale documento, per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, deve essere rilasciato dal competente ufficio del Comune di residenza e contenere, oltre ad un'esatta descrizione della natura e del grado d'invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza altrui e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo all'adempimento dei doveri d'insegnante.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

h) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e i militari di truppa), regolarmente aggiornata, con marche da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro. La predetta copia deve essere annotata delle eventuali benemerenze di guerra (non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo).

Gli aspiranti che, pur avendo partecipato alle operazioni di leva, non abbiano prestato servizio militare, debbono produrre il certificato di esito di leva in bollo da L. 24, da cui risulti se siano riformati o rivedibili o se, eventualmente, abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi. Il certificato di esito di leva deve contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente ed essere legalizzato dal prefetto.

I militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo, al quale appartengono, attestante la loro posizione, salvo a produrre, all'atto del congendamento, il regolare documento richiesto;

i) diploma originale o certificato relativo all'abilitazione, in base alla quale si domanda l'ammissione, secondo le tabelle (colonna 3) annesse al presente bando.

l) originale o copia autentica legalizzata del titolo di studio posseduto.

I titoli di studio conseguiti entro il 31 dicembre 1925, agli effetti dell'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono essere muniti dell'indicazione (o di relativa dichiarazione in carta legale da L. 24) che essi hanno valore di abilitazione.

Sono esonerati dal produrre il documento di cui alla presente lettera *l*) coloro il cui titolo di studio sia giacente presso questo Ministero a corredo delle domande di partecipazione ai concorsi-esami di Stato indetti con i decreti Ministeriali 4 luglio 1947, 28 luglio 1948 e 10 settembre 1949, o a quelli a posti di ruolo speciale transitorio indetti con i decreti Ministeriali 5 luglio 1949, 9 luglio 1949 e 24 giugno 1950. Essi, però, debbono dichiararlo esplicitamente su foglio a parte in carta libera;

m) certificato, su carta bollata da L. 24, attestante i punti riportati all'esame in cui è stato conseguito il titolo abilitante, in base al quale viene richiesta l'ammissione al concorso, rilasciato dall'Ufficio concorsi del Ministero della pubblica istruzione o, se si tratta di laurea abilitante, dall'università o istituto superiore presso il quale essa è stata conseguita, sempre che detto punteggio già non risulti dal titolo, di cui alle precedenti lettere *i*) ed *l*).

Se il predetto certificato è rilasciato da un direttore di segreteria di università o di istituto superiore, la firma deve essere autenticata dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto superiore.

Gli istanti forniti di abilitazione sono, altresì, tenuti a presentare il certificato attestante i punti riportati nell'esame finale sostenuto per il conseguimento della laurea o del corrispondente titolo di studio;

n) scheda conforme al modello stabilito dal Ministero della pubblica istruzione e messa in distribuzione presso i Provveditori agli studi.

Nell'interesse dello stesso aspirante, tale scheda deve essere compilata in modo chiaro ed esatto e con precisi riferimenti ai documenti presentati.

§ 6.

Norme riguardanti i documenti di rito.

I certificati di cui al precedente paragrafo devono essere conformi alle vigenti disposizioni di bollo.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi sono rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) debbono essere di data non anteriore di più di tre mesi a quella del presente bando.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni statali, con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro permanenza in servizio, con diritto a pensione a carico dello Stato, alla data di pubblicazione del presente bando, mediante la presentazione della copia del loro stato di servizio in carta bollata da L. 40, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I candidati non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *g*), *h*), del precedente paragrafo, un certificato (in carta bollata da L. 24) rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

La mancanza anche di uno solo dei documenti di cui al precedente paragrafo 5 importa la esclusione dai concorsi. Quando qualcuno dei predetti documenti sia

formalmente imperfetto, il Ministero assegnerà al candidato un termine non superiore a quindici giorni per la regolarizzazione.

I religiosi che partecipino ai concorsi a cattedre dovranno presentare la prescritta autorizzazione della competente autorità diocesana.

§ 7.

Titoli.

Ai documenti prescritti per l'ammissione i candidati possono aggiungere tutti quei titoli, pubblicazioni e lavori che ritengano opportuni nel proprio interesse.

Saranno presi in considerazione soltanto i titoli risultanti da regolari documenti rilasciati dalle competenti autorità ai sensi delle vigenti disposizioni ed espressamente prodotti dai candidati ai fini della valutazione medesima.

Il servizio di insegnante è valutabile fra i titoli se prestato, dopo il conseguimento della laurea o del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, in istituti statali, pareggiati, o legalmente riconosciuti, tanto come professore di ruolo, quanto come supplente o incaricato, purchè il servizio stesso abbia avuto almeno la durata di sette mesi complessivi, con non meno di sei ore settimanali di insegnamento, salvo che non si tratti di insegnamento in un intero corso che per se stesso comporti meno di sei ore.

Tra i titoli didattici sarà anche valutato, a norma delle disposizioni vigenti in materia, il lodevole servizio prestato per un anno almeno nei convitti nazionali in qualità di istitutore di ruolo o istitutore assistente, dopo il conseguimento della laurea, nonchè il servizio di insegnante elementare prestato, dopo il 22° anno di età, per l'intero anno scolastico e per un massimo di anni 10.

Tutti i certificati di servizio didattico debbono indicare con precisione, per ciascun anno, la data dell'inizio e della cessazione del servizio stesso e il numero delle ore settimanali d'insegnamento. Qualora il servizio di insegnante sia stato iniziato in ritardo per motivi dipendenti dallo stato di guerra, ciò dovrà essere chiaramente indicato nei relativi certificati.

I certificati attestanti il servizio prestato negli istituti parificati, o legalmente riconosciuti, debbono indicare gli estremi del decreto di concessione del riconoscimento legale degli istituti stessi, ovvero delle singole classi quando si tratti di riconoscimento concesso gradualmente.

I certificati di servizio prestato negli anni scolastici dal 1945-46 in poi, se rilasciati da istituti statali o pareggiati, debbono contenere l'indicazione della qualifica.

Qualunque servizio scolastico per il quale non sia prescritto, ai sensi del precedente comma, l'indicazione della qualifica, recherà la dichiarazione del capo di istituto che esso sia stato prestato « senza demerito ». Tale dichiarazione può essere rilasciata quando dagli atti non risultino provvedimenti disciplinari o note di demerito a carico degli interessati; sono validi anche i certificati che siano stati rilasciati a suo tempo con la dizione di « servizio lodevole », purchè contengano tutti gli altri dati indicati nei commi precedenti. Nei casi in cui i capi d'istituto non siano in grado di rilasciare la dichiarazione di « senza demerito », gli interessati potranno rivolgersi, qualora si tratti di servizio prestato nelle scuole secondarie, al provveditore agli studi competente, che, a tale scopo, è autorizzato a rilasciarla sulla scorta delle note di qualifica esistenti agli atti e di altri eventuali elementi in suo possesso.

I certificati di servizio, se rilasciati da istituti di istruzione media o elementare, debbono essere autenticati dal competente provveditore agli studi; se rilasciati da università o da istituti d'istruzione superiore, debbono essere autenticati dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto superiore. I certificati rilasciati dai provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

I servizi non lodevoli tanto scolastici che militari o di istitutore in convitti nazionali, nonchè le pubblicazioni che la Commissione giudichi di valore negativo, sono considerati come titolo di demerito ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti dalla votazione complessiva attribuita ai titoli.

Non saranno prese in considerazione le opere manoscritte o dattilografate.

Ai fini dell'eventuale valutazione, fra i titoli, di idoneità ed altre abilitazioni conseguite in precedenti concorsi a cattedre negli istituti di istruzione media, gli interessati debbono produrre il relativo certificato rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, su carta bollata da L. 24.

Ai fini dell'assegnazione del punteggio previsto per i titoli militari:

gli ex combattenti e gli ex prigionieri di guerra debbono produrre la documentazione per essi prescritta nel successivo paragrafo 8;

i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, debbono produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

§ 8.

Norme particolari per i documenti riguardanti gli ex combattenti, i reduci dalla prigionia e dalla deportazione, i mutilati ed invalidi di guerra e per servizio, i congiunti e gli orfani dei caduti in guerra, i figli degli invalidi, i profughi, e categorie assimilate.

Ai fini dell'applicazione dei criteri di preferenza e dei particolari benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti, reduci dalla prigionia e dalla deportazione, mutilati ed invalidi di guerra e per servizio, congiunti ed orfani di caduti in guerra, figli di invalidi, profughi e categorie assimilate, gli interessati debbono documentare di possedere tali requisiti nel modo appresso indicato.

Gli ex combattenti della guerra 1915-18 debbono presentare la dichiarazione di cui alla circolare 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale del 1922, in carta bollata da L. 24.

Coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, debbono presentare la dichiarazione da rilasciarsi ai sensi della circolare 487 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24.

Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) debbono produrre, a seconda dell'Arma

e Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24, di cui alla circolare 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/OM. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte alle suddette operazioni di guerra.

I partigiani combattenti debbono produrre, qualora la loro qualità non sia documentata mediante la presentazione della dichiarazione integrativa di cui al precedente comma, il documento rilasciato dalle competenti autorità (Commissioni regionali di primo grado o Commissione centrale di secondo grado) che provi il possesso del brevetto di riconoscimento della qualifica di partigiano combattente, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I reduci dalla prigionia debbono presentare una dichiarazione della competente autorità militare, in bollo da L. 24, comprovante tale loro qualità, munita della annotazione che all'atto del rimpatrio sono stati giudicati favorevolmente, a norma della citata circolare 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito in data 1° agosto 1948.

I reduci dalla deportazione e dall'internamento in territorio nemico debbono presentare apposita attestazione su carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia, nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati ed invalidi di guerra e della lotta di liberazione, e i mutilati ed invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, debbono produrre il certificato mod. 69 del Ministero del tesoro (Direzione generale pensioni di guerra) o copia del decreto di concessione della pensione di guerra o certificato della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimato dalla sede centrale dell'Opera stessa) attestante la qualifica di invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive modificazioni, con precisazione dei documenti sulla base dei quali essa é stata riconosciuta.

I mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dalle competenti amministrazioni centrali ovvero dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* numero 83 dell'8 aprile 1948.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione, e dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, debbono esibire una certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, debbono presentare un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

I figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 debbono produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale per le pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I congiunti dei caduti, mutilati ed invalidi per servizio debbono documentare la relazione di parentela con i predetti e produrre l'attestazione dell'Amministrazione dalla quale il caduto, il mutilato o l'invalido dipendeva o dipende, da cui risulti che la morte, la mutilazione o l'invalidità è dipesa da causa di servizio.

I profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, debbono produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948, in carta bollata da L. 24.

I profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, debbono presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948, in carta bollata da L. 24.

§ 9.

Presentazioni dei documenti e titoli, termini, esclusioni.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti dell'inclusione nelle graduatorie debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione dei requisiti dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Non saranno accolte domande di ammissione, se pervenute oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma del paragrafo 4 o che non siano state corredate, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti.

Saranno esclusi, altresì, coloro che non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti di cui al paragrafo 5.

Qualsiasi istanza o documento relativo ai concorsi dovrà essere inoltrato per via postale con raccomandata. L'Amministrazione non risponde di quei documenti pervenuti con altro mezzo.

I documenti prescritti dal citato paragrafo 5 dovranno essere disposti nell'ordine indicato nel paragrafo stesso e contrassegnati con le medesime lettere minuscole con cui in esso sono distinti. Il candidato dovrà, poi, apporre un numero progressivo su tutti i documenti e titoli allegati alla domanda.

Non è ammesso il riferimento a documenti di rito o titoli presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni, salvo quanto è stabilito nella lettera *l*) del menzionato paragrafo 5. Gli stessi insegnanti di ruolo non possono fare riferimento a documenti e titoli allegati al loro fascicolo personale.

Coloro che intendono partecipare a più concorsi indetti con i decreti Ministeriali 27 aprile 1951, debbono presentare domande separate, con la indicazione, in ciascuna, degli altri concorsi ai quali partecipano. Una sola delle domande, però, deve essere documentata in modo completo; a ciascuna delle altre dovrà essere allegata la scheda, regolarmente compilata, di cui alla lettera *n*) del precedente paragrafo 5, e su questa sarà indicato a quale delle domande sono allegati i documenti di rito ed i titoli.

Scaduto il termine indicato nel primo comma del paragrafo 4, non saranno accettati nuovi documenti, titoli, o pubblicazioni, o parti di questi, nè saranno consentite sostituzioni, anche parziali, di qualsiasi documento o pubblicazione.

I documenti non sono restituiti, fatta eccezione del titolo originale di studio, ai candidati dichiarati vincitori che accettino la nomina.

Agli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso straordinario o giurisdizionale, salvo che ne facciano domanda in carta bollata da L. 32, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito dei concorsi ai quali hanno partecipato.

L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione, sulla condotta civile dell'istante ed in conseguenza di escludere dal concorso il candidato che non risultasse degno di parteciparvi.

Per ciò che riguarda la condotta militare, l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di escludere, anche se concorra l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore.

Non potrà partecipare ai concorsi chi sia stato destituito, revocato, o licenziato per motivi disciplinari dalle Amministrazioni dello Stato.

L'esclusione dai concorsi potrà aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante e dopo l'espletamento dei concorsi stessi.

In mancanza di comunicazione di esclusione, il candidato si intenderà senz'altro ammesso.

§ 10.

Norme per la procedura dei concorsi. Criteri di preferenza.

Tutti i concorsi indicati nel presente bando sono per titoli.

Le Commissioni giudicatrici, effettuata la valutazione dei titoli presentati da ciascun concorrente, procederanno alla somma dei voti riportati nelle prove di esame superate in precedenza con quelli da esse assegnati ai titoli; quindi comprenderanno nella graduatoria dei vincitori, per ordine di merito (determinato dal voto complessivo assegnato a ciascun candidato entro il limite massimo di 100 punti per le predette prove di esame, i titoli e i titoli militari) e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i candidati che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore ai 60/100.

Le Commissioni stesse stabiliranno il punteggio da attribuire ai titoli di studio aventi pieno valore di abilitazione.

Nella formazione delle graduatorie di merito, nei casi di parità di punteggio, i candidati saranno collocati secondo l'ordine di preferenza, di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, e alla legge 15 luglio 1950, n. 539, e cioè:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati e invalidi di guerra;

3) i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

4) i mutilati e invalidi per servizio;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

10) i figli degli invalidi di guerra;

11) i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

13) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

14) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

15) le madri, le vedove non rimaritate, e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano maggiore anzianità di servizio alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione;

18) coloro che rivestono la qualifica di ufficiale di complemento;

19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

In via subordinata, nelle categorie indicate nei numeri da 1) a 16) e nei numeri 18) e 19), hanno la precedenza coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dall'età.

§ 11.

Graduatorie.

Per ogni concorso la Commissione compila le seguenti graduatorie:

1) vincitori;

2) ex combattenti;

3) suppletiva.

Nella graduatoria dei vincitori, formata secondo le norme contenute nel precedente paragrafo 10, sarà riservato, a norma dell'art. 9 della legge 7 giugno 1950, n. 375, il numero dei posti stabilito a favore dei muti-

lati ed invalidi di guerra che non occupino già un ufficio di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato e che abbiano conseguito, nel modo anzidetto, una votazione complessiva di almeno 60/100.

Ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1832, si indicherà, nelle graduatorie dei vincitori, quali siano i mutilati ed invalidi di guerra, vedove dei militari e assimilati morti in reparti combattenti o a causa di ferite e di malattie contratte nei reparti stessi.

Alla graduatoria dei vincitori segue, agli effetti della nomina in ruolo secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, la graduatoria di tutti gli altri concorrenti che, avendo riportato almeno 7/10 dei punti assegnati alle prove, conseguano nella votazione complessiva almeno 70/100, e abbiano comprovato di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 30 del regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413, e successive modificazioni ed estensioni, e cioè siano ex combattenti oppure reduci dalla prigionia o dalla deportazione, oppure vedove di militari o assimilati morti in reparti combattenti o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti combattenti e candidate assimilate, oppure orfani di guerra ed assimilati oppure profughi.

La Commissione giudicatrice, dopo la graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli ex combattenti, formerà la graduatoria suppletiva, designando, a norma dei regi decreti 18 luglio 1932, n. 1045, e 14 marzo 1938, n. 829, e in numero non superiore a un quarto di quello dei vincitori, per ordine di merito, gli altri concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 60/100. Qualora il numero dei vincitori sia inferiore a quattro, la Commissione farà luogo ad una sola designazione.

I concorrenti compresi nella graduatoria suppletiva, potranno essere nominati, a norma del regio decreto 14 marzo 1938, n. 829, entro novanta giorni dalla data del decreto che approva le graduatorie, qualora, per rinuncia dei vincitori o per altra causa, si rendano disponibili alcuni dei posti messi al concorso, e qualora gli ex combattenti compresi nella graduatoria relativa possano essere sistemati in altri posti disponibili.

§ 12.

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o espressamente qui richiamato, tengono luogo i regolamenti approvati con i regi decreti 9 dicembre 1926, n. 2480, 5 luglio 1934, n. 1185, 27 gennaio 1933, n. 153, e successive modificazioni.

I provveditori agli studi e i presidi degli istituti di istruzione media daranno la più ampia diffusione al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 aprile 1951

Il Ministro : GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1951
Registro Pubblica istruzione n. 19, *foglio n.* 339. — MAGNASCO

Concorsi per esami e titoli, riservati ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, a cattedre negli istituti statali di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e nelle scuole secondarie di avviamento professionale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento dell'istruzione media classica, scientifica e magistrale;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica e 22 aprile 1932, n. 490, sul riordinamento delle scuole secondarie di avviamento professionale;

Vista la legge 1° luglio 1940, n. 899, sulla istituzione della scuola media;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sugli esami di Stato per l'esercizio delle professioni;

Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, che approva il regolamento sullo stato dei presidi e dei professori e del personale assistente di segreteria e subalterno degli istituti statali di istruzione media;

Visti i regi decreti 9 dicembre 1926, n. 2480, 27 gennaio 1933, n. 153, e 5 luglio 1934, n. 1185, che approvano i regolamenti riguardanti i concorsi esami di Stato negli istituti di istruzione media, classica, magistrale e tecnica, e nelle scuole secondarie di avviamento professionale;

Visti i regi decreti 27 ottobre 1932, n. 1489, 20 luglio 1934, n. 1186, 22 dicembre 1941, n. 1518, e i decreti Ministeriali 8 maggio 1933, 12 febbraio 1934 e 16 febbraio 1935, che approvano i programmi stabiliti per i concorsi-esami di Stato nei predetti istituti e scuole;

Visto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, relativo all'approvazione delle nuove tabelle delle classi dei concorsi-esami di Stato per l'insegnamento negli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1034, relativo alla valutazione del servizio elementare e medio per i concorsi a cattedre;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 2 febbraio 1946, n. 483, concernente l'aumento della tassa per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per effetto del quale un terzo dei posti disponibili alla data di entrata in vigore del decreto stesso nel grado iniziale dei ruoli organici dei gruppi *A*, *B* e *C* debbono essere conferiti mediante concorso riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, in possesso del prescritto titolo di studio;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413, concernente provvidenze a favore degli ex combattenti nei concorsi a cattedre nelle scuole medie;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto 6 novembre 1924, n. 1832, contenente disposizioni relative al conferimento di cattedre negli istituti medi di istruzione a favore di mutilati, invalidi, ex combattenti e vedove di guerra;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, col quale vengono concessi benefici agli ex combattenti nelle assunzioni a posti di ruolo nelle pubbliche Amministrazioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, che concede benefici agli orfani di guerra nelle assunzioni ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro i quali hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che estende ai combattenti della guerra 1940-43 le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto 26 maggio 1942, n. 738, che estende agli orfani di guerra i benefici previsti dai vigenti regolamenti per i concorsi a cattedre negli istituti di istruzione media a favore degli ex combattenti e categorie assimilate;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, sull'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate della guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, che detta le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando di concorso, già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Vista la prescritta autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicata con lettera n. 5947/12106 del 13 aprile 1951;

Decreta:

§ 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a cattedre nelle scuole e negli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale:

Tabella 1	Classi dei concorsi 2	Istituti, scuole e cattedre cui i concorsi danno accesso 3	Prove richieste 4	Cattedre messe a concorso 5
1	Italiano, latino, storia e geografia	Istituti medi inferiori: italiano, latino, storia e geografia	Scritta e orale	296
2	Matematica	Istituti medi inferiori: matematica	Scritta e orale	127
3	Disegno	Istituti medi inferiori: disegno	Grafica e orale	78
2-*cl.*	Lettere classiche	Liceo: lettere greche e latine	Scritta e orale	17
4	Lettere italiane, latine e storia	*a*) Liceo: lettere italiane e latine *b*) liceo scientifico: lettere italiane e latine *c*) istituto magistrale: lingua e lettere latine e storia	Due prove scritte (una in lingua italiana e l'altra in lingua latina), prova orale	37
5	Filosofia e storia	*a*) Liceo: filosofia, storia ed economia politica *b*) Liceo scientifico: filosofia, storia ed economia politica *c*) istituto magistrale: filosofia e pedagogia	Scritta e orale	18
7-*a*	Lingua e letteratura francese negli istituti medi di secondo grado	Liceo scientifico: lingua e letteratura francese	Due prove scritte, prova orale	5
7-*b*	Lingua e letteratura inglese negli istituti medi di secondo grado	Liceo scientifico: lingua e letteratura inglese	Due prove scritte, prova orale	6
7-*c*	Lingua e letteratura tedesca negli istituti medi di secondo grado	Liceo scientifico: lingua e letteratura tedesca	Due prove scritte, prova orale	12
9	Matematica e fisica	*a*) Liceo: matematica e fisica *b*) Liceo scientifico: matematica e fisica *c*) Istituto magistrale: matematica e fisica	Scritta, orale	20
11	Disegno	*a*) Liceo scientifico: disegno *b*) Istituto magistrale: disegno	Grafica, orale	7

Tabella 1	Classi dei concorsi 2	Istituti, scuole e cattedre cui i concorsi danno accesso 3	Prove richieste 4	Cattedre messe a concorso 5
A-II	Lettere italiane e storia	Istituti tecnici: lettere italiane e storia	Scritta orale	8
A-IV-*i*	Lingua e letteratura inglese per cattedre di ruolo *B*	Scuola tecnica commerciale: lingua inglese	Due prove scritte, prova orale	21
A-IV-*t*	Lingua e letteratura tedesca per cattedre di ruolo *B*	Scuola tecnica commerciale: lingua tedesca	Due prove scritte, prova orale	2
A-V-*i*	Lingua e letteratura inglese per cattedre di ruolo *A*	Istituto tecnico industriale, commerciale e nautico: lingua inglese	Due prove scritte, prova orale	6
A-V-*f*	Lingua e letteratura francese per cattedre di ruolo *A*	Istituto tecnico industriale, commerciale e nautico: lingua francese	Due prove scritta, prova orale	3
A-V-*t*	Lingua e letteratura tedesca per cattedre di ruolo *A*	Istituto tecnico industriale, commerciale e nautico: lingua tedesca	Due prove scritte, prova orale	1
A-VII	Matematica e fisica	Istituto tecnico industriale, commerciale e per geometri: matematica e fisica	Scritta, pratica, orale	14
A-VIII	Chimica e merceologia	Istituto tecnico commerciale: chimica e merceologia. Chimica merceologia generale; mineralogia tecnica ed esercitazioni Istituto tecnico industriale e per geometri: chimica	Scritta, pratica, orale	2
A-XI	Costruzioni e disegno di costruzioni	Istituto tecnico industriale e per geometri: costruzioni edili, stradali e idrauliche, disegno di costruzioni. Costruzioni e disegno di costruzioni	Scritta, grafica orale	6

Tabella 1	Classi dei concorsi 2	Istituti, scuole e cattedre cui i concorsi danno accesso 3	Prove richieste 4	Cattedre messe a concorso 5
B-I	Scienze fisiche e naturali e industrie agrarie	Scuola tecnica agraria: elementi di fisica, scienze naturali, patologia vegetale, elementi di chimica, industrie agrarie, caseificio	Scritta, pratica, orale	1
C-I	Scienze naturali, geografia e patologia vegetale	Istituto tecnico agrario: scienze naturali, geografia e patologia vegetale, patologia viticolo-enologica, zimotecnia. Scienze naturali, geografia, patologia et entomologia orticole Scienze, naturali, patologia vegetale, patologia dell'olivo. Scienze naturali, patologia vegetale, botanica e patologia del tabacco	Scritta, pratica, orale	2
C-II	Chimica e industrie agrarie	Istituto tecnico agrario: chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie, chimica viticolo-enologica. Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie, chimica e tecnologia olearia Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie, industrie lattiera e casearia.	Scritta, due prove pratiche, orale	2
C-V	Economia ed estimo rurale	Istituto tecnico agrario: Economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario Economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario, economia montana	Due prove scritte, pratica, orale	1
		Economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario, produzione economia e commercio del tabacco, estimo, legislazione, contabilità in rapporto al tabacco		
C-XIV	Topografia, costruzioni rurali, meccanica agraria	Istituto tecnico agrario: elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, meccanica agraria Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, costruzioni enologiche; meccanica agraria, meccanica viticolo-enologica. Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, costruzioni orticole Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, complementi di costruzioni e nozioni sulle bonifiche Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, meccanica e costruzioni zootecniche e casearie	Scritta, grafica, orale	1
D-II	Elettrotecnica	Scuola tecnica a indirizzo industriale per meccanici con specializzazione per elettricisti: elementi di elettrotecnica, elettrotecnica ed impianti elettrici, apparecchi elettrici, misure elettriche, ed esercitazioni. Disegno di schemi. Tecnologia delle costruzioni elettro-meccaniche	Scritta, pratica orale	2

Tabella 1	Classi dei concorsi 2	Istituti, scuole e cattedre cui i concorsi danno accesso 3	Prove richieste 4	Cattedre messe a concorso 5
D-IV	Meccanica e disegno professionale	Scuola tecnica a indirizzo industriale per meccanici, tessili, minatori: meccanica e macchine. Disegno professionale	Scritta -grafica, orale	2
D-XII	Tessitura e disegno tessile	Scuola tecnica a indirizzo industriale per tessili: tecnologia, tessitura e disegno tessile	Scritta, pratica, orale	1
G-II	Geografia generale ed economica	Istituto tecnico commerciale: geografia generale ed economica	Scritta, pratica, orale	2
G-IV	Ragioneria e tecnica commerciale	Istituto tecnico commerciale: computisteria, ragioneria e tecnica commerciale, dogane e trasporti. Computisteria ragioneria ed esercitazioni Tecnologia commerciale, dogane e trasporti, ragioneria e tecnica amministrativa delle aziende industriali in genere e tessili laniere in particolare	Scritta, orale	1
G-V	Materie giuridiche ed economiche	Istituto tecnico commerciale: istituzioni di diritto, economia politica, scienza finanziaria e statistica - Istituzioni di diritto. Economia politica. Elementi di scienza finanziaria, statistica. Legislazione sociale. Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di legislazione finanziaria, statistica	Due prove scritte, orale	2
H-I	Agronomia ed estimo	Istituto tecnico per geometri: elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale estimo catastale, contabilità dei lavori	Due prove scritte, orale	6
H-II	Topografia	Istituto tecnico per geometri: topografia e disegno topografico	Scritta, grafica, orale	10
1 Avv.	Italiano, storia e geografia	Scuole secondarie di avviamento professionale: lingua italiana, storia e geografia	Scritta, orale	118
2 Avv.	Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia ed igiene	Scuole secondarie di avviamento professionale: matematica, elementi di scienze fisiche e naturali ed igiene con obbligo di completamento di orario per gli elementi di merceologia	Scritta, orale	151
3 Avv.	Contabilità, economia domestica, elementi di merceologia e disegno professionale	Scuole secondarie di avviamento professionale: contabilità, economia domestica ed elementi di merceologia, disegno professionale.	Scritta, grafica, orale	2

§ 2.

I citati concorsi sono riservati esclusivamente al personale statale di ruolo in possesso del prescritto titolo di studio, di cui alle colonne 3 e 4 delle annesse tabelle.

Per l'ammissione ai predetti concorsi si prescinde dal limite massimo di età. Il limite minimo di età è di 21 anni compiuti alla data del bando per l'ammissione ai concorsi a cattedre in istituti di istruzione tecnica; è di 18 anni compiuti alla data del bando, per l'ammissione ai concorsi a cattedre in istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale e nelle scuole di avviamento professionale.

I candidati che saranno dichiarati vincitori saranno assunti nelle cattedre di insegnamento indicate per ciascuno dei concorsi stessi; tutti i candidati che avranno conseguito una votazione non inferiore ai 6/10 nelle prove scritte o grafiche o pratiche e nelle prove orali, e siano sprovvisti di titoli aventi pieno valore di abilitazione, saranno abilitati all'esercizio professonale dell'insegnamento medio delle classi di concorso cui avranno partecipato.

Le tabelle annesse al presente bando indicano: nella colonna 3, per ognuno dei concorsi, i titoli di ammissione che hanno pieno valore di abilitazione all'insegnamento (titoli di categoria *a*); nella colonna 4, per ognuno dei concorsi, i titoli di ammissione che non hanno pieno valore di abilitazione (titoli di categoria *b*); nella colonna 5 i diplomi di abilitazione allo insegnamento che si rilasciano ai concorrenti dichiarati abilitati, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*); nella colonna 6 gli insegnamenti e gli istituti per i quali i diplomi di abilitazione sono validi.

I candidati che siano sprovvisti del titolo abilitante (categoria *a*) sono tenuti al pagamento della tassa di L. 1000, a mezzo di versamento fatto direttamente (e non per vaglia) ad un procuratore del Registro, che ne rilascia apposita ricevuta mod. 72-*A* da allegarsi alla domanda di ammissione.

Non saranno accolte domande prodotte al solo scopo del conseguimento dell'abilitazione.

§ 3.

Domande di ammissione ai concorsi.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 32, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Ufficio concorsi scuole medie, entro novanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data della presentazione delle domande e dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

In ciascuna delle domande di ammissione ai concorsi il candidato dovrà indicare, con chiarezza e precisione, cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita, titolo di studio in base al quale chiede l'ammissione, anno del conseguimento e università o istituto che lo ha rilasciato, tabella e classe del concorso a cui egli intende partecipare, secondo le colonne 1 e 2 del prospetto di cui al precedente paragrafo 1, con l'indicazione che trattasi di concorso riservato al personale statale di ruolo.

Egli, inoltre, dovrà indicare se intende partecipare al concorso al duplice scopo del conseguimento dell'abilitazione e della cattedra, o se, precedentemente abilitato, della sola cattedra.

Dalle domande dovrà anche risultare l'indirizzo preciso del candidato, al quale è fatto obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione — Ufficio concorsi scuole medie — qualunque cambiamento del suo recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico recapito.

Il candidato dovrà, poi, indicare in calce a ciascuna domanda a quali altri concorsi eventualmente abbia chiesto di essere ammesso.

A ciascuna domanda, infine, dovrà essere unita la scheda di cui alla lettera *h*) del seguente paragrafo 4.

§ 4.

Documenti di rito.

A corredo delle domande debbono essere prodotti i seguenti documenti:

a) copia aggiornata dello stato di servizio civile in carta bollata da L. 40, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, con l'annotazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio. Detto documento deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto;

b) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) regolarmente aggiornata, con marche da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro. La predetta copia deve essere annotata delle eventuali benemerenze di guerra (non è ammessa la presentazione del solo foglio di congedo).

Gli aspiranti che, pur avendo partecipato alle operazioni di leva, non abbiano prestato servizio militare, debbono produrre il certificato di esito di leva in bollo da L. 24, da cui risulti se siano riformati o rivedibili o se, eventualmente, abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi. Il certificato di esito di leva deve contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente ed essere legalizzato dal prefetto;

c) originale o copia autentica legalizzata del titolo di studio, in base al quale si domanda l'ammissione secondo le tabelle (colonne 3 e 4) annesse al presente bando.

I titoli di studio conseguiti entro il 31 dicembre 1925, agli effetti dell'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono essere muniti dell'indicazione (o di relativa dichiarazione in carta legale da L. 24) che essi hanno valore di abilitazione o di sola qualifica accademica.

I maestri elementari ammessi per designazione del Consiglio scolastico provinciale, a norma dell'art. 13 della legge 22 aprile 1932, n. 490, debbono presentare in luogo del predetto documento:

1) il certificato finale di studio in base al quale conseguirono la nomina in ruolo;

2) il certificato di servizio con l'annotazione del provveditore, da cui risultino gli estremi della deliberazione con la quale il titolare è stato designato dal Consiglio scolastico provinciale.

Sono esonerati dal produrre il documento prescritto dalla presente lettera *c*) coloro il cui titolo di studio sia giacente presso questo Ministero a corredo delle domande di partecipazione ai concorsi-esami di Stato indetti con i decreti Ministeriali 4 luglio 1947, 28 luglio 1948 e 10 settembre 1949, o a quelli a posti di ruolo speciale transitorio indetti con decreti Ministeriali 5 luglio 1949, 9 luglio 1949 e 24 giugno 1950. Essi però debbono dichiararlo esplicitamente su foglio a parte in carta libera;

d) certificato su carta bollata da L. 24 attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento della laurea o del diploma. Se il certificato è rilasciato da un direttore di segreteria di università o istituto superiore, la firma deve essere autenticata dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto superiore;

e) ricevuta mod. 72-*A* rilasciata da un procuratore del Registro (e non vaglia postale) comprovante il pagamento della tassa di esame di L. 1000 quando il candidato partecipi al concorso-esame di Stato, in base ad uno dei titoli di categoria *b*).

Tale tassa è dovuta anche da coloro che partecipino ai corrispondenti concorsi ordinari;

f) nel caso di concorrente già abilitato *per la cattedra messa a concorso* certificato relativo alla conseguita abilitazione all'insegnamento medio, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione;

g) fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio, applicata su carta bollata da L. 32. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

h) scheda conforme al modello stabilito dal Ministero della pubblica istruzione e messa in distribuzione presso i Provveditori agli studi.

Nell'interesse dello stesso aspirante, tale scheda deve essere compilata in modo chiaro ed esatto e con precisi riferimenti ai documenti presentati.

§ 5.

Norme riguardanti i documenti di rito.

I certificati di cui al precedente paragrafo debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi sono rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

La mancanza anche di uno solo dei documenti di cui al citato paragrafo 4 importa la esclusione dai concorsi. Quando qualcuno dei predetti documenti sia formalmente imperfetto, il Ministero assegnerà al candidato un termine non superiore a quindici giorni per la regolarizzazione.

I religiosi che partecipino ai concorsi dovranno presentare la prescritta autorizzazione della competente autorità diocesana.

§ 6.

Titoli.

Ai documenti prescritti per l'ammissione, i candidati possono aggiungere tutti quei titoli, pubblicazioni e lavori che ritengano opportuni nel proprio interesse.

Saranno presi in considerazione soltanto i titoli risultanti da regolari documenti rilasciati dalle competenti autorità ai sensi delle vigenti disposizioni ed espressamente prodotti dai candidati ai fini della valutazione medesima.

I titoli sono valutati prima delle prove orali e pratiche limitatamente ai concorrenti che siano stati ammessi a dette prove.

Il servizio di insegnante è valutabile fra i titoli se prestato, dopo il conseguimento della laurea o del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, in istituti statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, tanto come professore di ruolo, quanto come supplente o incaricato, purchè il servizio stesso abbia avuto almeno la durata di sette mesi complessivi con non meno di sei ore settimanali di insegnamento, salvo che non si tratti di insegnamento in un intero corso che per se stesso comporti meno di sei ore.

Fra i titoli didattici sarà anche valutato, a norma delle disposizioni vigenti in materia, il lodevole servizio prestato per un anno almeno nei convitti nazionali in qualità di istitutore di ruolo o di istitutore assistente, dopo il conseguimento della laurea, nonchè il servizio di insegnante nelle scuole elementari prestato, dopo il 22° anno di età, per l'intero anno scolastico e per un massimo di anni 10.

Tutti i certificati di servizio didattico debbono indicare con precisione, per ciascun anno, la data dell'inizio e della cessazione del servizio stesso e il numero delle ore settimanali d'insegnamento. Qualora il servizio di insegnante sia stato iniziato in ritardo per motivi dipendenti dallo stato di guerra, ciò dovrà essere chiaramente indicato nei relativi certificati.

I certificati attestanti il servizio prestato negli istituti parificati o legalmente riconosciuti debbono indicare gli estremi del decreto di concessione del riconoscimento legale degli istituti stessi, ovvero delle singole classi quando si tratti di riconoscimento concesso gradualmente.

I certificati di servizio prestato negli anni scolastici dal 1945-46 in poi, se rilasciati da istituti statali o pareggiati, debbono contenere l'indicazione della qualifica.

Qualunque servizio scolastico per il quale non sia prescritto, ai sensi del precedente comma, l'indicazione della qualifica, recherà la dichiarazione del capo di istituto che esso è stato prestato « senza demerito ». Tale dichiarazione può essere rilasciata quando dagli atti non risultino provvedimenti disciplinari o note di demerito a carico degli interessati; sono validi anche i certificati che siano stati rilasciati a suo tempo con la dizione di « servizio lodevole », purchè contengano tutti gli altri dati indicati nei commi precedenti. Nei casi in cui i capi d'istituto non siano in grado di rilasciare la dichiarazione di « senza demerito », gli interessati potranno rivolgersi, qualora si tratti di servizio prestato nelle scuole secondarie, al provveditore agli studi competente, che, a tale scopo, è autorizzato a rilasciarla sulla scorta delle note di qualifica esistenti agli atti e di altri eventuali elementi in suo possesso.

I certificati di servizio, se rilasciati da istituti di istruzione media o elementare, debbono essere autenticati dal competente provveditore agli studi; se rilasciati da università o da istituti di istruzione superiore, debbono essere autenticati dal rettore dell'università o dal

direttore dell'istituto superiore. I certificati rilasciati dai provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

I servizi non lodevoli tanto scolastici che militari o di istitutore in convitti nazionali, nonchè le pubblicazioni che la Commissione giudichi di valore negativo, sono considerati come titolo di demerito ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti dalla votazione complessiva attribuita ai titoli.

Non saranno prese in considerazione le opere manoscritte o dattilografate.

I disegni e le pitture presentate ai concorsi debbono essere firmate e munite di autenticazione di autorità scolastica o amministrativa, che li attesti eseguiti da chi li presenta.

Qualora i predetti lavori siano giacenti presso questo Ministero perchè prodotti per la partecipazione ai concorsi-esami di Stato indetti con i decreti Ministeriali 4 luglio 1947, 28 luglio 1948 e 10 settembre 1949 o a quelli posti di ruolo speciale transitorio indetti con i decreti Ministeriali 5 luglio 1949, 9 luglio 1949 e 24 giugno 1950, gli interessati possono fare ad essi riferimento, elencandoli nella scheda di cui alla lettera *h*) del precedente paragrafo 4 e annotandovi il motivo dell'omessa presentazione.

Ai fini dell'eventuale valutazione, tra i titoli, di idoneità e altre abilitazioni conseguite in precedenti concorsi a cattedre negli istituti di istruzione media, gli interessati debbono produrre il relativo certificato rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, su carta bollata da L. 24.

Ai fini dell'assegnazione del punteggio previsto per i titoli militari:

gli ex combattenti e gli ex prigionieri di guerra debdono produrre la documentazione per essi prescritta nel successivo paragrafo 7;

i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione di merito di guerra, debbono produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

§ 7.

Norme particolari per i documenti riguardanti gli ex combattenti, i reduci dalla prigionia e dalla deportazione, i mutilati ed invalidi di guerra e per servizio, i congiunti e gli orfani di caduti in guerra, i figli degli invalidi, i profughi, e categorie assimilate.

Ai fini dell'applicazione dei criteri di preferenza e dei particolari benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti, reduci dalla prigionia e dalla deportazione, mutilati ed invalidi di guerra e per servizio, congiunti ed orfani dei caduti in guerra, figli di invalidi, profughi e categorie assimilate, gli interessati debbono documentare di possedere tali requisiti nel modo appresso indicato.

Gli ex combattenti della guerra 1915-18 debbono presentare la dichiarazione di cui alla circolare 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale del 1922, in carta bollata da L. 24.

Coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, debbono presentare la dichiarazione da rilasciarsi ai sensi della circolare 487 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24.

Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) debbono produrre, a seconda dell'Arma e Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/OM. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte alle suddette operazioni di guerra.

I partigiani combattenti debbono produrre, qualora la loro qualità non sia documentata mediante la presentazione della dichiarazione integrativa di cui al precedente comma, il documento rilasciato dalle competenti autorità (Commissioni regionali di 1° grado o Commissione centrale di 2° grado) che provi il possesso del brevetto di riconoscimento della qualifica di partigiano combattente, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I reduci dalla prigionia debbono presentare una dichiarazione della competente autorità militare, in bollo da L. 24, comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che all'atto del rimpatrio sono stati giudicati favorevolmente, a norma della citata circolare 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito in data 1° agosto 1948.

I reduci dalla deportazione o dall'internamento in territorio nemico debbono presentare apposita attestazione, su carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati ed invalidi di guerra e della lotta di liberazione, e i mutilati ed invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, debbono produrre il certificato mod. 69 del Ministero del tesoro (Direzione generale pensioni di guerra) o copia del decreto della concessione della pensione di guerra o certificato della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimato dalla sede centrale dell'Opera stessa) attestante la qualifica di invalido, ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive modificazioni, con precisazione dei documenti sulla base dei quali essa è stata riconosciuta.

I mutilati ed invalidi per causa di servizio debbono produrre il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dalle competenti amministrazioni centrali ovvero dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione, o dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, debbono esibire un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, debbono presentare un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale

dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

I figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, debbono produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale per le pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I congiunti dei caduti, mutilati ed invalidi per servizio, debbono documentare la relazione di parentela con i predetti e produrre l'attestazione dalla quale il caduto, il mutilato o invalido dipendeva o dipende, da cui risulti che la morte, la mutilazione o l'invalidità è dipesa da causa di servizio.

I profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, debbono produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948, su carta bollata da L. 24.

I profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, debbono presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948, su carta bollata da L. 24.

§ 8.

Presentazione dei documenti e titoli, termini, esclusioni.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti dell'inclusione nelle graduatorie, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Non saranno accolte domande di ammissione, se pervenute oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma del paragrafo 3, o che non siano state corredate entro il termine stesso di tutti i documenti prescritti.

Saranno esclusi, altresì, coloro che non abbiano restituito entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti di cui al paragrafo 4.

Qualsiasi istanza o documento dovrà essere inoltrato per via postale con raccomandata. L'Amministrazione non risponde di quei documenti pervenuti con altro mezzo. Non è consentito includere le domande e i documenti nelle casse contenenti le pitture, i disegni o i lavori presentati per la partecipazione ai concorsi.

I documenti prescritti dal citato paragrafo 4 dovranno essere disposti nell'ordine indicato dal paragrafo stesso e contrassegnati con le medesime lettere minuscole con cui in esso sono distinti. Il candidato dovrà, poi, apporre un numero progressivo su tutti i documenti e titoli allegati alla domanda.

Non è ammesso il riferimento a documenti di rito o titoli presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni, salvo quanto è stabilito nella lettera *c*) del menzionato paragrafo 4 per il titolo di studio, e nel terzultimo comma del precedente paragrafo 6 per i disegni e le pitture. Gli stessi insegnanti di ruolo non possono fare riferimento a documenti e titoli allegati al fascicolo personale.

Coloro che intendono partecipare a più concorsi-esami di Stato, indetti con i decreti Ministeriali 27 aprile 1951, debbono presentare domande separate, con la indicazione, in ciascuna, degli altri concorsi ai quali partecipano. Una sola delle domande, però, deve essere documentata in modo completo; a ciascuna delle altre dovrà essere allegata la ricevuta della tassa di L. 1000 di cui alla lettera *e*) del precedente paragrafo 4, nel caso in cui essa è dovuta, e la scheda, regolarmente compilata, di cui alla lettera *h*) dello stesso paragrafo: su quest'ultima sarà indicato a quale delle domande sono allegati i documenti di rito ed i titoli presentati.

Scaduto il termine indicato nel primo comma del paragrafo 3, non saranno accettati nuovi documenti, titoli, o pubblicazioni o parte di questi, nè saranno consentite sostituzioni, anche parziali, di qualsiasi documento o pubblicazione.

I documenti non sono restituiti, fatta eccezione del titolo originale di studio, ai candidati dichiarati vincitori che accettino la nomina.

Agli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano domanda in carta bollata da L. 32, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito dei concorsi ai quali hanno partecipato.

L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni, in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione, oltre che sul possesso dei requisiti di ammissione al concorso, anche sulla condotta civile dell'istante ed in conseguenza di escludere dal concorso il candidato che non risultasse degno di parteciparvi.

Per ciò che riguarda la condotta militare, l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di escludere, anche se concorra l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

L'esclusione dai concorsi potrà aver luogo in qualsiasi momento quando ne siano emersi i motivi, anche durante e dopo l'espletamento delle prove.

In mancanza di comunicazione di esclusione, il candidato si intenderà senz'altro ammesso, (salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore) e dovrà intervenire alle prove scritte o grafiche di esame che avranno luogo soltanto in Roma nei giorni che saranno indicati con successivo decreto Ministeriale, il quale sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale di questo Ministero, parte II, *senza attendere alcun speciale preavviso od invito da parte del Ministero.*

§ 9.

Norme per la procedura dei concorsi.

Tutti i concorsi indicati nel presente bando sono per titoli ed esami.

L'abilitazione si consegue in seguito al risultato dei soli esami.

Le prove di esami possono essere scritte, grafiche, pratiche ed orali.

Le prove orali comprendono due esperimenti da svolgersi secondo le norme stabilite dalla Commissione esaminatrice in modo uniforme per tutti i candidati e da giudicarsi complessivamente. Il primo esperimento consiste in un colloquio entro i limiti del programma. Il secondo esperimento consiste in una lezione contenuta anch'essa nei limiti del programma che può essere accompagnata da un saggio di correzioni di lavori scritti o grafici, o integrata da uno o più esperimenti od esercizi pratici.

Il numero, la specie e le modalità generali e particolari delle prove di esami, per le singole classi di concorso sono stabiliti dai regi decreti 27 ottobre 1932, n. 1489, 20 luglio 1934, n. 1186, 22 dicembre 1941, numero 1518 e dai decreti Ministeriali 8 maggio 1933, 12 febbraio 1934, e 16 febbraio 1935, che approvano i programmi vigenti per i concorsi e per le abilitazioni.

Le prove del concorso-esame di Stato di italiano, latino, storia e geografia negli istituti medi inferiori (concorso risultante dalla fusione avvenuta tra le classi 1 e B I prima esistenti e dichiarati corrispondenti a norma della tabella V allegata al presente bando) vertono sui programmi approvati con regio decreto 27 ottobre 1932, n. 1489. Quelle dei concorsi-esami di Stato di matematica e disegno negli istituti medi inferiori vertono sui programmi approvati con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1186.

Con successivo decreto Ministeriale che sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* e sul bollettino ufficiale di questo Ministero, parte II, saranno indicati i giorni nei quali cominceranno le prove orali. I candidati ammessi a queste saranno chiamati a gruppi con la indicazione dei rispettivi giorni, direttamente o mediante comunicazione sul bollettino ufficiale, parte II.

I candidati devono dimostrare la loro identità personale, presentando prima di ciascuna delle prove di esame a cui sono chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, il libretto ferroviario.

§ 10.

Criteri di preferenza nei casi di parità di merito.

Nella formazione delle graduatorie di merito, nei casi di parità di punteggio, i candidati saranno collocati secondo l'ordine di preferenza, di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135 ed alla legge 15 luglio 1950, n. 539, e cioè:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra;
3) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;
10) i figli degli invalidi di guerra;
11) i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
13) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
14) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;
15) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano maggiore anzianità di servizio alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione;
18) coloro che rivestano la qualifica di ufficiali di complemento;
19) i coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dall'età.

I candidati che si trovino nelle condizioni di cui al precedente n. 19 (coniugati) produrranno lo stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

§ 11.

Graduatorie.

Per ogni concorso-esame di Stato, la Commissione compila le seguenti graduatorie:

1) vincitori;
2) ex combattenti;
3) suppletiva;
4) abilitati.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende per ordine di merito (determinato dal voto complessivo assegnato a ciascun concorrente entro il limite massimo di 100 punti per le prove di esame, i titoli, e i titoli militari, tenuto conto dei criteri di preferenza di cui al precedente paragrafo 10), e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano riportato almeno 7/10 dei punti assegnati alle prove scritta o grafica ed orale, con non meno di 6/10 per ognuna di esse, e che abbiano conseguito almeno 7/10 nella votazione complessiva.

Ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1832, si indicherà, nelle graduatorie dei vincitori, quali siano i mutilati ed invalidi di guerra, vedove dei militari o assimilati morti in reparti combattenti e categorie assimilate.

Alla graduatora dei vincitori, segue, agli effetti della nomina in ruolo, la graduatoria di tutti gli altri concorrenti che avendo riportato almeno 7/10 dei punti assegnati alle prove con non meno di 6/10 per ognuna di esse, conseguano, nella votazione complessiva, almeno 70/100, e abbiano comprovato di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 30 del regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413, e successive modificazioni ed estensioni, e cioè siano ex combattenti, oppure reduci dalla prigionia o dalla deportazione, oppure vedove di militari o assimilati morti in reparti combattenti o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti combattenti e candidate assimilate, oppure orfani di guerra ed assimilati, oppure profughi.

Dopo la graduatoria dei vincitori e la seconda eventuale degli ex combattenti, la Commissione giudicatrice formerà una graduatoria suppletiva, designando, a norma dei regi decreti 18 luglio 1932, n. 1045 e 14 marzo 1938, n. 829, e in numero non superiore a un quarto di quello dei vincitori, per ordine di merito, gli altri concorrenti che abbiano riportato almeno 7/10 dei punti assegnati alle prove, con non meno di 6/10 per ognuna di esse, ed abbiano conseguito una votazione complessiva di almeno 70/100. Qualora il numero dei vincitori sia inferiore a quattro, la Commissione farà luogo ad una sola designazione.

I concorrenti compresi nella graduatoria suppletiva potranno essere nominati, a norma del regio decreto 14 marzo 1938, n. 829, entro novanta giorni dalla data del decreto che approva le graduatorie, qualora, per rinuncia dei vincitori o per altra causa, si rendano disponibili alcuni dei posti messi a concorso, e qualora gli ex combattenti compresi nella graduatoria relativa possano essere sistemati in altri posti disponibili.

Nella graduatoria degli abilitati la Commissione comprende tutti e soltanto i concorrenti che siano stati ammessi in base a uno dei titoli di categoria *b*) indicati nelle annesse tabelle e che abbiano riportato, per ognuna delle prove di esame, un voto non inferiore a 6/10. Nella predetta graduatoria sono compresi anche i concorrenti che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori e che siano stati ammessi al concorso in base ad uno dei titoli di categoria *b*).

§ 12.

Rilascio dei diplomi e dei certificati di abilitazione.

I candidati compresi nella graduatoria degli abilitati, per ottenere il relativo diploma di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio di cui alla colonna 5ª delle tabelle annesse al presente bando, debbono farne domanda su carta legale da L. 32 al Ministero della pubblica istruzione Ufficio concorsi scuole medie, allegandovi una marca da bollo per tassa fissa da L. 32. Nella domanda dovrà essere chiaramente indicato: il nome, il cognome, la paternità, il luogo e la data di nascita e il concorso nel quale hanno conseguito l'abilitazione. Coloro che sono provvisti di laurea o diploma conseguiti presso le università o presso gli istituti superiori debbono, inoltre, a norma dell'art. 54 del regio decreto-legge 28 agosto 1931, numero 1227, allegare alla domanda per il rilascio dei diplomi la ricevuta della tassa per le opere universitarie, versata all'università o all'istituto presso il quale conseguirono il titolo di studio, con l'indicazione esatta dell'abilitazione, per la quale la domanda stessa è stata prodotta.

§ 13.

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o espressamente qui richiamato, tengono luogo i regolamenti approvati con i regi decreti 9 dicembre 1926, n. 2480, 5 luglio 1934, n. 1185, 27 gennaio 1933, n. 153, e successive modificazioni.

I provveditori agli studi e i presidi degli istituti di istruzione media daranno la più ampia diffusione al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 aprile 1951

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1951
Registro Pubblica istruzione n. 19, *foglio n.* 340. — MAGNASCO

I. — Tabella dei concorsi-esami di stato per l'insegnamento negli istituti medi inferiori, dei titoli di ammissione e dei diplomi di abilitazione

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE: che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE: che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
1. Italiano, latino, storia e geografia	*Istituti medi inferiori:* Lingua italiana e latina, storia e geografia	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924 n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) o d'italiano, latino, storia e geografia o di lettere, o diploma di abilitazione di italiano, latino, storia e geografia rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 entro il 31 dicembre 1925 *c*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924 n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) di lettere classiche, o d'italiano, storia e geografia, o d'italiano (lettere italiane) e storia, o di italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia o di lettere italiane o di storia e geografia o di lettere italiane storia e geografia *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b*) della precedente colonna *c*) Laurea in filosofia *d*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero conseguito dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna *e*) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero *f*) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie o di pedagogia e morale conseguito negli istituti superiori di magistero femminile *g*) Laurea in materie letterarie o in pedagogia	Diploma di italiano, latino, storia, geografia	Lingua e letteratura italiana e latina, storia e geografia in qualunque scuola media di 1° grado
2. Matematica	*Istituti medi inferiori:* Matematica	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185	*a*) Laurea in matematica conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *e*) della precedente colonna o laurea in fisica, o in scienze fisiche e matematiche, o in ingegneria o in discipline nautiche	Diploma di primo grado in matematica	Matematica in tutte le scuole medie di primo grado

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano egualmente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)		
1	2	3	4	5	6
		b) Diploma di abilitazione di matematica (anche di 1° grado) o di scienze, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 *c*) Diploma di abilitazione di matematica e scienze rilasciato in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *d*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, o in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185 *e*) Laurea in matematica conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925 *f*) Idoneità in concorsi a cattedre di matematica o di matematica e fisica negli istituti industriali e commerciali statali o di matematica e disegno geometrico negli istituti nautici statali, congiunta a laurea	*b*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli Istituti superiori di magistero femminile (regio decreto 25 novembre 1920, n. 1736) *c*) Laurea in ingegneria chimica, o in ingegneria aeronautica o in chimica industriale, o in scienze matematiche, o in matematica e fisica, o in scienze naturali o scienze biologiche o in scienze geologiche		
3. Disegno	*Istituti medi inferiori:* Disegno	*a*) Diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno conseguito in base alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Diploma di architetto civile, o laurea delle scuole superiori di architettura o delle antiche sezioni di architettura delle scuole di applicazione o dei politecnici conseguiti entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'articolo 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925	*a*) Diploma di maturità propria del liceo artistico, licenza da istituto d'arte; licenza da liceo femminile (art. 68 regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123) *b*) Diploma di architetto civile, o laurea delle scuole superiori di architettura o delle antiche sezioni di architettura delle scuole di applicazione e dei politecnici (se conseguiti dopo il 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto alla lettera *b*) della precedente colonna) *c*) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito dal 2 febbraio 1924 in poi	Diploma di disegno	Disegno in tutte le scuole ed istituti di istruzione media (fatta eccezione delle scuole professionali femminili, delle scuole di magistero professionale per la donna e delle scuole ed istituti tecnici industriali)

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano egualmente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si *rilasciano* ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
		c) Diploma di professore di disegno architettonico *conseguito* prima del 2 febbraio 1924 *d*) Diploma di abilitazione della scuola superiore di ornato presso il Politecnico di Torino rilasciato sino a tutto l'anno 1923 *e*) Patente di abilitazione all'insegnamento artistico nelle scuole già dipendenti dal Ministero dell'agricoltura, industria e commercio e dal Ministero dell'economia nazionale conseguita in base al regolamento 9 marzo 1905 e successive modificazioni *f*) Idoneità in concorso a cattedre di disegno equiparate, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente	*d*) Diploma o certificato rilasciato negli anni 1924 e 1925, agli alunni *iscritti* negli anni precedenti all'antica scuola superiore di ornato presso il Politecnico di Torino *e*) Diploma di licenza dal corso medio o dai corsi speciali, rilasciato dalle accademie o istituti di Belle Arti sino a tutta la sessione autunnale dell'anno 1924		

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano egualmente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

II. — Tabella delle classi dei concorsi-esami di Stato per l'insegnamento negli Istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, dei titoli di ammissione e dei diplomi di abilitazione

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)		
1	2	3	4	5	6
1 cl. Italiano, latino, greco, storia, geografia	*Ginnasio:* Lingua italiana, latina e greca storia e geografia	*a*) Diploma di abilitazione di lettere rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485 o al regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480 o 21 marzo 1935, n. 359 *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925	*a*) Diploma di abilitazione di lettere classiche rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regio decreto 21 marzo 1935, n. 359 *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b*) della precedente colonna *c*) Laurea in filosofia	Diploma di lettere	Lingua e letteratura italiana, latina e greca, storia e geografia in qualunque scuola media
2 cl. Lettere classiche	*Liceo:* Lettere greche e latine	*a*) Diploma di abilitazione di lettere o di lettere classiche, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, numero 2480, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, o 21 marzo 1935, n. 359 *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925	*a*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b*) della precedente colonna *b*) Laurea in filosofia	Diploma di lettere classiche	•Lingua e letteratura greca e latina in qualunque scuola media
3 cl. Lettere italiane e storia	*Istituto magistrale:* Lingua e lettere italiane e storia	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regio decreto 21 marzo 1935, n. 359 o al regolamento 5 luglio 1934 n. 1185) di lettere, o di italiano (lettere italiane) e storia, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia o di lettere italiane, storia e geografia *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regio decreto 21 marzo 1935, n. 359, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185), d'italiano, storia e geografia, o di italiano, latino, storia e geografia, o di lettere italiane o di storia e geografia, o di lettere classiche *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dalla lettera *b*) della precedente colonna c) Laurea in filosofia	Diploma di lettere italiane e storia	Lingua e letteratura italiana e storia, in qualunque scuola media

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano egualmente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
		c) Diploma di materie letterarie degli Istituti superiori di magistero femminile, conseguito entro il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925	*d*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli istituti superiori di magistero *e*) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia o geografia o di materie letterarie (che non abbiano pieno valore di abilitazione) o di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile *f*) Laurea in materie letterarie o in pedagogia rilasciate dalla Facoltà di magistero in base ai regi decreti 7 maggio 1936, n. 882, e 30 settembre 1938, n. 1652		
4. Lettere italiane e latine e storia	*Liceo:* Lettere italiane e latine *Liceo scientifico:* Lettere italiane e latine *Istituto magistrale:* Lingua e lettere latine e storia	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485 o al regio decreto 21 marzo 1935, n. 359) di lettere, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185) d'italiano, storia e geografia o d'italiano, latino, storia e geografia o di lettere classiche o di italiano (lettere italiane) e storia o di lettere italiane o di storia e geografia *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b*) della precedente colonna *c*) Laurea in filosofia *d*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli Istituti superiori di magistero *e*) Laurea in materie letterarie o in pedagogia rilasciata in base ai regi decreti 7 maggio 1936, n. 882 e 30 settembre 1938, n. 1652	Diploma di lettere italiane latine e storia	Lingua e letteratura italiana e latina e storia, in qualunque scuola media

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano egualmente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
5. Filosofia e storia	*Liceo:* Filosofia, storia ed economia politica *Liceo scientifico:* Storia, filosofia ed economia politica *Istituto magistrale:* Filosofia e pedagogia	*a*) Diploma di abilitazione di filosofia e storia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regio decreto 21 marzo 1935, n. 359	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924 n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485 o al regio decreto 21 marzo 1935, n. 359), di lettere o di lettere classiche *b*) Laurea in filosofia, o in lettere, o in giurisprudenza o in scienze politiche, o in scienze politico-amministrative *c*) Diploma di filosofia e pedagogia o di italiano, latino, storia e geografia, degli istituti superiori di magistero *d*) Diploma di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile *e*) Laurea in materie letterarie o in pedagogia rilasciata in base ai regi decreti 7 maggio 1936, n. 882 e 30 settembre 1938, n. 1652	Diploma di filosofia e storia	Filosofia, pedagogia e storia in qualunque scuola media; economia politica nei licei e nei licei scientifici
7. Lingua e letteratura straniera (secondo la specificazione del bando) negli istituti medi di 2º grado	*Liceo scientifico:* Lingua e letteratura straniera	*a*) Diploma di abilitazione nella lingua straniera messa a concorso conseguita in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 *b*) Diploma di abilitazione di secondo grado per la lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, o alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regio decreto 21 marzo 1935, n. 359 *c*) Diploma conseguito nei corsi post-universitari (regio decreto 18 dicembre 1919, n. 2598) per l'insegnamento della lingua straniera messa a concorso	*a*) Diploma di abilitazione per lingua straniera diversa da quella messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 *b*) Diploma di abilitazione di 2º grado per lingua straniera diversa da quella messa a concorso conseguito in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185 o alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regio decreto 21 aprile 1935, n. 359, nei corsi post-universitari (regio decreto 18 novembre 1919, n. 2598) o nell'antica sezione di lingue moderne dell'Accademia scientifico-letteraria di Milano, o	Diploma di 2º grado nella lingua straniera messa a concorso	Lingua e letteratura straniera indicata nel diploma per tutte le scuole medie

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano egualmente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
		d) Diploma di secondo grado, per la lingua straniera messa a concorso, rilasciato sino a tutto il 31 dicembre 1924 (o sino a tutto il 31 dicembre 1925 nel caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne dell'Accademia scientifico-letteraria di Milano e alle alunne degli Istituti superiori di magistero femminile *e*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato prima del 2 febbraio 1924 agli allievi iscritti all'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia	negli Istituti superiori di magistero femminile *c*) Diploma di 2º grado per la lingua straniera messa a concorso rilasciato dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909) agli alunni della antica sezione di lingue moderne della Accademia scientifico-letteraria di Milano *d*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal 2 febbraio 1924 in poi agli allievi iscritti all'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia *e*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli Istituti superiori di magistero *f*) Diploma di grado superiore nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dall'istituto orientale di Napoli dopo il suo riordinamento disposto col regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603 *g*) Laurea in qualunque lingua straniera e diploma per lingua straniera diversa da quella messa a concorso rilasciato agli allievi iscritti all'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia *h*) Laurea in lettere, o in filosofia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in scienze politico-amministrative, o in scienze economico-politiche, o in scienze sociali e sindacali, o in scienze politiche economiche sociali, o in scienze politiche e sociali, o in scienze economico-sociali		

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano egualmente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
			o in scienze economiche, o in scienze sociali, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze economico-marittime *i*) Laurea in scienze politiche coloniali rilasciata dall'Istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (regi decreti 12 marzo 1908, n. 104, e 28 settembre 1911 n. 1109) *l*) Laurea in lingue e letterature straniere o in materie letterarie o in pedagogia rilasciata dalle facoltà di magistero in base ai regi decreti 7 maggio 1936, numero 882 e 30 settembre 1938, n. 1652 *m*) Laurea in lingue moderne rilasciata dall'istituto superiore di economia e commercio di Venezia in base al regio decreto 7 maggio 1936, n. 882 *n*) Laurea in lingue e letterature straniere rilasciata dall'istituto superiore di economia e commercio di Venezia in base al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 *o*) Laurea in lingue, letterature e istituzioni orientali o in lingue, letterature e istituzioni europee o in scienze coloniali rilasciate dall'Istituto superiore orientale di Napoli in base al riordinamento didattico disposto con il regio decreto 29 aprile 1937, n. 792 *p*) Laurea in economia e commercio		
9. Matematica e fisica	*Liceo:* Matematica e fisica *Liceo scientifico:* Matematica e fisica	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 26 apile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, o al regio decreto 31 marzo 1935, n. 359	*a*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 *b*) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dalla lettera *b*) della precedente colonna	Diploma di matematica e fisica	Matematica e fisica in qualunque scuola media

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano egualmente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
	Istituto magistrale: Matematica e fisica	*b*) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925	*c*) Laurea in matematica, o in fisica, o in ingegneria (civile, industriale, navale, mineraria), o in matematica applicata, o in fisica applicata, o in matematica e fisica applicata, o in fisica e geofisica, o in ingegneria industriale meccanica, chimica ed elettrotecnica, o in ingegneria navale e meccanica, o in discipline nautiche o in ingegneria chimica o in ingegneria aeronautica, o in chimica industriale, o in scienze matematiche, o in matematica e fisica *d*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (regio decreto 25 novembre 1920, n. 1736)		
10. Scienze naturali, chimica e geografia	*Liceo:* Scienze naturali, chimica e geografia *Liceo scientifico:* Scienze naturali chimica e geografia *Istituto magistrale:* Scienze naturali, geografia ed igiene	*a*) Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regio decreto 21 marzo 1935, n. 359 *b*) Diploma di abilitazione di scienze naturali e geografia generale ed economica rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185	*a*) Diploma di abilitazione di scienze o di chimica, o di chimica e merceologia o di geografia generale ed economica, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Laurea in scienze o in chimica, o in chimica e farmacia, o in chimica industriale, o in scienze naturali e fisiche o in scienze naturali e chimiche, o in scienze naturali e geografia o in chimica tecnica, o in geografia, o in scienze naturali, o in scienze biologiche, o in scienze geologiche *c*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Università di Roma e	Diploma di scienze e chimica	Scienze naturali, chimica, geografia ed igiene in qualunque scuola media

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano egualmente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
			di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (regio decreto 25 novembre 1920, n. 1736) *d*) Laurea in scienze agrarie o in scienze forestali		
11. Disegno	*Liceo scientifico:* Disegno *Istituto magistrale:* Disegno	*a*) Diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno conseguito in base alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, o al regio decreto 21 marzo 1935, n. 359 *b*) Diploma di architetto civile, o laurea dalle scuole superiori di architettura, o dalle antiche sezioni di architettura delle scuole di applicazione e dei politecnici, se conseguiti entro il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 entro il 31 dicembre 1925 *c*) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito prima del 2 febbraio 1924 *d*) Diploma di abilitazione della scuola superiore d'ornato presso il Politecnico di Torino rilasciato sino a tutto l'anno 1923	*a*) Diploma di maturità propria del liceo artistico; licenza da istituto d'arte; licenza da liceo femminile *b*) Diploma o laurea di cui alla lettera *b*), della precedente colonna (se conseguiti dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso nella detta lettera previsto) *c*) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito dal 2 febbraio 1924 in poi *d*) Diploma o certificato rilasciato negli anni 1924 e 1925 agli alunni iscritti negli anni precedenti all'antica scuola superiore di ornato presso il Politecnico di Torino *e*) Diploma di licenza dal corso medio, o dai corsi speciali, rilasciato dalle accademie o istituti di Belle arti sino a tutta la sessione autunnale dell'anno 1924	Diploma di disegno	Disegno in tutti gli istituti medi (fatta eccezione delle scuole professionali femminili)
12. Musica e canto	*Istituti magistrali:* Musica e canto		*a*) Diploma di composizione o d'organo o di pianoforte o di violino o di strumentazione per banda rilasciato da un Conservatorio di musica o diploma superiore in canto (ramo didattico), o diploma di musica e canto parimenti rilasciato da un	Diploma di musica e canto	Musica e canto in qualunque scuola media

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano egualmente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di catego ia *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)		
1	2	3	4	5	6
			Conservatorio di musica dopo un numero di anni di studio uguale a quello necessario per il conseguimento degli altri diplomi sopra menzionati		
13. Maestra giardiniera	*Istituto magistrale:* Maestra giardiniera		*a*) Diploma di abilitazione all'insegnamento elementare *b*) Diploma di perfezionamento conseguito dalle licenziate da scuole normali in base ai regi decreti 1° febbraio 1906, n. 30, 29 novembre 1906, n. 726, e al decreto-legge 5 novembre 1916, n. 1553	Diploma di maestra giardiniera	Maestra giardiniera negli istituti magistrali
14. Storia dell'arte	*Liceo classico:* Storia dell'arte	*a*) Diploma di abilitazione di storia dell'arte conseguito in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925	*a*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 *b*) Laurea in filosofia *c*) Qualunque altra laurea speciale rilasciata dalla Facoltà di lettere e filosofia	Diploma di storia dell'arte	Storia dell'arte in qualunque scuola media

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano egualmente abilitati anche se non possoggano un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

III. — Tabella delle classi dei concorsi-esami di stato per l'insegnamento negli istituti d'istruzione tecnica, dei titoli di ammissione e dei diplomi di abilitazione

TABELLA *A*) — *Classi di concorsi-esami di Stato comuni a due o più tipi di Scuola o di Istituto*

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
A - I. Italiano, storia e geografia	*Scuola tecnica:* Cultura generale (italiano, storia, geografia) *Scuola professionale femminile:* Cultura generale (italiano, storia, geografia)	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480), d'italiano, storia e geografia, o d'italiano, latino, storia e geografia, o di lettere, o diploma di italiano, storia e geografia rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925 *c*) Diploma di materie letterarie degli Istituti superiori di magistero femminile (regi decreti 9 ottobre 1919, n. 1968, e 25 novembre 1920, n. 1736) o di italiano, latino, storia e geografia degli Istituti superiori di magistero conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925 *d*) Idoneità in concorsi a cattedre di Scuole agrarie, industriali e commerciali e professionali femminili statali equiparate, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, ad una delle cattedre di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente *e*) Diploma di abilitazione di italiano, storia e geografia rilasciato in base al regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153, con-	*a*) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480), di lettere classiche, o di italiano (lettere italiane) e storia, o di italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b*) della precedente colonna *c*) Laurea in filosofia *d*) Diploma di materie letterarie degli Istituti superiori di magistero femminile, o d'italiano, latino, storia e geografia degli Istituti superiori di magistero, conseguito dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna *e*) Diploma di lingua e letteratura italiana, o di storia e geografia, o di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile *f*) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli Istituti superiori di magistero *g*) Diploma ministeriale di abilitazione all'insegnamento medio letterario conseguito prima del 1° gennaio 1906 *h*) Laurea in materie letterarie o in pedagogia rilasciata dalle Facoltà di Magistero in base ai regi decreti 7 maggio 1936, n. 882 e 30 settembre 1938, n. 1652	Diploma di italiano, storia e geografia	Lingua e letteratura italiana, storia e geografia nelle scuole tecniche, nelle scuole professionali femminili e nelle scuole secondarie di avviamento professionale

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano egualmente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
		giunto ad una delle lauree o diplomi rilasciati da Università o da Istituti Superiori che siano però compresi fra i titoli di studio di categoria *b*)			
A - II. Lettere italiane e storia	*Istituto tecnico agrario, industriale, commerciale e per geometri:* Lettere italiane e storia	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485 o al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185), di lettere o di italiano (lettere italiane) e storia, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia, o di lettere italiane, storia e geografia *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925 *c*) Idoneità in concorso a cattedre di Scuole agrarie medie statali, di Scuole minerarie statali, di Istituti industriali, commerciali e nautici statali equiparate, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) d'italiano, storia e geografia, o d'italiano, latino, storia e geografia, o di lettere classiche, o diploma d'italiano, storia e geografia o di italiano, latino, storia e geografia, rilasciati in base al regio decreto 5 luglio 1934, numero 1185 *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, o in materie letterarie *c*) Laurea in filosofia o in pedagogia *d*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli istituti superiori di magistero *e*) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie (che non abbiano già pieno valore di abilitazione) o di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile	Diploma di lettere italiane e storia	Lingua e letteratura italiana e storia in qualunque scuola media
A - III. Lettere italiane	*Istituto tecnico nautico e commerciale:* Lettere italiane		*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) di italiano, storia e geografia *b*) Diploma di abilitazione di italiano, storia e geografia o di italiano, latino, sto-	Diploma di lettere italiane	Lettere italiane in qualunque scuola

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano egualmente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso accesso	TITOLI DI AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)		
1	2	3	4	5	6
			ria e geografia, rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185 *c*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 o laurea in materie letterarie *d*) Laurea in filosofia o in pedagogia *e*) Diploma di italiano, latino, storia e geografia, o di filosofia e pedagogia degli Istituti superiori di magistero *f*) Diploma di lingua e letteratura italiana, o di storia e geografia, o di materie letterarie (che non abbiano già pieno valore di abilitazione) o di pedagogia e morale degli Istituti superiori di magistero femminile		
A – IV. Lingua e letteratura straniera (secondo la specificazione del bando) per cattedre di ruolo *B*	*Scuola tecnica commerciale:* Lingua straniera	*a*) Diploma di abilitazione nella lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926 n. 2480, o al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Diploma di abilitazione di 1° o di 2° grado conseguito nei corsi post-universitari (regio decreto 18 dicembre 1919, numero 2598) per l'insegnamento della lingua straniera messa a concorso *c*) Diploma di primo o di secondo grado per la lingua straniera messa a concorso, rilasciato sino a tutto il 31 dicembre 1924 o sino a tutto il 31 dicembre 1925, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Accademia scientifico-letteraria di Milano, o	*a*) Diploma di abilitazione in una lingua straniera diversa da quella messa a concorso, conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *b*) Diploma di abilitazione di 1° o di 2° grado oppure diploma conseguito nei corsi post-universitari (regio decreto 18 dicembre 1919, n. 2598), o nell'antica sezione di lingue moderne della Accademia scientifico-letteraria di Milano o negli istituti superiori di magistero femminile per l'insegnamento di una lingua straniera diversa da quella messa a concorso *c*) Diploma di 1° o di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso, rilasciato dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, agli alunni	Diploma di 1° grado nella lingua straniera messa a concorso	Lingua e letteratura straniera, indicata nel diploma, nelle scuole tecniche, nelle scuole professionali femminili, nelle scuole secondarie d'avviamento professionale e in tutte le scuole medie di 1° grado

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano egualmente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso da accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
		alle alunne degli Istituti superiori di magistero fomminile *d*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso conseguito presso l'Istituto di scienze economiche e commerciali di Venezia prima del 2 febbraio 1924 *e*) Idoneità in concorso a cattedre di lingua francese, tedesca od inglese (a seconda della cattedra messa a concorso) in Scuole governative commerciali o di tirocinio femminili o professionali femminili, o in Istituti governativi industriali, commerciali o nautici, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente	dell'antica sezione di lingue moderne della Accademia scientifico-letteraria di Milano, o alle alunne degli istituti superiori di magistero femminile *d*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso conseguito presso l'Istituto di scienze economiche e commerciali di Venezia dal 2 febbraio 1924 in poi *e*) Diploma di italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero *f*) Laurea in materie letterarie o in pedagogia rilasciata dalla Facoltà di magistero in base ai regi decreti 7 maggio 1936, n. 882 e 30 settembre 1938, n. 1652 *g*) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero *h*) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie o di pedagogia e morale conseguito negli istituti superiori di magistero femminile *i*) Diploma per la lingua straniera diversa da quella messa a concorso o laurea per qualunque lingua straniera conseguita presso l'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia *l*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dall'Istituto orientale di Napoli dopo il suo riordinamento disposto col regio decreto 15 agosto 1925, n. 1603 *m*) Laurea in lettere o filosofia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in scienze economiche e commerciali, o in		

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano egualmente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
			scienze economiche marittime, o in economia e commercio, o in scienze coloniali *n*) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dall'Istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (regi decreti 12 marzo 1908, n. 104 e 28 settembre 1911, n. 1109) *o*) Laurea in lingue e letterature straniere rilasciata dalle facoltà di magistero *p*) Laurea in lingue moderne rilasciata dall'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia *q*) Laurea in lingue e letterature straniere rilasciata dall'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia *r*) Laurea in lingue, letterature e istituzioni orientali o in lingue, letterature e istituzioni europee, rilasciata dall'Istituto superiore orientale di Napoli		
A - V. Lingua e letteratura straniera (secondo la specificazione del bando) per cattedre di ruolo *A*	*Istituto tecnico industriale, commerciale e nautico:* Lingua straniera	*a*) Diploma di abilitazione nella lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533 *b*) Diploma di abilitazione di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 o alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *c*) Diploma conseguito nei corsi post-universitari (regio decreto 18 dicembre 1919, n. 2598) per l'insegnamento della lingua straniera messa a concorso	*a*) Diploma di abilitazione per lingua straniera diversa da quella messa a concorso, conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 *b*) Diploma di abilitazione di 2° grado per lingua straniera diversa da quella messa a concorso, conseguito in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o nei corsi post-universitari (regio decreto 18 dicembre 1919, n. 2598) o nell'antica sezione di lingue moderne dell'Accademia scientifico-letteraria di Milano, o negli Istituti superiori di magistero femminile	Diploma di 2° grado nella lingua straniera messa a concorso	Lingua e letteratura straniera, indicata nel diploma, per tutte le scuole medie e per le scuole secondarie d'avviamento professionale

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano egualmente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE: che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)* (1)	TITOLI DI AMMISSIONE: che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
		d) Diploma di 2° grado, per la lingua straniera messa a concorso, rilasciato sino a tutto il 31 dicembre 1924 (o sino a tutto il 31 dicembre 1925, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Accademia scientifico-letteraria di Milano o alle alunne degli istituti superiori di magistero femminile *e)* Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato prima del 2 febbraio 1924 agli allievi iscritti all'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia *f)* Idoneità in concorso a cattedre di francese, inglese o tedesco (a seconda della cattedra messa a concorso) negli istituti commerciali industriali e nautici statali, congiunta a laurea o a uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente	*c)* Diploma di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso rilasciato dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto alla lettera *d)* della precedente colonna) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne dell'Accademia scientifico-letteraria di Milano, o alle alunne degli istituti superiori di Magistero femminile *d)* Diploma nella lingua straniera messa a concorso, rilasciato dal 2 febbraio 1924 in poi agli allievi inscritti all'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia *e)* Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli Istituti superiori di Magistero *f)* Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli Istituti superiori di Magistero *g)* Diploma di grado superiore nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dall'Istituto orientale di Napoli dopo il suo riordinamento disposto col regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603 *h)* Laurea per qualunque lingua straniera e diploma per lingua straniera diversa da quella messa a concorso rilasciato agli allievi inscritti all'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia *i)* Laurea in lettere, o in filosofia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche o in scienze economiche e commerciali, o in scienze economico-marittime, o in economia e commercio o in scienze coloniali *l)* Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dall'Istituto superiore di studi		

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano egualmente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a)* nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
			commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (regi decreti 12 marzo 1908 e 28 settembre 1911, n. 1109) *m*) Laurea in materie letterarie o in pedagogia rilasciata dalle facoltà di magistero *n*) Laurea in lingue e letterature straniere rilasciata dalla Facoltà di magistero *o*) Laurea in lingue moderne, rilasciata dall'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia *p*) Laurea in lingue e letterature straniere rilasciata dall'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia *q*) Laurea in lingue, letterature e istituzioni orientali, o in lingue, letterature e istituzioni europee rilasciata dall'Istituto superiore orientale di Napoli		
A VI. Matematica	*Istituto tecnico industriale:* Matematica *Istituto tecnico nautico:* Matematica e disegno geometrico *Istituto tecnico commerciale:* Matematica		*a*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 *b*) Diploma di abilitazione di fisica rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *c*) Laurea in matematica o in scienze fisiche e matematiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'articolo 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dopo il 31 dicembre 1925 o in scienze matematiche o in matematica e fisica *d*) Laurea in fisica o in ingegneria o in discipline nautiche	Diploma di 2º grado in matematica	Matematica negli istituti tecnici industriali Matematica e disegno geometrico negli istituti tecnici nautici

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano egualmente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)		
1	2	3	4	5	6
A - VII. Matematica e fisica	*Istituto tecnico industriale, commerciale e per geometri:* Matematica e fisica	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1925, n. 2480 o al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925 *c*) Idoneità in concorso a cattedre di matematica o in concorso a cattedre di fisica o di matematica e fisica, o di fisica ed elementi di chimica negli istituti industriali, commerciali e nautici statali, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente	*a*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 *b*) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b*) della precedente colonna *c*) Laurea in matematica o in fisica o in ingegneria o in discipline nautiche *d*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle università di Roma e di Napoli o dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero (regio decreto 25 novembre 1920, n. 1736) *e*) Laurea in scienze matematiche o in matematica e fisica *f*) Laurea in scienze geologiche	Diploma di matematica e fisica	Matematica e fisica in qualunque scuola media
A - VIII. Chimica e merceologia	*Istituto tecnico industriale e per geometri:* Chimica *Istituto tecnico commerciale:* Chimica e merceologia Chimica, merceologia generale, mineralogia, tecnica ed esercitazioni	*a*) Diploma di abilitazione di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *b*) Diploma di abilitazione di chimica e merceologia rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *c*) Laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale conseguita entro il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925 *d*) Idoneità in concorsi a cattedre di chimica nelle scuole agrarie medie statali, nelle scuole medie minerarie statali e negli istituti industriali statali, e di scienze e merceologia negli istituti commerciali statali, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente	*a*) Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *b*) Diploma di abilitazione di scienze, geografia, chimica e merceologia, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *c*) Laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale conseguita dopo il 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna *d*) Laurea in chimica tecnica o in ingegneria chimica	Diploma di chimica e merceologia	Chimica e merceologia in qualunque scuola media

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano egualmente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
A - IX. Scienze e merceologia	*Scuola tecnica commerciale:* Scienze naturali e fisica, merceologia *Scuola professionale femminile:* Scienze naturali e merceologia		*a*) Diploma di abilitazione di scienze o di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *b*) Laurea in chimica, o in chimica e farmacia o in chimica industriale, o in scienze naturali, o in scienze naturali e fisiche o in fisica, o in chimica tecnica o in ingegneria chimica o in scienze biologiche o in scienze geologiche *c*) Laurea in scienze agrarie o in scienze forestali *d*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (regio decreto 25 novembre 1920, n. 1737)	Diploma di scienze e merceologia	Scienze naturali e merceologia nelle scuole tecniche commerciali e nelle scuole professionali femminili
A. - X. Disegno	*Istituto tecnico per geometri:* Disegno e disegno architettonico ed ornamentale		*a*) Diploma di maturità propria del liceo artistico, licenza da istituto d'arte; licenza da liceo femminile (articolo 68 regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123) *b*) Diploma di architetto civile, o laurea delle scuole superiori di architettura o delle antiche sezioni di architettura delle scuole di applicazione e dei politecnici, (se conseguiti dopo il 31 dicembre 1924) salvo il caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 *c*) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito dal 2 febbraio 1924 in poi	Diploma di disegno	Disegno in tutte le scuole ed istituti di istruzione media (fatta eccezione delle scuole professionali femminili, delle scuole di magistero professionale per la donna e delle scuole ed istituti tecnici industriali)

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano egualmente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
			d) Diploma o certificato rilasciato negli anni 1924 e 1925 agli alunni inscritti negli anni precedenti all'antica scuola superiore di ornato presso il Politecnico di Torino *e*) Diploma di licenza dal corso medio o dai corsi speciali, rilasciato dalle accademie o istituti di Belle arti sino a tutta la sessione autunnale dell'anno 1924		
A - XI. Costruzioni e disegno di costruzioni	*Istituto tecnico industriale:* Costruzioni edili stradali e idrauliche, disegno di costruzioni *Istituto tecnico per geometri:* Costruzioni e disegno di costruzioni	*a*) Diploma di abilitazione di costruzioni e topografia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *b*) Diploma di abilitazione di costruzioni e di disegno di costruzioni, o di tecnologia delle costruzioni impianto del cantiere ed estimo rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *c*) Laurea in ingegneria o in architettura conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 entro il 31 dicembre 1925 *d*) Idoneità in concorso a cattedre di istituti industriali statali, equiparate, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alla prima cattedra di cui alla presente classe di concorso, congiunta alla laurea di cui alla colonna seguente	*a*) Laurea in ingegneria o in architettura conseguita dopo il 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna	Diploma di costruzioni e disegno di costruzioni	Costruzioni e disegno di costruzioni negli istituti tecnici industriali e per geometri Resistenza dei materiali negli istituti tecnici industriali Geometria descrittiva e disegno relativo negli istituti tecnici industriali per minerari

(1) *I professori* di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano egualmente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

TABELLA *B*) — Scuola tecnica agraria

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
B - I. Scienze fisiche e naturali e industrie agrarie	*Scuola tecnica a indirizzo agrario:* Elementi di fisica scienze naturali, patologia vegetale, elementi di chimica, industrie agrarie. Elementi di fisica scienze naturali, patologia vegetale, elementi di chimica e industrie agrarie, caseificio	*a*) Diploma di abilitazione di scienze fisiche e naturali e industrie agrarie rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Laurea in scienze agrarie conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924	*a*) Laurea in scienze agrarie conseguita dal 2 febbraio 1924 in poi *b*) Laurea in fisica o in scienze o in scienze naturali e fisiche o in scienze forestali o in scienze naturali o in scienze biologiche	Diploma di scienze fisiche e naturali e industrie agrarie	Elementi di fisica, scienze naturali, patologia vegetale, elementi di chimica e industrie agrarie nelle scuole tecniche a indirizzo agrario
B - II. Agraria, computisteria rurale, legislazione rurale agrimensura	*Scuole tecnica a indirizzo agrario:* Agraria ed economia rurale computisteria rurale, legislazione rurale agrimensura e disegno relativo		*a*) Laurea in scienze agrarie conseguita dal 2 febbraio 1924 in poi o laurea in scienze forestali	Diploma di agraria, computisteria rurale, legislazione rurale e agrimensura	Agraria ed economia rurale, computisteria rurale, legislazione rurale, agrimensura e disegno relativo nelle scuole tecniche a indirizzo agrario e nelle scuole secondarie di avviamento professionale di tipo agrario
B - VI. Agraria e zootecnia	*Scuola tecnica a indirizzo agrario specializzata per la zootecnica e il caseificio:* Agraria economia rurale e zootecnico-casearia, zootecnia, computisteria rurale e zootecnico - casearia		*a*) Laurea in scienze agrarie conseguita dal 2 febbraio 1924 in poi, o laurea in scienze forestali	Diploma di agraria e zootecnia	Agraria, economia rurale e zootecnico-casearia, zootecnia, computisteria rurale e zootecnico casearia nelle scuole tecniche a indirizzo agrario

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano egualmente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

TABELLA *C*) — **Istituto Tecnico agrario**

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	**che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)**		
1	2	3	4	5	6
C - I. Scienze naturali, geografia e patologia vegetale	*Istituto tecnico agrario:* Scienze naturali, geografia e patologia vegetale Scienze naturali, geografia e patologia vegetale, patologia viticolo-enologica, zimotecnia Scienze naturali, geografia, patologia vegetale, patologia ed entomologia orticole Scienze naturali patologia vegetale patologia dell'olivo Scienze naturali, patologia vegetale botanica e patologia del tabacco	*a*) Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *b*) Diploma di abilitazione di scienze naturali geografia e patologia vegetale rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *c*) Laurea in scienze naturali conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925 *d*) Idoneità in concorso a cattedre di scienze fisiche e naturali e patologia vegetale in scuole agrarie medie statali, congiunta a laurea	*a*) Laurea in scienze naturali conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna *b*) Laurea in scienze naturali e fisiche o in scienze agrarie *c*) Laurea in geografia o in scienze biologiche o in scienze geologiche	Diploma di scienze naturali geografia e patologia vegetale	Scienze naturali, geografia, patologia vegetale, zimotecnia negli istituti tecnici agrari
C - II. Chimica e industrie agrarie	*Istituto tecnico agrario:* Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie, chimica viticolo-enologica Chimica generale inorganica e organica chimica	*a*) Diploma di abilitazione di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *b*) Diploma di abilitazione di chimica ed industrie agrarie rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *c*) Diploma di abilitazione di chimica e caseificio rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *d*) Idoneità in concorso a cattedre di chimica generale, agraria e tecnologica ed industrie agrarie in scuole agrarie medie statali, congiunta a laurea	*a*) Laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale o in scienze agrarie *b*) Laurea in chimica tecnica o in ingegneria chimica	Diploma di chimica e industrie agrarie	Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria industrie agrarie negli istituti tecnici agrari

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano egualmente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		che hanno pieno valore di abilitazione *per le materie messe a concorso* Categoria *a*) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione *per le materie messe a concorso* Categoria *b*)		
1	2	3	4	5	6
	agraria, industrie agrarie, chimica e tecnologia olearia Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie, industria lattiera e casearia				
C. IV. Agricoltura	*Istituto tecnico agrario:* Agricoltura Agricoltura, economia ed estimo rurale Agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria Agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria, contabilità zootecnico casearia Agricoltura, colture irrigue		*a*) Laurea in scienze agrarie conseguita posteriormente al 2 febbraic 1924	Diploma di agricoltura —	Agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria, contabilità zootecnico-casearia, colture irrigue, negli istituti tecnici agrari
C V. Economia ed estimo rurale	*Istituto tecnico agrario:* Economia ed estimo rurale, contabilità agraria elementi di diritto agrario. Economia ed estimo rurale, contabilità agraria elementi di diritto	*a*) Diploma di abilitazione di agraria rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *b*) Diploma di abilitazione di economia ed estimo rurale o di agricoltura o di agronomia ed estimo rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *c*) Laurea in scienze agrarie conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924	*a*) Laurea in scienze agrarie conseguita posteriormente al 2 febbraio 1924	Diploma di economia ed estimo rurale	Economia ed estimo rurale contabilità agraria, elementi di diritto agrario, economia montana, produzione economica e commercio del tabacco, estimo legislazione e conta-

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano egualmente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
	agrario economia montana Economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario, produzione economia e commercio del tabacco estimo legislazione contabilità in rapporto al tabacco	*d*) Idoneità in concorso a cattedre di agraria, economia rurale, con nozioni di estimo e legislazione rurale e contabilità agraria nelle Scuole agrarie medie statali, congiunta a laurea			bilità in rapporto al tabacco negli istituti tecnici agrari
C XIII. Zootecnia	*Istituto tecnico agrario:* Zootecnia, anatomia, fisiologia ed igiene degli animali domestici, ezoognosia, legislazione zootecnica e casearia		*a*) Laurea in scienze agrarie o in zooiatria o in medicina veterinaria	Diploma di zootecnia	Zootecnia, anatomia, fisiologia ed igiene degli animali domestici, ezoognosia, legislazione zootecnica e casearia negli istituti tecnici agrari
C-XIV. Topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria	*Istituto tecnico agrario:* Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, costruzioni enologiche, mec-	*a*) Diploma di abilitazione di costruzioni e topografia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Diploma di abilitazione di topografia costruzioni rurali e meccanica agraria rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *c*) Diploma di abilitazione di topografia congiunto a diploma di abilitazione di costruzioni e disegno di costruzioni rilasciati in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185	*a*) Laurea d'ingegnere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *d*) della precedente colonna	Diploma di topografia costruzioni rurali e meccanica agraria	Costruzioni rurali e disegno relativo, topografia e disegno relativo meccanica agraria nozioni sulle bonifiche negli istituti tecnici agrari

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano egualmente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)		
1	2	3	4	5	6
	canica agraria, meccanica viticolo enologica Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, costruzioni orticole Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, complementi di costruzioni e nozioni sulle bonifiche. Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria, meccanica e costruzioni zootecniche e casearie	*d*) Laurea di ingegnere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925			

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano egualmente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

TABELLA *D*) — **Scuola tecnica industriale**

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
D - I. Matematica, fisica e chimica	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale:* Matematica Elementi di fisica e di chimica		*a*) Laurea in matematica, o in fisica, o in chimica, o in ingegneria, o in discipline nautiche *b*) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dopo il 31 dicembre 1925 *c*) Laurea in chimica industriale o in chimica tecnica o in scienze matematiche o in matematica e fisica	Diploma di matematica, fisica e chimica	Matematica, fisica, chimica nelle scuole tecniche ad indirizzo industriale
D - II. Elettrotecnica	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici, con specializzazione per elettricisti:* Elementi di elettrotecnica Elettrotecnica ed impianti elettrici, apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche	*a*) Diploma di abilitazione di elettrotecnica o di elettrotecnica e radiotecnica o di fisica ed elettrotecnica o di elettrotecnica e laboratorio o di radiotecnica e laboratorio, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Diploma di abilitazione all'insegnamento di elettrotecnica nelle scuole industriali statali, di 2º e 3º grado rilasciato dalla Scuola di magistero, coordinata, giusta il decreto-legge 6 giugno 1918, n. 1223, all'Istituto nazionale di istruzione professionale in Roma congiunto a laurea in ingegneria *c*) Idoneità in concorso a cattedre di scuole industriali o di tirocinio statali, equiparate alla cattedra di cui alla presente classe di concorso a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162 congiunta a laurea *d*) Idoneità in concorso a cattedre di istituti industriali statali, equiparate a quelle di fisica ed elettrotecnica o di elettrotecnica e laboratorio di elettrotecnica a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162 congiunta a laurea	*a*) Laurea in ingegneria o in fisica	Diploma di elettrotecnica	Elettrotecnica ed impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche, nelle scuole tecniche ad indirizzo industriale

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano egualmente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)* (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
D - III. Elettrotecnica e radiotecnica	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici con specializzazione per radioelettricisti:* Elementi di elettrotecnica Elettrotecnica, esercitazioni e misure elettriche Radiotecnica, esercitazioni e misure radioelettriche Disegno professionale *Scuola tecnica ad indirizzo industriale per radioapparecchiatori:* Elettrotecnica, esercitazioni e misure elettriche Radiotecnica esercitazioni e misure radioelettriche Disegno professionale	*a)* Diploma di abilitazione di elettrotecnica e radiotecnica o di elettrotecnica o di fisica ed elettrotecnica o di elettrotecnica e laboratorio o di radiotecnica e laboratorio, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b)* Idoneità in concorso a cattedre di scuole industriali di tirocinio statali, equiparate alla cattedra di cui alla precedente classe di concorso, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea *c)* Idoneità in concorso a cattedre di istituti industriali statali, equiparate a quelle di fisica ed elettrotecnica o di elettrotecnica e laboratorio di elettrotecnica a norma dal regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea	*a)* Laurea in ingegneria industriale, o in fisica	Diploma di elettrotecnica e radiotecnica	Elettrotecnica esercitazioni e misure elettriche radiotecnica, esercitazioni e misure radioelettriche Disegno professionale di elettrotecnica e radiotecnica nelle scuole tecniche ad indirizzo industriale
D - IV. Meccanica e disegno professionale	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici, tessili, minatori:* Meccanica e macchine Disegno professionale Disegno professionale	*a)* Diploma di abilitazione di meccanica e disegno professionale, o di motori e macchine agricole, o di macchine di trasporto e motori, o di tecnica degli impianti termici, o di meccanica, macchine e disegno relativo o di disegno tecnico, o di macchine marine e disegno, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185	*a)* Laurea in ingegneria conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b)* della precedente colonna	Diploma di meccanica e disegno professionale	Meccanica e macchine, macchine motrici e termiche nelle scuole tecniche ad indirizzo industriale. Disegno professionale nelle specializzazioni per meccanici, tessili, minatori

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano egualmente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a)* nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
		b) Laurea in ingegneria conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925 *c*) Diploma di abilitazione all'insegnamento di meccanica e macchine nelle scuole industriali statali di 2° e 3° grado rilasciato dalla Scuola di magistero, coordinata, giusta il decreto-legge 6 giugno 1918, n. 1223, all'Istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma congiunto a laurea in ingegneria *d*) Idoneità in concorso a cattedre di scuole industriali o di tirocinio o di laboratori-scuola statali, equiparate alle cattedre di cui alla presente classe di concorso, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea *e*) Idoneità in concorso a cattedre di Istituti industriali statali, equiparate a quelle di meccanica, o di meccanica e disegno, o di macchine e laboratorio di macchine, o di macchine, laboratorio di macchine e disegno, o di meccanica, macchine e laboratorio di macchine, o di meccanica, macchine e disegno o di disegno a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea			
D-VIII. Tecnologia e disegno professionale	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici e per falegnami ebanisti:* Tecnologia - Laboratorio tecnologico		*a*) Laurea in ingegneria	Diploma di tecnologia e disegno professionale	Tecnologia - Laboratorio tecnologico - Disegno professionale nelle scuole tecniche ad indirizzoindustriale per falegnami ebanisti e per mec-

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano egualmente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
	Tecnologia - Laboratorio tecnologico–Disegno professionale Disegno professionale				canici. Elementi di chimica e tecnologia nelle scuole tecniche ad indirizzo industriale per radio apparecchiatori
D - X. Tecnologia elementi di costruzioni disegno professionale	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per edili:* Tecnologia - Elementi di costruzioni Tecnologia - Elementi di costruzioni-Disegno professionale Disegno professionale		*a*) Laurea in ingegneria civile o in architettura	Diploma di tecnologia, elementi di costruzioni, disegno professionale	Tecnologia - Elementi di costruzioni - Disegno professionale nelle scuole tecniche ad indirizzo industriale per edili
D - XII. Tessitura e disegno tessile	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per tessili:* Tecnologia, tessitura e disegno tessile	*a*) Diploma di abilitazione di tessitura e disegno tessile rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185	*a*) Laurea in ingegneria industriale	Diploma di tessitura e disegno tessile	Tecnologia, tessitura e disegno tessile nelle scuole tecniche industriali
D - XIII. Topografia e disegno relativo	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per minatori:* Topografia e disegno relativo		*a*) Laurea in ingegneria conseguita dopo il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 316 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dopo il 31 dicembre 1925	Diploma di topografia e disegno relativo	Topografia e disegno relativo nelle scuole tecniche ad indirizzo industriale
D - XIV. Tecnologia e arte mineraria	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per minatori:* Tecnologia e arte mineraria - Disegno professionale mecc. e macchine		*a*) Laurea in ingegneria mineraria o in ingegneria navale e meccanica	Diploma di tecnologia e arte mineraria	Tecnologia e arte mineraria. Disegno professionale meccanica e macchine nelle scuole tecniche industriali

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano egualmente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

TABELLA *E*) — **Istituto tecnico industriale**

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
E - I. Fisica	*Istituto tecnico industriale:* Fisica		*a*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 *b*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1924, n. 1185 *c*) Laurea in fisica o in scienze fisiche e matematiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dopo il 31 dicembre 1925 *d*) Laurea in matematica o in ingegneria o in matematica e fisica o in scienze matematiche	Diploma di fisica	Fisica negli istituti tecnici induindustriali
E - II. Fisica ed elettrotecnica	*Istituto tecnico industriale:* Fisica Elettrotecnica		*a*) Laurea in fisica o in ingegneria o in matematica e fisica	Diploma di fisica ed elettrotecnica	Fisica elettrotecnica negli istituti tecnici industriali
E - III. Elettrotecnica e laboratorio	*Istituto tecnico industriale:* Elettrotecnica Laboratorio di elettrotecnica	*a*) Diploma di abilitazione di elettrotecnica e laboratorio o di radiotecnica e laboratorio, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Diploma di abilitazione all'insegnamento di elettrotecnica nelle scuole industriali statali di 2° e 3° grado, rilasciato dalla Scuola di magistero, coordinata, giusta li decreto-legge 6 giugno 1918, n. 1223, all'Istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma, congiunto a laurea in fisica o in ingegneria *c*) Idoneità in concorso a cattedre di istituti industriali statali, equiparate alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea	*a*) Laurea in ingegneria industriale	Diploma di elettrotecnica e laboratorio	Elettrotecnica, laboratorio e disegno di elettrotecnica, negli istituti tecnici industriali

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano egualmente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
E - IV Radiotecnica e laboratorio	*Istituto tecnico industriale per radiotecnici:* Radiotecnica generale - Strumenti, misure elettriche e radioelettriche. Laboratorio di misure elettriche e radioelettriche Radiotecnica generale Costruzioni radioelettriche - Tecnologie relative - Laboratorio di misure elettriche e radioelettriche		*a*) Laurea in ingegneria industriale o in fisica	Diploma di radiotecnica e laboratorio	Radiotecnica generale, strumenti, misure elettriche e radioelettriche, laboratorio di misure elettriche e radioelettriche, disegno di radiotecnica negli istituti tecnici industriali
E - V Meccanica, macchine, disegno relativo	*Istituto tecnico industriale* Meccanica Meccanica e disegno Macchine Laboratorio di macchine e disegno Macchine - Laboratorio di macchine Meccanica - Macchine - Disegno Meccanica Macchine termiche e disegno Meccanica Macchine Laboratorio di macchine	*a*) Diploma di abilitazione di meccanica, macchine, disegno relativo, o di macchine marine e disegno, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Diploma di abilitazione all'insegamento di meccanica e macchine nelle scuole industriali statali di 2° e 3° grado rilasciato dalla Scuola di magistero, coordinata, giusta il decreto-legge 6 giugno 1918, n. 1223, all'Istituto nazionale di istruzione professionale in Roma, congiunto a laurea in ingegneria c) Idoneità in concorso a cattedre di istituti industriali statali, equiparate a quelle di cui alla presente classe di concorso, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea	*a*) Laurea in ingegneria industriale o navale e meccanica	Diploma di meccanica, macchine, disegno relativo	Meccanica, macchine, laboratorio di macchine, disegno relativo negli Istituti tecnici industriali

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano egualmente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
E - VI. Disegno tecnico	*Istituto tecnico industriale per meccanici elettricisti:* Disegno	*a*) Diploma di disegno tecnico rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Idoneità in concorso a cattedre di istituti industriali statali, equiparate a quella di cui alla presente classe di concorso, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea	*a*) Laurea in ingegneria industriale	Diploma di disegno tecnico	Disegno negli Istituti tecnici industriali per meccanici elettricisti
E - VII. Aerotecnica	*Istituto tecnico industriale:* Aerotecnica Costruzioni aeronautiche · Disegno di costruzioni aeronautiche	*a*) Diploma di abilitazione di aerotecnica, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Idoneità in concorso alla cattedra di aeronautica generale e costruzioni aeronautiche in istituti industriali statali, equiparata alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, a norma del regio decreto 28 settembre 1933, n. 1418, congiunta a laurea	*a*) Laurea in ingegneria aeronautica	Diploma di aerotecnica	Aerotecnica, costruzioni aeronautiche, disegno di costruzioni aeronautiche negli istituti tecnici industriali
E - VIII. Chimica e laboratorio	*Istituto tecnico industriale:* Chimica Chimica e laboratorio di chimica Chimica- Chimica analitica Chimica Analisi chimica generale Elettrochimica-Chimica generale ed inorganica-Analisi chimica generale Laboratorio chimico - Esercitazioni di analisi chimica		*a*) Laurea in chimica, o in chimica e farmacia, o in chimica industriale, conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dopo il 31 dicembre 1925, o in chimica tecnica o in ingegneria chimica	Diploma di chimica e laboratorio	Chimica, chimica generale, chimica analitica, fisicochimica, elettrochimica, analisi chimica generale, analisi tecniche, laboratorio chimico laboratorio di analisi e di elettrochimica, negli istituti tecnici industriali Chimica, elementi di chimica e tecnologia nelle scuole tecniche ad indirizzo industriale

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano egualmente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
	Analisi chimica generale e laboratorio chimico				
E - IX. Chimica industriale e tintoria e laboratorio	*Istituto tecnico industriale:* Chimica Chimica tintoria Chimica industriale e tintoria – Analisi tecniche Impianti chimici e disegno relativo		a) Laurea in chimica, o in chimica e farmacia, *o in chimica industriale,* conseguita dopo il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1952, dopo il 31 dicembre 1925, o in chimica tecnica o in ingegneria chimica	Diploma di *chimica* industriale e tintoria e laboratorio	Chimica tecnologica, *chimica tessile,* chimica tintoria apprettatura, analisi tecniche chimica industriale e tintoria, impianti chimici e disegno relativo, laboratorio di chimica tintoria e tecnologica negli istituti tecnici industriali Chimica, elementi di chimica e tecnologia, chimica generale e industriale, nozioni sugli impianti chimici, disegno professionale nelle Scuole tecniche ad indirizzo industriale
E - XII. Chimica organica e tecnologia della concia e della tintura delle pelli	*Istituto tecnico industriale:* Chimica organica, analisi tecniche e relative esercitazioni - Tecnologia della concia e della tintura delle pelli		a) Laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale o in ingegneria chimica	Diploma di chimica organica e tecnologia della concia e della tintura delle pelli	Chimica organica-Analisi tecniche e relative esercitazioni. Tecnologia, della concia e della tintura delle pelli negli Istituti tecnici industriali Chimica, elementi di chimica e tecnologia, chimica ge-

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano egualmente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido. e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)		
1	2	3	4	5	6
					nerale e industriale nelle scuole tecniche industriali
E - XIII. Tecnologia meccanica e laboratorio	*Istituto tecnico industriale:* Tecnologia meccanica - Laboratorio tecnologico	*a*) Diploma di abilitazione di tecnologia meccanica e laboratorio rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Diploma di abilitazione all'insegnamento della tecnologia nelle scuole industriali statali di 2° e 3° grado, rilasciato dalla Scuola di magistero, coordinata, giusta il decreto-legge 6 giugno 1918, n. 1223, all'Istituto d'istruzione professionale in Roma, congiunto a laurea in ingegneria *c*) Idoneità in concorso a cattedre di Istituti industriali statali, equiparate a quella di cui alla presente classe di concorso a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea	*a*) Laurea in ingegneria industriale	Diploma di tecnologia meccanica e laboratorio	Tecnologia meccanica e laboratorio tecnologico negli istituti tecnici industriali
E - XIV. Topografia e costruzioni	*Istituto tecnico industriale per minerari:* Topografia ed esercitazioni - Costruzioni - Disegno		*a*) Laurea in ingegneria conseguita dopo il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dopo il 31 dicembre 1925	Diploma di topografia e costruzioni	Topografia ed esercitazioni, costruzioni, disegno relativo negli Istituti tecnici industriali per minerari Topografia e disegno relativo nelle scuole tecniche ad indirizzo industriale
E - XV. Tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere ed estimo	*Istituto tecnico industriale per edili:* Impianto e organizzazione del can-	*a*) Diploma di abilitazione di tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere ed estimo o di costruzioni e disegno di costruzioni, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185	*a*) Laurea in ingegneria civile o in architettura	Diploma di tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere ed estimo	Impianto ed organizzazione del cantiere, tecnologia delle costruzioni, resistenza dei

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano egualmente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitaz. one che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
	tiere e tecnologia delle costruzioni - Laboratorio tecnologico edile - Resistenza dei materiali - Estimo	*b*) Idoneità in concorso a cattedre di Istituti industriali governativi, equiparata a quella di cui alla presente classe di concorso, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, congiunta a laurea			materiali estimo, negli Istituti tecnici industriali
E - XVI. Disegno di proiezioni e forme architettoniche	*Istituto tecnico industriale per edili:* Disegno di proiezioni e forme architettoniche		*a*) Diploma di architetto civile o laurea delle Scuole superiori di architettura conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 *b*) Laurea in ingegneria civile o in architettura	Diploma di disegno di proiezioni e forme architettoniche	Disegno di proiezioni e forme architettoniche negli Istituti tecnici industriali Disegno architettonico ed ornamentale negli Istituti tecnici per geometri, disegno nel corso preparatorio degli istituti tecnici industriali
E - XVII. Disegno ornamentale tessile	*Istituto tecnico industriale per tessili e tintori:* Disegno ornamentale tessile		*a*) Laurea in ingegneria o in architettura	Diploma di disegno ornamentale tessile	Disegno ornamentale tessile negli Istituti tecnici industriali
E - XVIII. Composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti	*Istituto tecnico industriale per tessili e tintori:* Composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti		*a*) Laurea in ingegneria industriale	Diploma di composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti	Composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti negli Istituti tecnici industriali
E - XIX. Tecnologia della filatura e della tessitura	*Istituto tecnico industriale per tessili e tintori:* Filatura - Tecnologia del telaio		*a*) Laurea in ingegneria industriale	Diploma di tecnologia della filatura e della tessitura	Filatura, tecnologia del telaio meccanico e delle macchine di preparazione negli

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano egualmente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	
	meccanico e delle macchine di preparazione				Istituti tecnici industriali. Tecnologia, tessitura e disegno tessile, filatura, disegno professionale nelle Scuole tecniche ad indirizzo industriale per tessili

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano egualmente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

TABELLA *F*) — **Scuola tecnica commerciale**

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)		
1	2	3	4	5	6
F - I. Computisteria e pratica commerciale	*Scuola tecnica commerciale:* Matematica, computisteria, calcolo mercantile, ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale.		*a*) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di computisteria e ragioneria dello Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, dal 2 febbraio 1924 in poi, o laurea in economia e commercio o in scienze statistiche ed attuariali *b*) Laurea in ragioneria dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, o laurea in scienze economiche e commerciali *c*) Laurea in matematica finanziaria ed attuariale rilasciata dall'Istituto di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (regi decreti 5 novembre 1906, n. 591 e 12 marzo 1908, n. 104) *d*) Laurea in scienze economico-marittime, rilasciata dall'Istituto superiore navale di Napoli (sezione armamento). *e*) Diploma di magistero in economia e diritto o diploma di magistero in economia aziendale o laurea in scienze applicate al commercio rilasciati dalle scuole superiori di commercio	Diploma di computisteria e pratica commerciale	Matematica, computisteria, calcolo mercantile, ragioneria istituzioni di commercio e pratica commerciale nelle scuole tecniche commerciali

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano egualmente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

TABELLA *G*) — **Istituto tecnico commerciale**

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
G - I. Scienze naturali e geografia generale ed economica	*Istituto tecnico commerciale:* Scienze naturali geografia generale ed economica, chimica e merceologia	*a*) Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *b*) Diploma di abilitazione di scienze naturali e geografia generale ed economica rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185.	*a*) Diploma di abilitazione di scienze o di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *b*) Diploma di abilitazione di chimica e merceologia rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *c*) Diploma di abilitazione di scienze e merceologia rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *d*) Laurea in scienze, o in chimica, o in chimica e farmacia, o in chimica industriale, o in scienze naturali e fisiche o in scienze agrarie *e*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (regio decreto 25 novembre 1920, n. 1736) *f*) Laurea in geografia o in scienze geologiche o in scienze biologiche o in scienze naturali o in chimica tecnica o in ingegneria chimica	Diploma di scienze naturali e geografia generale ed economica	Scienze naturali, geografia, chimica, merceologia, igiene in qualunque scuola media (fatta eccezione per la chimica e merceologia negli istituti tecnici commerciali ad indirizzo mercantile e della chimica negli istituti tecnici industriali per geometri)
G - II. Geografia generale ed economia	*Istituti tecnici commerciali:* Geografia generale ed economica	*a*) Diploma di abilitazione di geografiia generale ed economica, conseguito in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Idoneità conseguita in concorso a cattedre di istituto commerciale statale, equiparata, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o ad uno dei dip.omi di studio indicati nella colonna seguente	*a*) Laurea in geografia *b*) Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *c*) Diploma di abilitazione di scienze naturali e geografia generale ed economica, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *d*) Laurea in lettere	Diploma di geografia generale ed economica	Geografia in qualunque scuola media

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano egualmente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
			e) Diploma di italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero *f*) Diploma di materie letterarie o di storia e geografia, conseguito negli istituti superiori di magistero femminile *g*) Laurea in scienze naturali, o in scienze naturali e fisiche *h*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Università di Roma e Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli Istituti superiori di magistero femminile (regio decreto 25 novembre 1920, n. 1736) *i*) Laurea in scienze economico-marittime, rilasciata dall'Istituto superiore navale di Napoli (sezione armamento) *l*) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dall'Istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (regi decreti 12 marzo 1908, n. 104 e 28 settembre 1911, n. 1109) *m*) Laurea in scienze sociali economiche e politiche dell'Istituto superiore di scienze sociali « C. Alfieri » di Firenze *n*) Laurea in scienze economiche e commerciali, ed altre lauree o diplomi di scuole di perfezionamento rilasciati da università o istituti superiori, per il cui conseguimento si sia seguito un corso di geografia *o*) Laurea in materie letterarie o in pedagogia rilasciata dalle Facoltà di magistero		

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano egualmente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
G - IV. Ragioneria e tecnica commerciale	*Istituto tecnico commerciale:* Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti. Computisteria, ragioneria ed esercitazioni. Tecnologia commerciale, trasporti e dogane ragioneria e tecnica amministrativa delle aziende industriali in genere e tessili laniere in particolare	*a*) Diploma di abilitazione di ragioneria, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *b*) Diploma di abilitazione di ragioneria e tecnica commerciale, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *c*) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia anteriormente al 2 febbraio 1924. *d*) Idoneità conseguita in un concorso a cattedre di Istituto commerciale statale equiparata, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o diploma, di cui alla colonna seguente	*a*) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia dal 2 febbraio 1924 in poi *b*) Laurea in ragioneria dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, o laurea in scienze economiche e commerciali *c*) Laurea in matematica finanziaria ed attuariale rilasciata dall'Istituto di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (regi decreti 5 novembre 1906 n. 591, e 12 marzo 1908, n. 104) *d*) Laurea in scienze economico-marittime, rilasciata dall'Istituto superiore navale di Napoli (sezione armamento) o laurea in scienze applicate al commercio rilasciata dalle scuole superiori di commercio *e*) Laurea in economia e commercio o in scienze statistiche ed attuariali	Diploma di ragioneria e tecnica commerciale	Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti nelle scuole ed istituti di istruzione tecnica
G - V. Materie giuridiche ed economiche	*Istituto tecnico commerciale:* Istituzioni di diritto, economia politica, scienza finanziaria e statistica. Istituzioni di diritto. Economia politica elementi di scienza finanziaria statistica. Legislazione sociale, istituzioni di diritto, economia politica, ele-	*a*) Diploma di abilitazione di materie giuridiche ed economiche conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Laurea in giurisprudenza conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925 *c*) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di economia e diritto dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, anteriormente al 2 febbraio 1924	*a*) Laurea in giurisprudenza conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *b*) della colonna precedente *b*) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dall'Istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (regi decreti 12 marzo 1908, n. 104 e 28 settembre 1911, n. 1109) *c*) Diploma rilasciato dalla sezione magistrale di economia e diritto dell'istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, dal 2 febbraio 1924 in poi	Diploma di materie giuridiche ed economiche	Materie giuridiche ed economiche in qualunque istituto d'istruzione tecnica

(1) I *professori* di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano egualmente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
	menti di legislazione finanziaria, statistica	*d*) Idoneità conseguita in un concorso a cattedre di Istituto commerciale statale, equiparata, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alle cattedre di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui nella colonna seguente	*d*) Laurea in economia e diritto della sezione magistrale dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia o laurea in scienze economiche e commerciali o laurea in economia e commercio *e*) Laurea in scienze sociali economiche e politiche dell'Istituto superiore di scienze sociali « C. Alfieri » di Firenze *f*) Diploma di dottore in scienze sociali rilasciato dall'Istituto superiore « C. Alfieri » di Firenze, anteriormente al nuovo ordinamento, a persone provviste di regolare diploma finale di studi di scuola media superiore *g*) Laurea in scienze economiche marittime rilasciata dall'Istituto superiore navale di Napoli (sezione armamento) *h*) Lauree in scienze politiche, politico-amministrative, politico-corporative, politiche economiche e sociali, economiche, economico-politiche, economiche commerciali, economiche e sociali, sociali, sociali e politiche, sociali e sindacali, statistiche ed attuariali, statistiche e demografiche, conseguite nelle università od istituti superiori		

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano egualmente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

TABELLA *H*) — **Istituto tecnico per geometri**

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
H - I. Agronomia ed estimo	*Istituto tecnico per geometri:* Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale, contabilità dei lavori	*a*) Diploma di abilitazione di agraria conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *b*) Diploma di abilitazione di agronomia ed estimo, o di agricoltura, o di economia ed estimo rurale, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *c*) Laurea in scienze agrarie conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924 *d*) Idoneità conseguita in concorso a cattedre di agraria nelle scuole agrarie medie statali, congiunta a laurea	*a*) Laurea in scienze agrarie conseguita dal 2 febbraio 1924 in poi	Diploma di agronomia ed estimo	Agronomia, economia e tecnologia rurale, estimo catastale, contabilità dei lavori negli istituti tecnici per geometri
H - II. Topografia	*Istituto tecnico per geometri:* Topografia e disegno topografico	*a*) Diploma di costruzioni e topografia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *b*) Diploma di abilitazione di topografia rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *c*) Laurea di ingegnere civile conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925 *d*) Idoneità conseguita in concorso a cattedre di trigonometria, topografia e costruzioni in istituti industriali statali e in scuole medie minerarie statali, congiunta a laurea	*a*) Laurea in ingegneria salvo il caso previsto dalla lettera *c*) della precedente colonna	Diploma di topografia	Topografia negli istituti industriali e per geometri

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano egualmente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

TABELLA *J*) — **Istituto tecnico nautico**

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE: che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE: che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
J – I. Storia e geografia	*Istituto tecnico nautico:* Storia, geografia e geografia commerciale		*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) d'italiano, storia e geografia, o d'italiano, latino, storia e geografia, o d'italiano (lettere italiane) e storia, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'art, 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dopo il 31 dicembre 1925 *c*) Laurea in filosofia *d*) Diploma di italiano, latino, storia e geografia, o di filosofia e pedagogia degli istituti superiori di magistero *e*) Diploma di lingua e letteratura italiana, o di storia e geografia o di materie letterarie (che non abbiano già pieno valore di abilitazione), o di pedagogia e morale degli Istituti superiori di magistero femminile *f*) Laurea in geografia o laurea in materie letterarie o in pedagogia rilasciata dalle Facoltà di magistero	Diploma di storia e geografia	Storia e geografia in qualunque scuola media
J – II. Fisica, elementi di chimica e di macchine	*Istituto tecnico nautico:* Fisica, elementi di chimica, misure elettriche, elementi di macchine	*a*) Diploma di abilitazione di fisica, elementi di chimica e di macchine, o di fisica rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Idoneità in concorso a cattedre di fisica negli istituti industriali statali od a cattedre di fisica ed elementi di chimica negli istituti nautici statali, congiunta a laurea	*a*) Laurea in fisica o in matematica e fisica od in ingegneria o in scienze fisiche e matematiche	Diploma di fisica, elementi di chimica e di macchine	Fisica, elementi di chimica, misure elettriche, elementi di macchine negli istituti tecnici nautici

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano egualmente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
J - III. Astronomia e navigazione	*Istituto tecnico nautico* Astronomia, navigazione, oceanografia e meteorologia	*a*) Diploma di abilitazione di astronomia e navigazione rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Idoneità in concorsi a cattedre di astronomia e navigazione negli istituti nautici statali, congiunta a laurea	*a*) Laurea in discipline nautiche rilasciata dall'Istituto superiore navale di Napoli *b*) Titolo di cui agli articoli 1 e 16 del regio decreto 20 luglio 1928, n. 1954, per gli uffic.ali d. marin a	Diploma di astronomia e navigazione	Astronomia, navigazione, oceanografia e meteorologia negli istituti tecnici nautici
J - IV. Attrezzatura e manovra	*Istituto tecnico nautico:* Attrezzatura e manovra, elementi di costruzione navale		*a*) Laurea in discipline nautiche rilasciata dall'Istituto superiore navale di Napoli *b*) Titolo di cui agli articoli 1 e 16 del regio decreto 20 luglio 1928, n. 1954, per gli ufficiali di marina *c*) Laurea in ingegneria navale ottenuta dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 *d*) Laurea in ingegneria navale e meccanica	Diploma di attrezzatura e manovra	Attrezzatura e manovra, elementi di costruzione navale negli Istituti tecnici nautici
J - V. Macchine marine e disegno	*Istituto tecnico nautico:* Macchine e disegno di macchine meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva	*a*) Diploma di abilitazione di macchine marine e disegno, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Diploma di abilitazione di meccanica, macchine e disegno relativo rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185 *c*) Laurea in ingegneria navale o industriale conseguita entro il 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. *d*) Idoneità in concorso a cattedre di macchine e disegno relativo negli istituti nautici statali, congiunta a laurea	*a*) Laurea in ingegneria navale o industriale conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera *c*) della precedente colonna *b*) Lauree in ingegneria non previste dalla lettera precedente *c*) Titolo di cui all'art. 16 del regio decreto 20 luglio 1928, n. 1954, per gli ufficiali di marina	Diploma di macchine marine e disegno	Macchine e disegno di macchine, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva negli Istituti tecnici nautici

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano egualmente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che sians assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concoroso stesso.

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)		
1	2	3	4	5	6
J - VI. Teoria e costruzione della nave	*Istituto tecnico nautico:* Teoria della nave, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva, disegno di costruzione navale, elementi di costruzione navale	*a*) Diploma di abilitazione di teoria e costuzione della nave, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1943, n. 1185 *b*) Laurea ingegneria navale conseguita entro il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dell'art. 326 del testo unico approvato con r. d. 31 agosto 1933, n. 1592. *c*) Idoneità in concorso a cattedre di teoria della nave, costruzione navale e disegno relativo negli istituti nautici governativi, congiunta a laurea	*a*) Laurea in ingegneria navale ottenuta dopo il 31 dicembre 1924. salvo il caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 *b*) Laurea in ingegneria non prevista dalla lettera precedente	Diploma di teoria e costruzione della nave	Teoria della nave, costruzione navale, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva, disegno di costruzione navale, negli Istituti tecnici nautici

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano egualmente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

TABELLA *L*) — **Scuola professionale femminile**

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitaz one che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
L - I. Matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali, merceologia	*Scuola professionale femminile:* Matematica, nozioni di contabilità scienze naturali, merceologia Matematica, nozioni di contabilità	*a*) Diploma di abilitazione di matematica (anche di primo grado) o di scienze, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 *b*) Diploma di abilitazione di matematica e scienze, rilasciato in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *c*) Diploma di abilitazione di matematica, scienze fisiche e naturali, igiene e merceologia, rilasciato in base al regolamento 27 gennaio 1933, n. 153, congiunto a laurea *d*) Diploma di abilitazione di matematica, contabilità, scienze e merceologia, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *e*) Idoneità in concorso a cattedre di Scuole professionali femminili governative equiparate, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162, ad una delle cattedre di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica, o di scienze e chimica, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *b*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485 *c*) Laurea in matematica, o in fisica, o in scienze o in chimica, o in scienze fisiche e matematiche, o in scienze fisiche e naturali o in ingegneria, o in discipline nautiche, o in chimica industriale o in chimica tecnica o in scienze matematiche o in matematica e fisica o in scienze naturali *d*) Diploma di scienze fisiche e naturali, rilasciato dalle Università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze, alle alunne delle soppresse *sezioni di scienze degli Istituti* superiori di magistero femminile (regio decreto 25 novembre 1929, n. 1736).	Diploma di matematica, contabilità, scienze e merceologia	Matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali, merceologia nelle scuole professionali femminili e nelle scuole secondarie di avviamento professionale
L - II. Disegno	*Scuola professionale femminile:* Disegno, nozioni di storia dell'arte	*a*) Diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno, conseguito in base alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o di abilitazione all'insegnamento del disegno professionale femminile conseguito in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Diploma di architetto civile, o laurea delle scuole superiori di architettura o delle antiche sezioni di architettura delle scuole di applicazione dei politecnici se	*a*) Diploma di maturità propria del Liceo artistico; licenza da istituto d'arte; licenza da liceo femminile (art. 68 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123) *b*) Diploma di architetto civile, o laurea dalle scuole superiori di architettura o dalle antiche sezioni di architettura delle scuole di applicazione e dei politecnici, se conseguiti dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dalla lettera *b*) della precedente colonna	Diploma di disegno professionale femminile	Disegno e nozioni di storia dell'arte nelle scuole professionali femminili

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano egualmente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
		conseguiti entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925 *c*) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito prima del 2 febbraio 1924 *d*) Diploma di abilitazione della Scuola superiore d'ornato presso il Politecnico di Torino, rilasciato sino a tutto l'anno 1923 *e*) Patente di abilitazione all'insegnamento artistico nelle scuole già dipendenti dal Ministero di agricoltura industria e commercio e dal Ministero dell'economia nazionale, conseguita in base al regolamento 9 marzo 1905 e successive modificazioni *f*) Idoneità in concorso a cattedre di disegno nelle scuole professionali femminili statali equiparate, a norma del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1162 alla cattedra messa a concorso, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui alla colonna seguente	*c*) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito dal 2 febbraio 1924 in poi *d*) Diploma o certificato rilasciato negli anni 1924 e 1925 agli alunni inscritti negli anni precedenti alla antica scuola superiore di ornato presso il Politecnico di Torino *e*) Diploma di licenza dal corso medio o dai corsi speciali, rilasciato dalle Accademie o istituti di belle arti, sino a tutta la sessione autunnale dell'anno 1924		
L - III. Economia domestica, esercitazioni ed igiene	*Scuola professionale femminile:* Economia domestica esercitazioni ed igiene	*a*) Diploma di abilitazione di economia domestica, esercitazioni ed igiene, rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Diploma di abilitazione di economia domestica ed igiene, rilasciato in base al detto regolamento	*a*) Diploma di abilitazione di economia domestica rilasciato per le scuole secondarie di avviamento professionale in base al regolamento 27 gennaio 1933, n. 153, congiunto a laurea o a diploma di cui alla lettera *c*) della colonna precedente	Diploma di economia domestica, esercitazioni ed igiene	Economia domestica, esercitazioni e igiene nelle scuole professionali femminili

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano egualmente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che *si rilasciano* ai concorrenti classificati i d o n e i, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)		
1	2	3	4	5	6
		c) Diploma di abilitazione all'insegnamento di economia domestica rilasciato dalla scuola di magistero professionale per la donna, congiunto a laurea o a diploma degli istituti superiori di magistero o di magistero femminile	*b*) Diploma di abilitazione di lavori femminili, rilasciato dalla scuola di magistero professionale per la donna, congiunto a laurea o a diploma di cui alla lettera *c*) della colonna precedente *c*) Diploma rilasciato dalla Scuola superiore di *economia domestica in Roma*, congiunto a laurea o a diploma di cui alla lettera *c*) della colonna precedente		

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano egualmente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso

TABELLA *M*) — **Scuola di magistero professionale per la donna**

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE: che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE: che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
M - I. Italiano, storia, geografia	*Scuola di magistero professionale per la donna:* Italiano, storia e geografia		*a*) Diploma di abilitazione di italiano, storia e geografia, o d'italiano, latino, storia e geografia, o di lettere classiche, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *b*) Diploma di abilitazione d'italiano, storia, geografia o di lettere italiane e storia, o di lettere italiane, rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 *c*) Laurea in lettere, conseguita dopo il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con r. d. 31 agosto 1933, n. 1592. dopo il 31 dicembre 1925 *d*) Laurea in filosofia *e*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia, o di filosofia e pedagogia, degli Istituti superiori di magistero *f*) Diploma di lingua e letteratura italiana, o di storia e geografia, o di materie letterarie, conseguito dopo il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del testo unico approvato con r. d. 31 agosto 1933, n. 1592, dopo il 31 dicembre 1925, o di pedagogia e morale degli Istituti superiori di magistero femminile *g*) Laurea in materie letterarie o in pedagogia rilasciata dalle Facoltà di magistero in base ai regi decreti 7 maggio 1936, n. 882 e 30 settembre 1938, n. 1652	Diploma di lettere italiane, storia e geografia	Italiano, storia e geografia nelle scuole di magistero professionale per la donna. Lingua e letteratura italiana e storia in qualunque scuola media

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano egualmente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
M - II. Scienze naturali, merceologia, agraria	*Scuola di magistero professionale per la donna:* Scienze naturali, merceologia, agraria		*a*) Diploma di abilitazione di chimica, o di scienze e chimica, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *b*) Diploma di abilitazione di scienze, geografia, chimica e merceologia, o di chimica e merceologia, o di scienze e merceologia, rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185 *c*) Laurea in scienze, o in chimica, o in chimica e farmacia, o in chimica industriale, o in scienze naturali e fisiche, o in scienze agrarie *d*) Diploma di scienze fisiche e naturali, rilasciato dalle Università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze, alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli Istituti superiori di magistero femminile (regio decreto 25 novembre 1920, n. 1736) *e*) Laurea in chimica tecnica o in ingegneria chimica o in scienze forestali o in scienze biologiche	Diploma di scienze, merceologia ed agraria	Scienze naturali merceologia agraria nelle scuole di magistero professionale per la donna
M - III. Disegno, storia dell'arte	*Scuola di magistero professionale per la donna:* Disegno, storia dell'arte	*a*) Diploma di abilitazione di disegno e storia dell'arte rilasciato in base al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185	*a*) Diploma di abilitazione di disegno rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185 *b*) Licenza da accademia di belle arti, o laurea dalle scuole superiori di architettura, o dalle antiche sezioni di architettura delle scuole di applicazione o dei politecnici, o diploma di abilitazione dalla scuola superiore di ornato, presso il Politecnico di Torino, fino al 1925	Diploma di disegno e storia dell'arte	Disegno e storia dell'arte nelle scuole di magistero professionale per la donna

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano egualmente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	**che non hanno pieno valore di abilitazione** per le materie messe a concorso *Categoria b*)		
1	2	3	4	5	6
M - IV, Economia domestica, igiene	*Scuola di magistero professionale per la donna:* Economia domestica, igiene		*a*) Diploma di abilitazione di economia domestica, rilasciato per le scuole secondarie di avviamento professionale, in base al regolamento 27 gennaio 1933, n. 153, congiunto a laurea o a diploma degl'istituti superiori di magistero o di magistero femminile *b*) Diploma di abilitazione di lavori femminili, rilasciato dalla scuola di magistero professionale per la donna, congiunto a laurea o a diploma degl'istituti superiori di magistero o di magistero femminile *c*) Diploma rilasciato dalla Scuola superiore di economia domestica in Roma, congiunto a laurea o a diploma degli istituti superiori di magistero o di magistero femminile	Diploma di economia domestica ed igiene	Economia domestica e igiene nelle scuole di magistero professionale per la donna

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano egualmente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

IV. — Tabelle delle classi dei concorsi-esami di Stato per l'insegnamento nelle scuole secondarie di avviamento professionale, dei titoli di ammissione e dei diplomi di abilitazione

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
1. Avv. Italiano, storia, geografia	*Scuole secondarie di avviamento professionale:* Lingua italiana, storia e geografia	*a*) Diploma di italiano, storia e geografia rilasciato in base al regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153 *b*) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o 9 dicembre 1926, n. 2480 o 26 aprile 1930, n. 485) di italiano, storia, geografia, o d'italiano, latino, storia e geografia, o di lettere *c*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925 *d*) Diploma di materie letterarie degli istituti superiori di magistero femminile (regi decreti 9 ottobre 1919, n. 1968 e 25 novembre 1920, n. 1736) o di italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero, conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925 *e*) Idoneità conseguita in un concorso per l'insegnamento di materie di cultura generale (italiano, storia e geografia) in scuole statali o istituti d'istruzione professionale statali (agrari, industriali, commerciali)	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regio decreto 26 aprile 1930, n. 485) di lettere classiche, o d'italiano (lettere italiane) e storia, o di italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *c*) della precedente colonna *c*) Laurea in filosofia *d*) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile *e*) Diploma di materie letterarie degli istituti superiori di magistero femminile o d'italiano, latino, storia e geografia, degli istituti superiori di magistero, conseguito dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *d*) della precedente colonna *f*) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero *g*) Diploma ministeriale di abilitazione all'insegnamento medio letterario conseguito prima del 1° gennaio 1906 *h*) Designazione del Consiglio scolastico provinciale, per i maestri elementari, ai sensi dell'art. 13 della legge 22 aprile 1932, n. 490	Diploma di italiano, storia e geografia	Lingua italiana, storia e geografia nelle scuole secondarie di avviamento professionale

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano egualmente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
2. Avv. Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia ed igiene	*Scuole secondarie di avviamento professionale:* Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali ed igiene con obbligo di completamento di orario per gli elementi di merceologia	*a*) Diploma di matematica, scienze fisiche e naturali, igiene e merceologia rilasciato in base al regolamento 27 gennio 1933, n. 153 *b*) Diploma di abilitazione di matematica (anche di primo grado) o di scienze rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 *c*) Diploma di abilitazione di matematica e scienze rilasciato in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *d*) Idoneità conseguita in un concorso per l'insegnamento di matematica e scienze in scuole e istituti di istruzione professionale statali (agraria, industriale e commerciale)	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica, o di scienze e chimica, o di chimica, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 *b*) Laurea in matematica o in fisica o in scienze, o in chimica, o in scienze fisiche e matematiche, o in scienze fisiche e naturali, o in ingegneria *c*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Università di Roma e di Napoli e dall'Istituto superiore di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (regio decreto 25 novembre 1920, n. 1736) *d*) Licenza fisico-matematica conseguita prima del 1° gennaio 1906 *e*) Designazione del Consiglio scolastico provinciale, per i maestri elementari ai sensi dell'art. 13 della legge 22 aprile 1932, n. 490	Diploma di matematica, scienze fisiche e naturali, igiene e merceologia	Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia e igiene nelle scuole secondarie di avviamento professionale
3. Avv. Contabilità, economia domestica, elementi di merceologia e disegno professionale	*Scuole secondarie di avviamento professionale:* Contabilità, economia domestica ed elementi di merceologia, disegno professionale	*a*) Diploma di economia domestica rilasciato in base al regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153	*a*) Diploma di scuola di magistero professionale per la donna *b*) Diploma rilasciato dai corsi di magistero di cui all'art. 7 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523 *c*) Altri diplomi rilasciati da scuole mantenute da enti morali e riconosciuti equipollenti dalla competente sezione del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione	Diploma di economia domestica	Contabilità economia domestica, elementi di merceologia e disegno professionale nelle scuole secondarie di avviamento professionale
4. Avv. Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo agrario con le eventuali spe-	*Scuole secondarie di avviamento professionale:* Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo agrario		*a*) Laurea in scienze agrarie conseguita posteriormente al 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 *b*) Laurea in zooiatria conseguita dopo il diploma di un corso superiore di scuola pratica o speciale di agricoltura	Diploma di materie agrarie, rispettivamente per l'indirizzo generico o per quello specializzato indicato	Elementi di scienze applicate, di agricoltura e industrie agrarie, di zootecnia, di contabilità agraria, disegno pro-

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano egualmente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI (Tabella e classe)	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1	2	3	4	5	6
cificazioni indicate nel bando				nel bando di concorso	fessionale nelle scuole secondarie di avviamento professionale
5. Avv. Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo industriale con le eventuali specificazioni indicate nel bando	*Scuole secondarie di avviamento professionale:* Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo industriale artigiano con obbligo di completamento di orario per il disegno professionale		*a*) Laurea d'ingegneria conseguita posteriormente al 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 *b*) Laurea dell'istituto superiore navale di Napoli conseguita dopo il diploma di perito industriale *c*) Diploma di architetto rilasciato dalle scuole di applicazione per gli ingegneri e dai politecnici dopo il 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909	Diploma di materie industriali, rispettivamente per l'indirizzo generico o per quello specializzato indicato nel bando di concorso	Elementi di scienze applicate, di tecnologia e costruzioni, disegno professionale nelle scuole secondarie di avviamento professionale
6. Avv. Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo commerciale	*Scuole secondarie di avviamento professionale:* Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo commerciale, con obbligo di completamento di orario per gli elementi di merceologia		*a*) Diploma della sezione magistrale di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia conseguito dopo il 2 febbraio 1924 *b*) Laurea in ragioneria dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, o laurea in scienze economiche e commerciali conseguita dopo il 2 febbraio 1924 *c*) Laurea in matematica finanziaria ed attuariale rilasciata dall'Istituto di studi commerciali, coloniali e attuariali di Roma (regi decreti 5 novembre 1906, n. 591 e 12 marzo 1908, n. 104) *d*) Laurea in matematica *e*) Laurea in scienze economiche e marittime rilasciata dopo il 2 febbraio 1924 dalla sezione armamento dell'istituto superiore navale di Napoli (regio decreto 7 settembre 1933, n. 1298)	Diploma di computisteria e pratica commerciale	Computisteria, ragioneria, pratica commerciale ed elementi di merceologia nelle scuole secondarie di avviamento professionale

(1) I professori di ruolo delle scuole medie governative e pareggiate si considerano egualmente abilitati anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*) nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

V. — Classi di concorso a cattedre nelle scuole e negli istituti tecnici dichiarate corrispondenti a classi di concorso a cattedre in istituti di altro ordine, ai fini dell'art. 64, 2 comma, del Regolamento 5 luglio 1934, n. 1185

ISTITUTI E SCUOLE TECNICHE	ISTITUTI DI ALTRO TIPO
Italiano, storia, geografia nella scuola tecnica e nella scuola professionale femminile (tabella *A*, classe I)	Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di avviamento professionale (Regolamento 27 gennaio 1933, n. 153. Tabella *B*, classe I).
Lettere italiane e storia nell'istituto tecnico agrario, industriale, commerciale e per geometri (tabella *A*, classe II).	Lettere italiane e storia, nell'istituto magistrale (regio decreto 26 aprile 1930, n. 485 e successive modifiche).
Lingua e letteratura straniera nell'istituto tecnico industriale commerciale e nautico (tabella *A*, classe V tabella *A*, classe IV del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185)	Lingua e letteratura straniera nel liceo scientifico (regio decreto 26 aprile 1930, n. 485 e successive modifiche).
Matematica e fisica nell'istituto industriale, commerciale e per geometri (tabella *A*, classe VII tabella *A*, classe VI del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185)	Matematica e fisica nel liceo, nel liceo scientifico e nell'istituto magistrale (regio decreto 26 aprile 1930, n. 485 e successive modifiche).
Disegno (tabella *A*, classe X tabella *A*, classe IX del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185)	Disegno nell'istituto magistrale e nel liceo scientifico (regio decreto 26 aprile 1930, n. 485 e successive modifiche).
Italiano, latino, storia, geografia negli istituti tecnici inferiori (tabella *B*, classe I del regio decreto 5 luglio 1934 n. 1185)	Italiano, latino, storia e geografia nei ginnasi e nel corso inferiore dell'istituto magistrale (regio decreto 26 aprile 1930, n. 485. Tabella *A*, classe I).
Scienze naturali, geografia, chimica e merceologia nell'istituto tecnico commerciale (tabella *G*, classe I tabella *H* classe I del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185).	Scienze naturali, chimica e geografia nel liceo e nel liceo scientifico e nell'Istituto magistrale (regio decreto 26 aprile 1930, n. 485 e successive modifiche)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

(7106959) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

PREZZO L. 400